Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 571

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 9 febbraio 2012

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio):
Plenaria . . . . . *Pag.* 3

Commissioni permanenti

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 307
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 316
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 323
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 330

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74) . . . . . *Pag.* 336

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale:Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I..

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 9 febbraio 2012

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

(3124) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna dell'8 febbraio.

Si procede alla votazione degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 e 1.10, mentre gli emendamenti identici 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14 e l'emendamento 1.8 sono accantonati. Su richiesta del senatore MASCITELLI *(IdV)* è accantonato l'emendamento 1.17; anche l'1.18 è accantonato. Successivamente, previo parere contrario dei Relatori e del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.27, nonché gli identici 1.32 e 1.34 e l'1.33. I Relatori e il

rappresentante del Governo si pronunciano favorevolmente sull'emendamento 1.35, che viene posto in votazione insieme all'identico 1.36 ed è accolto. Respinto l'1.38, sul quale i Relatori e il rappresentante del Governo si erano pronunciati in senso contrario, è accolto l'1.39, con l'avviso favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo. Successivamente sono respinti gli emendamenti 1.40 e 1.41, mentre l'1.44 è accantonato. Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47, mentre l'1.48 è accantonato. L'emendamento 1.52 è ritirato dai proponenti. Con il parere contrario dei Relatori e del Governo è quindi respinto l'emendamento 1.53, mentre l'1.57 è accantonato su richiesta del senatore MASCITELLI *(IdV)*, come pure l'1.56. Con il parere contrario dei Relatori e del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.62, 1.63 e 1.66, mentre l'1.65, l'1.68, 1'1.69 sono accantonati. Sono quindi respinti, con parere contrario dei Relatori e del Governo, gli emendamenti 1.72, 1.75, 1.0.1 e 1.0.3. Gli emendamenti 1.70 e 1.74 sono accantonati.

Il senatore LEGNINI *(PD)* ritira l'emendamento 2.1, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno, che viene accolto dal Governo.

L'emendamento 2.2 è respinto, mentre il 2.0.1 è accantonato. Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 3.1 e 3.2 sono respinti, mentre il 4-*bis*.1 e il 4-*bis*.2 sono accantonati su richiesta del senatore Mascitelli. Respinto il 5.1, su proposta dei Relatori, le Commissioni convengono di accantonare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6 (inclusi gli aggiuntivi) e 6-*bis*, in vista della riformulazione di alcune proposte.

In proposito, al fine di non alimentare attese che potrebbero non essere soddisfatte, il sottosegretario POLILLO precisa che una volta individuati gli emendamenti sui quali potrà esprimere un parere favorevole, il Governo proporrà ai presentatori degli altri emendamenti riferiti agli articoli 6 e 6-*bis* l'invito a ritirarli.

Dopo l'accantonamento degli emendamenti 7.1, 8.1 e 8.2, previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti identici 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, nonché l'emendamento 8.7, mentre gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.0.5 e 9.0.6 sono accantonati, su richiesta del senatore DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*. Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, mentre è approvato il 9.0.8, identico al 9.0.9 e al 9.0.10, su cui il Governo si rimette alla Commissione e i Relatori esprimono parere favorevole.

Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4.

L'emendamento 10.5 è accantonato.

L'emendamento 10.7 è posto in votazione ed è respinto. Accantonati gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.8, mentre sono accantonati gli identici 11.9, 11.10 e 11.11, su richiesta del sottosegretario POLILLO. Contrari i Relatori e il rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti identici 11.12 e 11.13, l'11.14, l'11.15, gli identici 11.16 e 11.17, nonché l'11.18, del quale il senatore CICOLANI *(PdL)* annuncia la ripresentazione in Assemblea. Favorevoli i Relatori e il Governo, è approvato l'emendamento 1.19, mentre, previo avviso contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 11.20, gli identici 11.21 e 11.22, e l'11.23. Su richiesta del senatore CICOLANI *(PdL)* gli emendamenti 11.27 e 11.28 sono accantonati, come pure, si proposta del relatore MERCATALI *(PD)*, gli emendamenti 11.30 e 11.31. Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti l'11.29, l'11.32, l'11.33 e l'11.34. Accantonati gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, le Commissioni riunite respingono l'11-*bis*.0.1, sul quale i Relatori e il rappresentante del Governo si erano pronunciati in senso contrario. Gli emendamenti 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3 e 11-*bis*.0.4 sono accantonati, come pure l'11.0.1 e l'11.0.2. L'emendamento 12.0.2 è respinto. Accantonato il 13.1, con il parere contrario dei Relatori e del Governo, sono respinti gli identici 13.2 e 13.3.

I Relatori e il rappresentante del Governo si pronunciano favorevolmente sull'emendamento 13.6, che viene posto in votazione ed è accolto, previa dichiarazione di voto contraria del senatore MASCITELLI *(IdV)* e, in dissenso dal Gruppo, dei senatori MORANDO *(PD)* e LEGNINI *(PD)*.

Su proposta del senatore MASCITELLI *(IdV)*, l'emendamento 13.7 è accantonato. Anche il 13.9 è accantonato, mentre sono respinti, con l'avviso contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, i restanti emendamenti all'articolo 13, ad eccezione del 13.22, che viene accantonato su proposta del relatore MERCATALI *(PD)*, in considerazione delle riserve espresse dalla senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB)* e del senatore MORANDO *(PD)*; in proposito, il sottosegretario POLILLO precisa che il secondo periodo dell'emendamento deve intendersi nel senso che la prosecuzione delle attività di accertamento e riscossione fino alla scadenza dei contratti è ammessa solo in quanto tali contratti scadano prima del termine del 31 dicembre 2012 indicato nel primo periodo, mentre sarebbe da escludersi una prosecuzione dei contratti oltre lo stesso termine.

L'emendamento 13.0.1 è accantonato, mentre gli identici 13-*bis*.1, 13-*bis*.2, 13-*bis*.3 e *13-bis*.4 sono respinti, come pure il 13-*bis*.5 e il 13-*bis*.6, previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo. Anche gli identici 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8 sono respinti, con

l'avviso contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, come pure il 14.9. Accantonato il 14.10, è respinto il 14.11. Gli emendamenti 14.12, 14.13, 14.14 e 14.15 sono accantonati, mentre il 14.18 e il 14.20 sono respinti. Dopo che il relatore MERCATALI *(PD)* ha ritirato gli emendamenti 14.21 e 14.22, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo sono respinti il 14.23 e il 14.25.

Dopo che i Relatori e il sottosegretario POLILLO hanno formulato parere contrario, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 15.1.

Sull'emendamento 15.2 i relatori MALAN *(PdL)* e MERCATALI *(PD)* formulano un parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MASCITELLI *(IdV)*, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 15.2.

Successivamente, viene messo in votazione e respinto l'emendamento 15.3.

Sull'emendamento 15.4 interviene la senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB)* per annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* sottolinea che il comma 5 dell'articolo 15 – che l'emendamento mira ad abrogare – proroga di sei mesi il termine per la soppressione dei contributi a carico degli enti locali in favore dell'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, nonostante tale Agenzia sia stata soppressa già con il decreto-legge n. 78 del 2010; al riguardo, rileva che il continuo susseguirsi di proroghe contraddice una decisione assunta dal Parlamento.

Dopo un intervento incidentale del senatore BIANCO *(PD)*, il senatore MORANDO *(PD)* fa presente che il comma 5 dell'articolo 15 rappresenta una delle varie disposizioni del decreto in cui si prevede la proroga dell'entrata in vigore di norme che, se attuate, favorirebbero una riduzione della spesa pubblica. Peraltro, sottolinea che sarebbe molto più trasparente, in presenza di criticità attuative, intervenire modificando direttamente la norma con cui era stata soppressa l'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, anziché ricorrere a continui interventi dilatori.

In conclusione, rileva come il comma 5 dell'articolo 5 si ponga in difformità rispetto ai principi ispiratori della procedura di *spending review*.

La senatrice ADAMO *(PD)* evidenzia come una delle motivazioni alla base della proroga consista nel fatto che la rivisitazione del ruolo dell'Agenzia di gestione dei segretari comunali e provinciali merita un approfondimento in una sede adeguata, come, ad esempio, il disegno di legge sulla cosiddetta «Carta delle autonomie», attualmente all'esame della commissione Affari costituzionali.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 15.4, interviene il senatore MASCITELLI *(IdV)* per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.5, volto a sopprimere il comma 6 dell'articolo 15, ove si proroga il termine per il mantenimento, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle provincie di Monza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato.

Al riguardo, ritiene che l'emendamento poggi su motivazioni sia tecniche che politiche, richiamando l'attenzione del Governo circa la necessità di chiarire il proprio atteggiamento sul futuro delle istituzioni provinciali.

Il relatore MERCATALI *(PD)*, giudicando fondate le argomentazioni formulate dal senatore Mascitelli, propone l'accantonamento dell'emendamento.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il presidente VIZZINI dispone l'accantonamento della proposta 15.5.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono, poi, gli emendamenti da 15.6 a 15.15. L'emendamento 15.13 è accantonato.

Su proposta della senatrice ADAMO *(PD)*, l'emendamento 15.18 è accantonato.

La senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB)* annuncia il voto favorevole sull'emendamento 15.0.2 che, previa formulazione del parere contrario dei Relatori e del Governo, viene respinto.

Successivamente, dopo la formulazione del parere contrario dei Relatori e del Governo, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 15.0.3.

Il presidente VIZZINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1, unitamente all'emendamento 29.100 di analogo contenuto.

Previa formulazione dell'avviso contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono, poi, gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

Il presidente VIZZINI dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 18.0.1.

La senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB)* chiede chiarimenti sulla decisione di dichiarare improponibile l'emendamento 18.0.2.

Il presidente VIZZINI precisa che l'emendamento non contiene nella proroga di termini legislativi.

Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, viene messo in votazione e respinto l'emendamento 19.1.

Su richiesta del sottosegretario POLILLO, il presidente VIZZINI sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 12,55.

Il sottosegretario POLILLO annuncia l'intenzione del Governo di presentare, in coordinamento con i Relatori, alcune proposte emendative.

Il relatore MALAN *(PdL)* conferma tale intendimento.

Il senatore BRICOLO *(LNP)* chiede chiarimenti sui contenuti degli emendamenti preannunciati, ricordando la necessità di acquisire il parere della Commissione bilancio sui profili finanziari.

La senatrice INCOSTANTE *(PD)* chiede se i Relatori o il Governo siano in grado di anticipare le materie oggetto delle future proposte emendative, in modo da favorire un prosieguo ordinato dell'esame degli emendamenti non ancora votati.

Il senatore MORANDO *(PD)* invita la Presidenza a fissare un termine, auspicabilmente nella giornata odierna, entro il quale i Relatori o il Governo dovranno presentare le proprie ulteriori proposte, fermo restando che, a prescindere dall'iniziativa formale, tali emendamenti dovranno comunque essere forniti di relazione tecnica.

Il presidente VIZZINI propone, pertanto, di fissare, per le ore 20 di oggi, il termine entro il quale il Governo, ovvero i Relatori, dovranno presentare le ulteriori proposte emendative, stabilendo che, entro le ore 14 di lunedì 13 febbraio, dovranno essere presentati gli eventuali subemendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Si procede, poi, alla votazione degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 21.

Previa formulazione del parere contrario da parte dei Relatori e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 21.1 a 21.0.12.

Il presidente VIZZINI dispone, poi, l'accantonamento dell'emendamento 22.1.

Previa formulazione del parere contrario da parte dei Relatori e del Governo, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 22.3 a 22.5.

Vengono, poi, accantonati gli emendamenti da 22-*bis*.1 a 22-*bis*.9.

Il sottosegretario POLILLO invita il presentatore a trasformare l'emendamento 22-*bis*.0.6 in un ordine del giorno.

Il senatore LEGNINI *(PD)* acconsente alla richiesta ed il relativo ordine del giorno viene accolto dal Governo.

Previa formulazione del parere contrario da parte dei Relatori e del Governo, sono distintamente messi in votazione e respinti gli emendamenti 26.1, 26.2 e 26.3.

Viene, poi, disposto l'accantonamento dell'emendamento 26.0.1.

Previa formulazione del parere contrario da parte dei Relatori e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 27.1 e 27.4.

Gli emendamenti 27.6 e 27.7 vengono accantonati.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 27.8, viene accantonato l'emendamento 27.9.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 27.10 e 27.11.

Il senatore MASCITELLI *(IdV)* chiede alla Presidenza di rivedere il giudizio di improponibilità sull'emendamento 27.12.

Il presidente VIZZINI, alla luce di un esame più approfondito, dichiara ammissibile l'emendamento 27.12 e ne dispone l'accantonamento.

Successivamente, previo parere contrario dei Relatori e del Governo, viene respinto l'emendamento 27.13.

Il relatore MERCATALI *(PD)* invita i presentatori a trasformare gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2, riguardanti il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, in appositi ordini del giorno.

I senatori LEGNINI *(PD)* e ZANETTA *(PdL)* acconsentono alla richiesta e trasformano i rispettivi emendamenti 27.0.1 e 27.0.2 in un ordine del giorno, accolto dal Governo.

Viene, poi, accantonato l'emendamento 27.0.3.

Gli identici emendamenti 28.1 e 28.2 sono messi contestualmente in votazione e respinti.

La senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB)* interviene, in dichiarazione di voto, sull'emendamento 28.3, annunciando il voto favorevole.

Previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 28.3 è respinto.

Viene, poi, messo in votazione e respinto l'emendamento 28.0.1.

I Relatori e il rappresentante del Governo si esprimono negativamente sull'emendamento 28.0.11, su cui la Presidenza dispone l'accantonamento.

Il senatore SANNA *(PD)* ritira l'emendamento 28.0.13.

Successivamente, previo parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 29.1 a 29.24.

L'emendamento 29.26 viene accantonato.

Su richiesta del senatore ZANETTA *(PdL)*, viene disposto, poi, l'accantonamento dell'emendamento 29.27.

Viene, poi, accantonato l'emendamento 29.28.

Gli emendamenti 29.29 e 29.30, posti distintamente in votazione, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Dopo che la Presidenza ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 29.31 e 29.32, il presidente AZZOLLINI interviene sull'emendamento 29.33, chiedendo al Governo di accogliere un ordine del giorno derivante dalla trasformazione della proposta.

Il sottosegretario POLILLO accoglie l'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 29.33.

Previa formulazione di un parere contrario da parte dei Relatori e del Governo, sono respinti gli emendamenti 29.34 e 29.35.

L'emendamento 29.36 è accantonato.

Con il parere favorevole dei Relatori e del rappresentante del Governo, le Commissioni riunite approvano la proposta emendativa 29.38.

Previa formulazione del parere contrario dei Relatori e del Governo, sono, quindi, respinti gli emendamenti da 29.39 a 29.48.

La senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB)* annuncia il voto favorevole sull'emendamento 29.49.

Il presidente AZZOLLINI, nell'annunciare il voto contrario, rileva che il tema sollevato dall'emendamento in questione è senz'altro apprezzabile, trattandosi della proroga di un credito d'imposta in favore del Mezzogiorno, ma che tuttavia la questione deve essere affrontata in altra sede, considerate le criticità di carattere finanziario.

Il relatore MALAN *(PdL)* formula un parere contrario su tale emendamento.

L'emendamento 29.49, messo in votazione, viene respinto.

Sono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 29.50 e 29.52.

Dopo che il relatore MERCATALI *(PD)* ha ritirato il proprio emendamento 29.53, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 29.54, 29.55 e 29.56.

Su proposta dei Relatori, la Presidenza accantona gli identici emendamenti 29.57 e 29.58.

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono, quindi, respinti gli emendamenti da 29.59 a 29.64.

Su proposta del relatore MALAN *(PdL)*, viene accantonato l'emendamento 29.65.

Accogliendo la richiesta del senatore MURA *(LNP)*, il presidente VIZZINI dispone, poi, l'accantonamento della proposta 29.66.

Successivamente, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, è, quindi, respinto l'emendamento 29.72.

Dopo che la Presidenza ha disposto l'accantonamento degli identici emendamenti 29.76 e 29.77 e del 29.78, le Commissioni riunite, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, respingono gli emendamenti 29.87 e da 29.93 a 29.96.

Su richiesta del senatore LEGNINI *(PD)*, e con l'avviso favorevole del relatore MERCATALI *(PD)*, viene, poi, accantonato l'emendamento 29.100.

In seguito, sono accantonati anche gli emendamenti 29.101 e 29.102.

L'emendamento 29.103, messo ai voti, viene respinto, mentre gli emendamenti 29.104 e 29.106 sono accantonati.

Dopo che la Presidenza ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 29.107, con separate votazioni e previo parere contrario dei Relatori e del Governo, sono respinti gli emendamenti 29.108, 29.109, 29.110 e 29.111, nonché gli emendamenti 29.0.2 e 29.0.4.

L'emendamento 29-*bis*.1 è accantonato insieme all'emendamento 29-*bis*.3.

Successivamente, il relatore MALAN *(PdL)* trasforma il proprio emendamento 29-*bis*.0.1 in un ordine del giorno accolto dal Governo.

Si rimette, altresì, al Governo sull'emendamento 29-*bis*.0.2.

Su richiesta del sottosegretario POLILLO, l'emendamento 29-*bis*.0.2 viene accantonato.

In seguito, con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 29-*bis*.0.12 e 29-*bis*.0.13.

Dopo che la senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB)* ha annunciato il voto favorevole, le Commissioni riunite, previa formulazione del parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, respingono l'emendamento 29-*bis*.0.16.

L'emendamento 29-*bis*.0.17 decade per assenza dei proponenti.

Con il parere contrario dei Relatori e del rappresentante del Governo, vengono quindi messi in votazione e respinti gli emendamenti 29-*bis*.0.18, 29-*bis*.0.21, 29-*bis*.0.22, 29-*bis*.0.26 e 29-*bis*.0.33.

La Presidenza dispone, infine, l'accantonamento dell'emendamento 29-*bis*.0.38, identico al 29-*bis*.0.2, già accantonato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3124

ordini del giorno

G/3124/1/1 e 5
INCOSTANTE, ADAMO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha disposto la soppressione, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, dell'INPDAP e dell'ENPALS, con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

il comma 2 del suddetto articolo 21, prevede che con specifici decreti di natura non regolamentare da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi sono trasferite all'INPS, con conseguente incremento della dotazione organica dell'INPS. Tale sarà pari al numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi. Tuttavia in riferimento alle posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, il medesimo articolo 21, comma 2 dispone che esse non siano trasferite e che costituiscano eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165;

tale disposizione configura una inspiegabile diversità di trattamento per le medesime tipologie di lavoratori a seconda che siano state impiegate presso l'INPS o presso INPDAP ed ENPALS;

l'articolo 1, comma 6-ter del provvedimento in esame, stabilisce che l'INPS, con riferimento al personale soprannumerario, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo, proceda al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

alla luce di quanto esposto, al fine di garantire il completo riassorbimento presso l'INPS delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze, sembra necessario un ulteriore intervento di coordinamento delle varie disposizioni citate;

impegna il Governo:

ad assumere tempestivamente tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire che, al termine del riassetto organizzativo e funzionale di cui sarà protagonista l'INPS ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, venga in ogni caso conseguito il riassorbimento presso l'INPS delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

G/3124/2/1 e 5
MERCATALI, *Relatore*

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è un organo di rilevanza costituzionale, previsto dall'articolo 99 della Costituzione;

l'articolo 23 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 8, reca modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 in materia di composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

la modifica della composizione del CNEL in corso di consiliatura potrebbe comportare l'interruzione della sua attività istituzionale oltre che il possibile insorgere di controversie e ricorsi da parte dei consiglieri che verrebbero a decadere nel corso del regolare mandato loro conferito per la durata della consiliatura;

l'insorgere di ricorsi e controversie comporterebbe per lo Stato un costo ben superiore al risparmio previsto dalla riorganizzazione che peraltro resta nella disponibilità del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e non risulta chiaramente determinato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire il naturale decorso della consiliatura in atto e ad applicare le norme di cui all'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di nuova composizione del CNEL, solo a decorrere dal prossimo rinnovo del CNEL.

G/3124/3/1 e 5

ANTEZZA, MERCATALI, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Il Senato,

premesso che:

numerose imprese dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno si trovano ad affrontare, da molti mesi, gravissimi problemi economici e finanziari a seguito della comunicazione da parte di Equitalia servizi Spa di inadempienze per vizi sostanziali e formali legati alle modalità di utilizzo e riscossione del credito d'imposta per investimenti;

gran parte di queste imprese, molte delle quali di piccola e media dimensione, hanno avviato e concluso investimenti in beni strumentali sulla base delle agevolazioni d'imposta previste dall'articolo 8 della legge 23 novembre 2000, n. 388, rispettando le varie procedure previste per ciascuna fase dell'investimento e per la riscossione dei relativi contributi, ad eccezione del mancato o ritardato invio del modello di comunicazione valutaria statistica (015) previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con ciò incorrendo in un'inadempienza di natura esclusivamente formale;

il modello 015 è stato istituito per permettere all'amministrazione finanziaria di acquisire alcuni dati necessari al monitoraggio del flussi di spesa connessi al credito d'imposta per investimenti e, quindi, non direttamente legati all'attuazione dei suddetti investimenti strumentali; Equitalia servizi Spa, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che prevedono la verifica da parte del soggetti pubblici di tutti gli adempimenti formali connessi al pagamento di benefìci a soggetti privati, ha provveduto al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti per tutti i soggetti che non hanno provveduto all'invio del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione ha determinato, di fatto, una situazione di paralisi finanziaria per le imprese interessate, molte delle quali rischiano ora un assurdo fallimento, ivi comprese quelle che alla data del 31 dicembre 2002 avevano già compensato per intero il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati e che successivamente a tale data non hanno avviato ulteriori investimenti;

su tale tematica il precedente Governo, in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2009, aveva accolto un ordine del giorno impegnandosi alla soluzione della problematica descritta in premessa; a tale impegno formale, tuttavia, non era seguita alcuna adozione dei necessari provvedimenti, per ragioni presumibilmente di natura finanziaria;

impegna il Governo:

a stabilire, in tempi brevi, limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, che – nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data – lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS;

a stanziare le risorse necessarie all'attuazione della predetta disposizione, da destinarsi esclusivamente in favore del soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro il 30 gennaio 2012, di durata non inferiore a 30 giorni.

G/3124/4/1 e 5
VITALI, ANDRIA

Il Senato,

premesso che:

il 19 dicembre 2011 le associazioni di categoria del trotto, del galoppo e degli ippodromi hanno inviato una lettera al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti per denunciare la situazione di crisi drammatica del mondo dell'ippica che a partire dall'inizio del prossimo anno rischia la chiusura delle attività;

la drastica riduzione per il 2012 dello stanziamento che l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI, ex UNIRE) destina a corse, allevamento e gestione degli ippodromi mette tutta la filiera ippica italiana nelle condizioni di non avere un futuro, con migliaia di persone private di lavoro e quindicimila cavalli da destinare al macello con effetti disastrosi sull'indotto e con l'impossibilità da parte dello Stato di introitare, come è avvenuto nel 2011, circa 180 milioni di euro di imposte;

gli ippodromi hanno dichiarato la propria disponibilità a riavviare temporaneamente le loro attività, seppur in perdita, nel caso in cui il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali avviasse un percorso di ristrutturazione del settore non più rimandabile;

le condizioni di profonda difficoltà del settore ippico vengono ormai da lontano, almeno da quando lo Stato, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 1998 in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha trasferito dall'UNIRE al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione delle scommesse sulle corse dei cavalli senza la tutela e gli investimenti che sarebbero stati necessari per evitare la riduzione de-

gli spettatori negli ippodromi e dei volumi di gioco come invece è avvenuto in altri Paesi;

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha costruito sulle reti di raccolta delle scommesse ippiche buona parte del grande sviluppo del gioco pubblico promuovendo e valorizzando tipologie di giochi che, non avendo alcuna fili era da sostenere, hanno fidelizzato il grande pubblico grazie ad una percentuale di premi enormemente più alta;

la raccolta totale dai giochi per il 2011 è stata pari a 80 miliardi di euro, di cui 11 destinati all'erario; risulta pertanto difficile pensare che non si possano reperire le risorse necessarie a salvare il settore dell'ippica italiana in funzione di una sua profonda ristrutturazione secondo criteri di trasparenza delle corse, l'applicazione tempestiva delle sanzioni della giustizia sportiva, la qualità e la selezione degli impianti e degli operatori, gli investimenti finalizzati ad aumentare l'efficacia, l'autonomia e la competitività del settore seguendo le indicazioni elaborate dalle «Linee di indirizzo strategico per il rilancio dell'ippica italiana» del 29 luglio 2009, elaborato dal dicastero agricolo con il concorso delle associazioni di categoria e rimasto, fino ad ora inattuato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assicurare anche per l'anno 2012 il necessario finanziamento al settore ippico prorogando l'applicazione delle disposizioni legislative che gli attribuiscono quota parte delle entrate derivanti dai giochi e le scommesse pubbliche ovvero, in caso contrario, ad individuare nuove fonti di finanziamento che consentano l'effettiva trasformazione e ristrutturazione del settore per il superamento della crisi che investe l'intera filiera e garantire un orizzonte pluriennale alle componenti maggiormente qualitative della stessa.

G/3124/5/1 e 5

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Il Senato

premesso che:

la drastica riduzione per il 2012 dello stanziamento che l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI, ex UNIRE) destina a corse, allevamento e gestione degli ippodromi mette tutta la fili era ippica italiana nelle condizioni di non avere un futuro, con migliaia di persone private di lavoro e quindicimila cavalli da destinare al macello con effetti disastrosi sull'indotto e con l'impossibilità da parte dello Stato di introitare, come è avvenuto nel 2011, circa 180 milioni di euro di imposte;

le condizioni di profonda difficoltà del settore ippico vengono ormai da lontano, almeno da quando lo Stato, con il decreto del Presidente

della Repubblica n. 168 del 1998 in attuazione della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha trasferito dall'UNIRE al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione delle scommesse sulle corse dei cavalli senza la tutela e gli investimenti che sarebbero stati necessari per evitare la riduzione degli spettatori negli ippodromi e dei volumi di gioco come invece è avvenuto in altri Paesi;

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha costruito sulle reti di raccolta delle scommesse ippiche buona parte del grande sviluppo del gioco pubblico promuovendo e valorizzando tipologie di giochi che, non avendo alcuna fili era da sostenere, hanno fidelizzato il grande pubblico grazie ad una percentuale di premi enormemente più alta;

la raccolta totale dai giochi per il 2011 è stata pari a 80 miliardi di euro, di cui Il destinati all'erario; risulta pertanto difficile pensare che non si possano reperire le risorse necessarie a salvare il settore dell'ippica italiana in funzione di una sua profonda ristrutturazione secondo criteri di trasparenza delle corse, l'applicazione tempestiva delle sanzioni della giustizia sportiva, la qualità e la selezione degli impianti e degli operatori, gli investimenti finalizzati ad aumentare l'efficacia, l'autonomia e la competitività del settore seguendo le indicazioni elaborate dalle «Linee di indirizzo strategico per il rilancio dell'ippica italiana» del 29 luglio 2009, elaborato dal dicastero agricolo con il concorso delle associazioni di categoria e rimasto, fino ad ora inattuato;

impegna il Governo:

ad assicurare anche per l'anno 2012 il necessario finanziamento al settore ippico prorogando l'applicazione delle disposizioni legislative che gli attribuiscono quota parte delle entrate derivanti dai giochi e le scommesse pubbliche ovvero, in caso contrario, ad individuare nuove fonti di finanziamento che consentano l'effettiva trasformazione e ristrutturazione del settore per il superamento della crisi che investe l'intera filiera e garantire un orizzonte pluriennale alle componenti maggiormente qualitative della stessa.

G/3124/6/1 e 5

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative sono stati valutati gli effetti della riforma previdenziale recentemente introdotta con l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, in particolare per quanto attiene l'impatto della medesima sulle situazioni di crisi produttiva e riduzione degli organici, sia nell'ambito delle riorganizzazioni industriali che della pubblica amministrazione;

in relazione a ciò, sono stati rivisti alcuni aspetti della riforma pensionistica su cui si erano evidenziate criticità relative alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici espulsi a seguito dei processi di ristrutturazione e crisi sopradescritti;

considerato che:

l'indicazione degli effetti finanziari attesi dalle diverse e molteplici disposizioni del richiamato articolo 24, in termini aggregati e indistinti per quanto concerne le norme contenute nei primi 20 commi, un complesso e articolato pacchetto di misure che avrebbe meritato un attento ed approfondito esame parlamentare, non consente una puntuale valutazione degli effetti finanziari di ciascuna singola misura;

ciascuna delle disposizioni in questione attiene a diritti, obblighi, aspettative e progetti di vita che coinvolgono una pluralità spesso vastissima di cittadini e lavoratori ed ha spesso rilevanza critica rispetto al buon esito e alla sostenibilità individuale e sociale della crisi in corso;

un corretto e trasparente procedimento decisionale, soprattutto quando attiene a questioni tanto diffuse e di rilievo sociale, non può prescindere da una puntuale conoscenza degli effetti diretti e indiretti che le nuove disposizioni possono determinare sia sulla condizione materiale degli interessati sia per quanto riguarda le conseguenze amministrative e finanziarie per le pubbliche amministrazioni coinvolte;

è stata valutata nel corso della discussione parlamentare l'opportunità di introdurre ulteriori modifiche finalizzate a garantire una maggiore equità e sostenibilità economica e sociale dei provvedimenti disposti, alle quali si è ritenuto di non poter dare seguito nell'immediato per ragioni di sostenibilità finanziaria;

impegna il Governo:

a fornire un quadro dettagliato e periodico dell'impatto finanziario delle singole misure adottate nel breve e nel lungo periodo, tenuto conto della coorte di persone coinvolte e degli effetti pluriennali previsti che si determinano con riferimento a ciascuna delle misure contenute nella recente riforma pensionistica, anche alla luce delle modifiche apportate dal presente provvedimento.

G/3124/7/1 e 5
TANCREDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 3124, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998) e successive modificazioni, al comma 4 stabilisce che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario;

il persistere del blocco delle assunzioni, per le sedi universitarie che, per aspetti meramente amministrativo-contabili (regolati dal rapporto spese fisse/fondo di finanziamento ordinario MIUR), sono considerate non «virtuose» crea grave nocumento alla carriera dei ricercatori e dei professori di II fascia (professore associato) che hanno conseguito l'idoneità al ruolo superiore (professore di II o di I fascia, rispettivamente) sottoponendosi a concorsi pubblici (prevalentemente banditi nel 2008);

queste procedure comparative sono state, peraltro, regolate dalle norme transitorie varate dal precedente governo per migliorare i criteri di valutazione in senso meritocratico (sorteggio dei componenti della commissione, oggettività dei criteri di valutazione, rilievo dei parametri di merito, eccetera);

si tratta, dunque, di garantire a questi soggetti un diritto legittimo al riconoscimento della qualità scientifica e delle competenze acquisite, certificate attraverso una procedura concorsuale pubblica, tenutasi spesso in sedi diverse da quelle nelle quali erano in servizio, in linea con le aspettative del rigore e del merito;

l'avvio del nuovo sistema di *governance* degli Atenei, crea un clima di totale incertezza e vuoto regolamentare, che richiede tempo per essere colmato e che rende ancora più concreta la preoccupazione degli idonei di non poter trovare una collocazione nell'ambito della propria struttura entro il termine previsto per la scadenza delle idoneità;

tutto ciò si potrebbe superare prendendo atto che il passaggio di fascia costituisce, nei fatti, una semplice progressione di carriera e che pertanto non dovrebbe essere assimilato ad una nuova assunzione ed incorrere nel blocco. Ancora più paradossale sarebbe considerarlo tale quando questo passaggio si realizza all'interno dello stesso Ateneo, in quanto, il costo del passaggio di fascia sarebbe limitato al solo differenziale di stipendio: nei primi anni di servizio praticamente nullo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che in deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-

sive modificazioni, gli Atenei possano procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci.

G/3124/8/1 e 5

D'Ambrosio Lettieri, Tancredi, Amoruso, Morra, Nessa, Mazzaracchio, Saccomanno, Licastro Scardino, Gallo

Il Senato,

premesso che:

il comparto agricolo vive da alcuni anni una crisi profonda e diffusa che ha raggiunto livelli ormai insostenibili per gli agricoltori;

in particolare gli operatori del settore registrano un preoccupante calo dei prezzi alla produzione a cui corrisponde una esplosione dei prezzi per il consumatore: chi acquista un prodotto agricolo, in media, paga un prezzo aumentato del 200/400% rispetto al prezzo pagato all'agricoltore determinato, nella maggior parte dei casi, dalla grande distribuzione organizzata;

pertanto, i redditi derivanti dalle attività agricole risultano essere sistematicamente inferiori alla media dei redditi dei settori che operano la commercializzazione degli stessi e, in conseguenza, la sopravvivenza delle famiglie che vivono di agricoltura è sempre più a rischio;

inoltre, aumenta ogni giorno il numero delle aziende agricole che, stante tale stato di cose, sono costrette a chiudere con ciò causando anche il rischio «estinzione» per molte tipologie di lavori e lavoratori agricoli;

le aziende agricole lamentano da tempo difficoltà finanziarie dovute ad esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, di Inps e del fisco e che rischiano di compromettere l'esistenza dell'azienda stessa: sono 980 mila le aziende agricole che risultano esposte e, di queste, circa 700 mila sono nel Mezzogiorno d'Italia;

la crisi delle aziende agricole, che non hanno problemi di insolvenza, deriva, in gran parte, dalla mancanza di liquidità;

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 estende all'imprenditore agricolo due importanti istituti del diritto fallimentare quali l'accordo di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale, in precedenza a beneficio dei soli imprenditori commerciali, senza determinare l'effetto del fallimento;

i produttori agricoli in stato di crisi o di insolvenza trovano difficoltà ad accedere alla cosiddetta «sdebitazione» ossia agli accordi di ristrutturazione del debito e alla procedura di transazione fiscale in modo da ridisegnare i debiti sia con lo Stato sia con le banche e uscire da una crisi che può paralizzare l'intero comparto;

tale «sdebitazione», in particolare, consente la sospensione di tutti i pagamenti dovuti dall'impresa agricola entro l'anno – rate, operazioni creditizie, versamenti tributari, pagamento contributi – e la successiva rateizzazione a medio periodo (cinque anni) con interessi legali;

dette misure, però, pur positive nella teoria, si presentano complesse e farraginose e pertanto sono difficilmente applicabili nella pratica tanto da essere difficilmente utilizzabili dagli imprenditori agricoli;

lo stato di crisi in cui versa il settore agricolo ha indotto i governi di alcuni Paesi europei, come Francia e Germania, ad adottare un piano di sostegno del settore contenente misure finalizzate a sostenere le aziende agricole in crisi;

il nostro governo, al contrario, non ha posto in essere alcun intervento finalizzato al rilancio e alla crescita competitiva del settore agricolo;

il comparto agricolo, tuttavia, necessita di un grande piano di ristrutturazione e di rilancio che tenga conto anche delle modifiche della Politica agricola comune dopo il 2013;

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee ad agevolare l'applicazione delle norme previste nel decreto legge 6 luglio 2011 n. 68 in modo da renderle facilmente accessibili a tutti gli imprenditori agricoli;

ad adottare misure idonee a favorire l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli;

a prevedere una sospensione di tutti quei debiti che, dopo opportuna valutazione, risultino non solvibili per cause indipendenti dalla condotta dell'imprenditore agricolo;

a prevedere, di concerto con ABI e INPS e dopo opportuna valutazione, un piano di rientro per i debiti contratti dagli imprenditori agricoli per far fronte alla crisi.

G/3124/9/1 e 5
GIAMBRONE

Il Senato

premesso che:

il comma 13 dell'articolo 11 (Piano casa) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dispone che:

«Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza

da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

considerato che:

l'articolo 10, commi 1 e 2, della Costituzione dispone che:

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali».

l'articolo 117, comma 1 della Costituzione dispone che:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.»

ritenuto che:

la norma citata in premessa modifichi i requisiti per l'accesso dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introducendo elementi di discriminazione nei confronti della popolazione straniera e si ponga in contrasto con l'impianto costituzionale,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare, nella vigente normativa nazionale, gli elementi di discriminazione nei confronti della popolazione straniera e per verificare il rispetto principi costituzionali richiamati da parte delle normative regionali.

G/3124/10/1 e 5
GERMONTANI

Il Senato,

preso atto che l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al comma 25 ha previsto che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell'articolo 18

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato»;

valutato che in conseguenza di tale norma una persona con pensione di 1405 euro ha la rivalutazione al 100 per cento mentre un'altra con pensione di 1450 euro ha zero rivalutazione, due poteri d'acquisto quasi identici, uno è rivalutato l'altro no;

considerato oltretutto che due coniugi con due pensioni di 1405 euro hanno la rivalutazione al 100 per cento su un reddito familiare mensile di 2810 euro mentre due coniugi con un solo reddito familiare mensile di 1450 euro hanno zero rivalutazione, la famiglia con doppio potere d'acquisto ha la rivalutazione quella con la metà del potere d'acquisto non ha rivalutazione, questo a causa del sistema di tassazione individuale e non per nucleo familiare previsto dal nostro ordinamento;

impegna il Governo:

a valutare una più equa ripartizione dei sacrifici previsti dal comma 25 citato considerando il reddito familiare e non il reddito individuale ai fini del blocco delle perequazioni, destinando a tal fine le nuove risorse derivanti dalla lotta alla evasione.

G/3124/11/1 e 5

CASTIGLIONE, FLERES, SAIA

Il Senato,

premesso che:

– com'è noto, negli ultimi anni, la disciplina relativa alla spesa di personale ed alle nuove assunzioni effettuabili da parte degli enti locali è stata oggetto di numerose modifiche, l'ultima delle quali risulta dalle disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

– ad ogni modo, la norma di riferimento continua ad essere quella contenuta nell'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007), che ha dettato una nuova ed analitica regolamentazione, prevedendo, da un lato, l'obbligo di contenere la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, nei limiti dell'ammontare impegnato nell'anno 2004 e, dall'altro, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale, se non nei soli limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

– come riportato dallo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione nella risposta del 31 gennaio 2011 all'interrogazione n. 4-09009 presentata alla Camera dei deputati, si tratta di un limite

chiaro e coerente con l'intenzione del legislatore di contenere la spesa di personale negli enti locali, anche se la disposizione è alquanto rigida poiché vincola la spesa ad un anno di riferimento, il 2004, «sempre più lontano nel tempo»;

– i dati riferiti alla spesa del personale, per il Comune di San Vito Lo Capo (Trapani), inseriti nel rendiconto 2009, sono risultati superiori a quelli del 2004 in quanto l'amministrazione comunale nel corso dell'anno 2005, su precise disposizioni del legislatore siciliano (L.R. n. 21/2003 e Circolare assessoriale n. 39/2004) ha dovuto procedere alla stabilizzazione del personale precario appartenente al bacino degli *ex* LSD, con la stipula di contratti di lavoro *part time* e a tempo determinato;

– la predetta stabilizzazione è avvenuta in vigenza delle norme statali che consentivano la stabilizzazione a prescindere dalla spesa del personale sostenuta a vario titolo ed in vigenza di una specifica norma regionale e del decreto del D.G. n. 2588/2004/V/G del 30 dicembre 2004;

le disposizioni contenute nella legge n. 296/2006 – articolo 1, comma 562, dunque, sono successive all'adozione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione nel corso degli anni 2004/2005, in vigenza di disposizioni di legge che non prescrivevano particolari limiti alle assunzioni. Pertanto, i provvedimenti relativi alla stabilizzazione del personale precario, *ex* l.s.u., sono stati adottati nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in tema di assunzioni. Infatti, il processo di fuoriuscita del personale precario andava in deroga al blocco delle assunzioni per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 77 della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004;

inoltre, l'Amministrazione comunale, in vigenza delle disposizioni contenute nella citata legge n. 296/2006 non ha potuto provvedere a reintegrare il personale collocato in quiescenza, dal 2005 al 2008, pari a sette unità, riducendo di fatto la spesa del personale rispetto al 2004,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per far sì che i comuni possano procedere alla reintegrazione del personale in quiescenza senza incorrere allo sforamento della spesa;

in considerazione dell'effetto retroattivo della norma del 2006, a provvedere ad addizionare alla spesa del personale sostenuta nel 2004 l'ammontare della spesa sostenuta nel corso degli anni 2004 e 2005 per la stabilizzazione del personale appartenente al bacino degli *ex* l.s.u.;

a definire una linea interpretativa univoca da seguire nei casi di assunzione di personale nei comuni con meno di 5.000 abitanti non sottoposti al patto di stabilità interna e risolvere in via definitiva le problematiche evidenziate attraverso l'interrogazione n. 4-09009 citata in premessa.

G/3124/12/1 e 5

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

premesso che:

è necessario porre fine al contrasto giurisprudenziale concernente la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento;

in particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di Cassazione e del Corte Costituzionale, la norma, nel chiarire come le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo;

alla luce della sentenza n. 41/2011 della Consulta che ha ritenuto come non siano cristallizzate le posizioni dei docenti inseriti nelle graduatorie,

impegna il Governo:

a risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì, l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento;

a sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio per le casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

G/3124/13/1 e 5

POLI BORTONE, FLERES

Il Senato,

premesso che:

la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;

essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;

ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;

sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del leasing per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo:

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392/1941 relativo alle pigioni.

G/3124/14/1 e 5

POLI BORTONE, FLERES

Il Senato,

premesso che:

all'emittenza televisiva locale è stato riconosciuto il ruolo fondamentale delle tv private nell'informazione locale;

le somme originariamente stanziate a favore dell'emittenza locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, erano rapportate alle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione;

il citato articolo 10 prevede che i finanziamenti da erogare alle emittenti locali sono da prelevare dal canone Rai versato annualmente dai cittadini. Esso recita, infatti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206»;

tale legge fu approvata all'unanimità dal Parlamento in virtù del ruolo propulsivo rivestito dalle Tv locali nel sistema economico del Paese. Queste, pubblicizzando i prodotti delle Pmi, ne stimolano i consumi, determinandone la crescita dei fatturati e dei livelli occupazionali;

tagliare le risorse alle Tv locali, quindi, oltre a penalizzare il pluralismo dell'informazione, significherebbe frenare lo sviluppo dell'economia del Paese, il cui asse portante è proprio costituito dalle Pmi, che ne rappresentano il 70,8 per cento del valore aggiunto totale;

impegna il Governo:

a dare certezza alle norme contenute nella legge 422/93 e, conseguentemente, a dare attuazione, entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto di conversione n. 216/2011, alla disposizione contenuta nell'articolo 10 della citata legge che prevede la ripartizione del canone di possesso tra la Rai e le TV locali;

a fare in modo che anche l'emittenza locale, che dà prova di qualità del prodotto, possa essere messa in grado di operare attraverso finanziamenti da erogarsi con un programma triennale. Solo in tal modo le Tv locali potranno crescere e, insieme ad esse, potrà crescere il pluralismo e l'intero sistema economico del Paese.

G/3124/15/1 e 5

LATRONICO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge in esame detta disposizioni in materia di proroga dei termini di norma nel settore postale;

in particolare il comma 1 del citato articolo 21 del decreto-legge in esame, stabilisce che «1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 di-

cembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del predetto decreto.»;

si tratta quindi di fattispecie riconducibile alle diverse situazioni previste all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze emolumenti o retribuzione nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazione statali di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale ih regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

il comma 2 del citato articolo 23-*ter* stabilisce che il medesimo personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso Ministeri, o enti pubblici nazionali comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non possa ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto o anche soltanto per il rimborso delle spese più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito;

è di tutta evidenza, quindi, che anche al personale di cui all'articolo 21 del decreto legge in esame, in quanto comunque comandato presso le amministrazioni che rientrano nell'ambito applicativo del citato articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 23-*ter* che, in coerenza con quanto già riconosciuto dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico annuo onnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare rigorosa corrispondenza con la volontà della legge; tale intervento interpretativo è di assoluto rilievo al fine di consentire il corretto svolgimento dell'azione di ogni amministrazione/ente cui si applicano le disposizioni sopra richiamate le quali, in considerazione del fatto che possono contare anche su finanziamenti che non gravano interamente a carico delle finanze pubbliche, in quanto oggetto di contribuzioni esterne

al perimetro della pubblica amministrazione, vedrebbero diversamente penalizzato il loro impegno istituzionale per effetto di una legge che andrebbe a comprimere, qualora diversamente applicata, anche i compensi retributivi la cui erogazione non grava a carico delle finanze pubbliche ovvero vi grava in misura del tutto marginale. Di tal ché sarebbe del tutto iniquo un assoggettamento indiscriminato alle disposizioni di cui al citato articolo 23-*ter*, senza che venga preso in considerazione quanto effettivamente il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere incide, in misura percentuale, sul bilancio dello Stato;

quanto sopra anche in considerazione del fatto che qualora al citato personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge in esame, per effetto della proroga contenuta nel medesimo articolo 21, venga rinnovato il comando nelle more dell'inquadramento ivi previsto, tale rinnovo del comando determina comunque l'assoggettamento alle sopra richiamate disposizioni indicate nell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, le quali sono applicate ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 primo periodo dell'articolo 23-*ter*.

impegna il Governo:

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare, anche per il personale di cui all'articolo 21 del decreto legge in esame, la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 23-*ter* citato nelle premesse con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa come riconosciuta da questo stesso corpo legislativo nonché dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 primo periodo del medesimo articolo 23-*ter*, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico onnicomprensivo annuo effettivamente a carico delle finanze pubbliche quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche.

G/3124/16/1 e 5 (*già* em. 2.1)

LEGNINI, Mariapia GARAVAGLIA, BOSONE, BASSOLI, PINOTTI, ANDRIA, ARMATO, GRANAIOLA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 216 del 2011 (AS 3124),

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad assicurare che l'incarico di Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana non superi la data del 30 aprile 2012.

G/3124/17/1 e 5 (*già* em. 22-*bis*.0.6)

LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 216 del 2011 (AS 3124),

considerata urgente la necessità di provvedere affinché le banche di garanzia collettiva dei fidi e i confidi possano imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici, esistenti alla data del 30 giugno 2007,

impegna il Governo:

affinché il suddetto termine sia fissato al 31 dicembre 2011 e affinché i contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio alla data del 31 dicembre 2011, possano essere portati nelle riserve, senza vincoli di destinazione, valide per il computo del Tier 1 Ratio, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

G/3124/18/1 e 5 (*già* em. 27.0.1 e 27.0.2)

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO, ZANETTA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 216 del 2011 (AS 3124),

impegna il Governo:

ad adottare misure affinché i termini previsti dai commi 140 e 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per le comunicazioni al Ministro dell'economia e delle finanze degli elementi informativi per la verifica dell'equilibrio di finanza pubblica siano posticipati rispettivamente al 30 novembre e al 31 ottobre di ogni anno.

G/3124/19/1 e 5 (*già* em. 29.33)
AZZOLLINI, MAZZARACCHIO, TANCREDI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 216 del 2011 (AS 3124),

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a sospendere, fino al 31 ottobre 2012, l'esecutività delle procedure esecutive dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi, delle imposte e tasse non versati nelle annualità precedenti all'esercizio finanziario in corso da parte delle imprese agricole. Tale sospensione dovrebbe operare anche con riferimento agli interessi e alle sanzioni relative alle predette somme.

G/3124/20/1 e 5 (*già* em. 29-*bis*.0.1)
MALAN, *Relatore*

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 216 del 2011 (AS 3124),

impegna il Governo:

affinché l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, sia autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di quattro unità.

---

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1
De Luca

Al comma 1, sostituire le parole: «e all'art. 66, comma 3» *con le seguenti:* «e all'articolo 66, commi 3 e 5».

1.2
Bornacin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al comma 7 dell'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali essenziali, se con bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, potranno procedere ad assunzioni a termine nel rispetto delle ragioni tecnico-produttive-organizzative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.".»

All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.3
Valditara

All'articolo 1, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 66, comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle dieci università statali che, nell'anno riferito alle cessazioni di personale dal servizio, sono collocate nelle prime posizioni della graduatoria costituita sulla scorta degli indicatori di cui all'articolo 5, comma 3, lett. *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2010 n. 240".»

1.4

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 1, sopprimere il comma 4

1.5

BONFRISCO, SALTAMARTINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'efficacia delle graduatorie e delle idoneità dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e),* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

1.6

ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, CARUSO, COLLI, DE FEO, FIRRARELLO, SIBILIA

Al comma 4, dopo le parole: «L'efficacia delle graduatorie», *sono inserite le seguenti:* «e delle idoneità universitarie».

1.7

PARDI, DI NARDO, MASCITELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 settembre 2003», *con le seguenti:* «31 dicembre 2001».

1.8

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, AMORUSO, MORRA, NESSA, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, LICASTRO SCARDINO, GALLO

Al comma 4, dopo le parole: «31 dicembre 2012», *aggiungere il seguente periodo:* «Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni di personale attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento! prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione dei la-

voratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione».

1.9

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16/10/2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate – G.U IV serie speciale N. 101 del 30/12/2008, sono prorogate al 31/12/2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio.»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.10

OLIVA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16/10/2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso 1'Agenzia Entrate – G.D IV serie speciale N. 101 del 30/12/2008, sono prorogate al 31/12/2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione,

dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio».

1.11

MERCATALI, *Relatore*

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16 ottobre 2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 101, del 30 dicembre 2008, sono prorogate al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio».

1.12

LUMIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16 ottobre 2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia dell'Entrate – *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 101 del 30 dicembre 2008, sono prorogate al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del territorio e l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio».

1.13
LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16 ottobre 2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate – *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale N. 101 del 30 dicembre 2008, sono prorogate al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio».

1.14
BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'efficacia delle graduatorie di merito del 16 ottobre 2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate – *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale N. 101 de130 dicembre 2008, sono prorogate al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, 1'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio».

1.15
LUMIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Attingere, entro la data di scadenza, alla graduatoria del concorso pubblico per esami ad 80 posti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo, area funzionale terza, posizione econo-

mica Fl (*ex* Cl) del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, indetto con decreto ministeriale del 26 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 42 del 30 maggio 2008, mediante lo scorrimento della medesima fino al completamento della stessa. Ciò, per motivi di giustizia, equità, buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, stante l'esiguità del numero dei componenti la graduatoria».

1.16

LUMIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Attingere, entro la data di scadenza, alla graduatoria del concorso pubblico per esami ad 80 posti per l'accesso al profilo professionale di collaboratore amministrativo area funzionale terza, posizione economica Fl (*ex* Cl), del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, indetto con decreto ministeriale del 26 maggio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 42 del 30 maggio 2008, mediante scorrimento della medesima, almeno fino ad assumere 80 unità di personale, come previsto nel bando di concorso. Ciò, per motivi di giustizia, equità, buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione».

1.17

MASCITELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sono prorogate al 31 dicembre 2012, le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996 del 28 aprile 2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo l, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

1.18

PROCACCI, ASCIUTTI, LATORRE, Vittoria FRANCO, VITA, SOLIANI, BEVILACQUA, Mariapia GARAVAGLIA, COLLI, GIAMBRONE, DE FEO, MARCUCCI, FIRRARELLO, POLI BORTONE, SIBILIA, VILLARI, D'AMBROSIO LETTIERI, BUBBICO, CAROFIGLIO, AMORUSO, COSTA, MARITATI, GALLO, LICASTRO SCARDINO, MONGIELLO, MAZZARACCHIO, TEDESCO, MORRA, ASTORE, NESSA, TOMASELLI, SACCOMANNO, ARMATO, ANDRIA, FOLLINI, LEGNINI, INCOSTANTE, ANTEZZA, CHIURAZZI, VICECONTE, DE LUCA, SANNA, SCANU, SBARBATI, DI GIACOMO, BARBOLINI, BLAZINA

Al comma 5, sopprimere le parole da: «a tal fine» *fino alla fine del comma.*

1.19

BEVILACQUA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. le graduatorie di cui all'articolo 2-*bis* della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformante in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni.

5-*ter*. Il personale delle istituzioni a A.F.A.M. che ha maturato 20 anni di servizio continuativo con la qualifica di Direttore, mantiene la stessa carica a tempo indeterminato e comunque fino alla maturazione del diritto di quiescenza.

5-*quater*. Il presente provvedimento non è utile, per il periodo dallo gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, ai fini della maturazione delle posizioni stipendi e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, in conformità all'articolo 4 comma 73 della legge 12 novembre 2011, n. 183; pertanto lo stesso non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato».

1.20

LATRONICO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».

1.21

BOSCETTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Al personale educativo e scolastico degli enti locali, ed al personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili coinvolto in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, a decorrere dall'anno 2013, le disposizioni dell'articolo 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

1.22

PROCACCI, ASCIUTTI, LATORRE, Vittoria FRANCO, VITA, SOLIANI, BEVILACQUA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, COLLI, GIAMBRONE, DE FEO, MARCUCCI, FIRRARELLO, POLI BORTONE, SIBILIA, VILLARI, D'AMBROSIO LETTIERI, BUBBICO, CAROFIGLIO, AMORUSO, COSTA, MARITATI, GALLO, LICASTRO SCARDINO, MONGIELLO, MAZZARACCHIO, TEDESCO, MORRA, ASTORE, NESSA, TOMASELLI, SACCOMANNO, ARMATO, ANDRIA, FOLLINI, LEGNINI, INCOSTANTE, ANTEZZA, CHIURAZZI, VICECONTE, DE LUCA, SANNA, SCANU, SBARBATI, DI GIACOMO, BARBOLINI, BLAZINA

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis.* In linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le università statali completano le procedure concorsuali e di valutazione comparativa indette precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità relative alla chiamata, la nomina in ruolo

e la presa di servizio previste dalla normativa vigente al momento della loro indizione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

1.23

MUSSO, GALIOTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e Il fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».

1.24

SALTAMARTINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».

1.25

FIORONI, RUSCONI, LEGNINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MONGIELLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci e quindi senza alcun onere per la finanza

pubblica, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.».

1.26

FIORONI, RUSCONI, LEGNINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MONGIELLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il limite all'incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, non si applica alle assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori universitari di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel caso in cui optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

1.27

CHIURAZZI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per i soggetti idonei in procedure di valutazione comparativa di I e di II fascia ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, e successive modificazioni, sono prorogati le disposizioni ai fini delle procedure relative alla presa di servizio previste dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso per il quale sono risultati idonei, anche in deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nei bilanci degli atenei».

1.28

Vittoria FRANCO, RUSCONI, LEGNINI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BLAZINA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fa-

scia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».

1.29

LUMIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per le assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori universitari di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, non si applica il limite all'incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e si destina a tal fine quota parte dei fondi già previsti dall'art. 1 , comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

1.30

MORRA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2003 n. 132».

1.31

TANCREDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori

associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».

1.32
TANCREDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».

1.33
BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico e di regime delle decorrenze, il termine di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il personale del comparto scuola è prorogato al 31 agosto 2012».

1.34
TANCREDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci, anche in deroga al limite di cui all'articolo

5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».

1.35
MALAN, *Relatore*

Sopprimere il comma 6.

1.36
CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere il comma 6.

1.37
CARLINO, PARDI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. AlÌarticolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al Ministero dell'interno al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche attraverso la copertura delle carenze di organico del personale permanente, ed anche al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul lavoro a tempo determinato, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, prosegue nella stabilizzazione del personale volontario già utilmente collocato nella graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 1996 del 2008 ed al contempo, assieme alle parti sociali, individua idonee procedure selettive che nell'ottica del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, assicurino il graduale assorbimento nei ruoli del personale permanente anche del personale volontario escluso dalla precedente procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età nonostante l'elevata anzianità di servizio maturata nel corso degli anni prestando servizio nel Corpo nazionale dei vigili del Fuoco".

2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Al fine di evitare l'ulteriore aumento del numero dei vigili del Fuoco volontari, nonché consentire il contenimento della spesa pub-

blica con conseguenziale maggiore disponibilità finanziaria da destinare alla stabilizzazione del personale volontario, i corsi di addestramento teorico pratico di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, finalizzati al reclutamento di nuovo personale volontario, si intendono cessati dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa".

3) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, le parole: "non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "viene richiamato in servizio dall'Amministrazione nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato".".».

1.38

PISTORIO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 3, comma 90, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "28 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

6-*ter*. Ai commi 10 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "triennio 2010-2012" sono sostituite dalle seguenti: "quinquennio 2010-2014"».

1.39

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015.».

1.40

D'Ambrosio Lettieri, Tancredi, Amoruso, Morra, Nessa, Mazzaracchio, Saccomanno, Licastro Scardino, Gallo, Costa, Battaglia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I termini e le modalità previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , sono prorogati al 31 dicembre 2012».

1.41

Esposito, Tancredi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la proroga del termine relativo alla scadenza dell'incarico di cui al presente comma anche allo scopo di garantire maggiore continuità finalizzata ad una migliore razionalizzazione organizzativa, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 aprile 1959 n. 189, con esclusione della sola procedura ivi richiamata al primo periodo per l'adozione del provvedimento di rinnovo, si applicano, con effetto a decorrere dal mandato in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alla fattispecie di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per la quale il rinnovo dell'incarico in attuazione del presente comma, è disposto con la medesima procedura già stabilita per la nomina.».

1.42

Latronico

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la proroga del termine per la scadenza dell'incarico di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche allo scopo di garantire maggiore continuità finalizzata ad una migliore razionalizzazione organizzativa, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 aprile 1959, n. 189, con esclusione della sola procedura ivi richiamata al primo periodo per l'adozione del provvedimento di rinnovo, si applicano, con effetto a decorrere dal mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al citato incarico di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il quale il rinnovo dell'incarico in attuazione del presente

comma, è disposto con la medesima procedura già stabilita per la nomina.».

1.43

D'Ambrosio Lettieri, Tancredi, Amoruso, Morra, Nessa, Mazzaracchio, Saccomanno, Licastro Scardino, Gallo, Costa, Ferrara, Carloni, Incostante

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 16, comma 8, della legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e al fine di favorire il buon andamento della propria amministrazione, sono fatte salve le procedure concorsuali definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali".».

1.44

Zanda, Legnini, Mercatali, Bastico, Marcenaro, Mauro Maria Marino, Negri, Della Seta, Leddi, Ceccanti, Bassoli, Biondelli, Anna Maria Serafini, Amati, Donaggio, Nerozzi

Al comma 6-bis, *dopo le parole*: «si applicano» *inserire le seguenti:* «, anche in deroga all'articolo 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 5 settembre 2011, n. 149,».

Conseguentemente, dopo il comma 6-bis *aggiungere il seguente:*

«6-*bis.1.* Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-*bis*, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'armo 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

1.45
VITALI

Al comma 6-bis, *dopo le parole:* «educativo e scolastico» *aggiungere le seguenti:* «sanitario ed assistenziale».

1.46
GIAMBRONE

Al comma 6-bis, *dopo le parole:* «e successive modificazioni», *aggiungere le seguenti:* «nonché le disposizioni dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

1.47
BARBOLINI, LEGNINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Al comma 6-bis, *sostituire le parole:* «lettera *b)*» *con le seguenti*: «lettera *b)* e *f)*».

1.48
INCOSTANTE, LEGNINI, ANDRIA, ARMATO, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA

Al comma 6-bis, *dopo le parole:* «legge 5 maggio 2009, n. 42» *aggiungere le seguenti:* «ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.49
GIAMBRONE

Al comma 6-bis *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nell'anno 2012 gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati ad applicare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le proce-

dure di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

1.50
VITALI

Dopo il comma 6-bis, *inserire il seguente:*

«6-*bis.1.* Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai comuni per l'emergenza neve e relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima».

1.51
DI GIACOMO

Dopo il comma 6-bis, *aggiungere il seguente:*

«6-*ter.* A decorrere dall'anno 2013, in deroga alle previsioni vigenti in materia di assunzione del personale è attivata la procedura di stabilizzazione del personale già operante presso le Regioni e gli enti locali ai sensi delle Ordinanze di protezione civile n. 3253/2002 e n. 3279/2003, compatibilmente con la capacità di spesa dei rispettivi bilanci».

1.52
Mauro Maria MARINO, NEGRI, MARCENARO

Dopo il comma 6-bis, *aggiungere il seguente:*

«6-*bis.*1. Al fine di assicurare gli *standard* minimi di servizio scolastico e garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali per l'accesso all'istruzione e alla tutela dell'infanzia di cui agli articoli 31 e 34 della Costituzione, per tutto il 2012, in deroga all'articolo 7 comma 2 lettera *d)* del decreto legislativo 5 settembre 2011, n. 149, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'Ente locale inadempiente può procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato ai soli fini dell'espletamento delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21 comma 3, lettera *c)* e al comma 4 lettera *b),* della legge 5 marzo 2009 n. 42. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.53

GIAMBRONE

Al comma 6-ter, al primo periodo, dopo la parola: «soprannumerario», *aggiungere le seguenti:* «e al personale dipendente di altre amministrazioni comandato presso l'INPS e presso gli enti soppressi di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e in servizio all'entrata in vigore del suindicato decreto legge,», *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad articolare il suindicato riassetto organizzativo e funzionale adottando i necessari provvedimenti per autorizzare, regolamentare e definire, previa verifica della disponibilità del lavoratore, il passaggio diretto all'Inps del suindicato personale comandato. L'Inps è autorizzato ad incrementare la dotazione organica di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di un numero di posti corrispondente anche alle unità trasferite ai sensi del presente comma. Nelle more della definizione del passaggio diretto del personale comandato, l'INPS è autorizzato a prorogare i comandi in scadenza».

1.54

NEROZZI

Al comma 6-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, il terzo e quarto periodo sono abrogati».

1.55

ZANETTA

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. È in facoltà dei funzionari della carriera diplomatica prorogare la permanenza in servizio fino al compimento dei 67 anni di età con effetto dalla entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'onere derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità).

1.56

CARLINO, PARDI

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare fino al 31 dicembre 2012 i rapporti di lavoro del personale in servizio alla data del 1º gennaio 2011 assunto a tempo determinato o con le tipologie contrattuali di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al Titolo VII, Capo I e Il, del medesimo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza».

1.57

MASCITELLI, PARDI

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare fino al 31 dicembre 2012 il personale in servizio alla data del 1º gennaio 2011 assunto a tempo determinato o con contratti di formazione lavoro, co.co.co e co.co.-pro, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigu-

rare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza».

1.58
MASCITELLI, PARDI

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere i seguenti:*

«6-*quater.* I lavoratori che abbiano maturato al 1º gennaio 2011 3 anni di attività nella pubblica amministrazione nei 5 anni antecedenti tale data, anche sotto forma di prestazioni in somministrazione, nonché i vincitori di concorso non assunti, sono collocati in liste provinciali o regionali ad esaurimento al fine di favorire il superamento della precarietà nella Pubblica Amministrazione, a cui le dette P.A. sono tenute ad attingere in via prioritaria.

6-*quinquies.* Il ricorso ai lavoratori inseriti nelle liste provinciali o regionali da parte delle amministrazioni, anche di Comparti diversi, nel rispetto dei limiti di spesa e bilancio vigenti, non potrà essere superiore ai tre anni in attesa della contestuale conclusione delle procedure di stabilizzazione; criteri e modalità di utilizzo ed assegnazione dei lavoratori interessati saranno stabiliti in sede di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6-*sexies.* Nelle more del confronto di cui al comma precedente, eventuali ricorsi a forme di lavoro non standard, previa la verificata assenza di profili compatibili nelle graduatorie di vincitori di concorso vigenti, sarà permesso per un periodo massimo di sei mesi e fino ad una quantità non superiore al 4% della dotazione organica complessiva».

1.59
MASCITELLI

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere i seguenti:*

«6-*quater.* Il Ministero dell'Interno al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche attraverso la copertura delle carenze di organico del personale permanente, ed anche al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul lavoro a tempo determinato, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, prosegue nella stabilizzazione del personale volontario già utilmente collocato nella graduatoria di cui al D.M. n. 1996 del 2008 ed al contempo, assieme alle parti sociali, individua idonee procedure selettive che nell'ottica del buon andamento e della imparzialità della pubblica

amministrazione, assicurino il graduale assorbimento nei ruoli del personale permanente anche del personale volontario escluso dalla precedente procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età nonostante l'elevata anzianità di servizio maturata nel corso degli anni prestando servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

1.60

CARLINO, PARDI

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere i seguenti:*

«6-*quater.* Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano nei confronti del personale dell'ANAS SpA adibito ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *a),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6-*quinquies.* All'onere di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6-*sexies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.61

GIAMBRONE

Dopo il comma 6-ter*, aggiungere il seguente:*

«6-*quater.* Il divieto di cui al comma 7, dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si applica con riferimento ai processi di stabilizzazione di cui al comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai commi 550 e 551 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 90 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il richiamato divieto non si applica con riferimento alle assunzioni disciplinate dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dall'articolo

3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».

1.62
GALIOTO

Dopo il comma 6-ter*, aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Fino a quando non saranno emanati i criteri per la definizione delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001 e all'articolo 1, comma 29 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di ottenere un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane con conseguente riduzione della spesa pubblica, i provvedimenti di comando del personale non dirigente di altre amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono automaticamente prorogati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.63
GALIOTO

Dopo il comma 6-ter*, aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. La graduatoria del concorso pubblico a centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica Cl, indetto con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 42 serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010, è prorogata al 31 dicembre 2015».

1.64
GALIOTO

Dopo il comma 6-ter*, aggiungere i seguenti;*

«6-*quater*. All'articolo 14, comma 26-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì fatta salva la graduatoria del concorso pubblico a centosette posti nei ruoli del personale

dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica Cl, indetto con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010, i cui beneficiari rientrano nelle risorse umane da individuare ai sensi dei decreti di cui al primo periodo".

6-*quinquies.* Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia di cui al comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, nell'ambito delle intese di cui al comma 26-*sexies*, lettera *a)* del medesimo decreto, le Regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attingono alla graduatoria del concorso pubblico a centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica Cl, indetto con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie, speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010.

I beneficiari della chiamata:

a) non partecipano alla valutazione comparativa per titoli, di cui al comma 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

b) non sono sottoposti alla disciplina di cui al comma 26-*octies* dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni».

1.65

GIULIANO

Al comma 6-ter*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «È fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 10 gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,

rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale già vacanti o che si rendono vacanti a decorrere dal 1º gennaio 2012 per cessazioni dal servizio».

1.66

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

All'articolo 1, dopo il comma 6-ter*, aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009-2010" e le parole: "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014" e "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" sono inserite le seguenti "e i successivi semestri aggiuntivi" e dopo le parole: "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonchè i docenti in possesso di una abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.67

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 6-ter*, aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. I professori universitari dopo il collocamento a riposo, a domanda, possono restare in servizio per tre anni in posizione di fuori ruolo senza oneri per l'ateneo di appartenenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

1.68

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI, PISTORIO

Dopo il comma 6-ter*, aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Gli effetti del comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vengono prorogati al 31 dicembre 2012 ed estesi anche ai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con decreto 28 settembre 2007, n. 137, che abbiano superato l'esame di Stato e che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il 1º dicembre 2007».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.69

FERRARA, FLERES, CENTARO

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-*bis*, della legge n. 122 del 2010 alle finalità dell'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, aggiungere il seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9,

comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", destinando a tal fine risorse pari a 19 milioni di euro».

1.70

FERRARA, FLERES, CENTARO

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Al fine di prorogare gli interventi di cui all'articolo 9, comma 15-*bis,* della legge n. 122 del 2010 alle finalità dell'elenco 3 di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, aggiungere il seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

1.71

FERRARA, FLERES, CENTARO

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera *b)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2013».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.72

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge lo settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009/2010" e "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014" e "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

e) al comma 3, le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" e "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A" e "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

1.73

De Luca

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano al personale educativo e scolastico degli enti locali e al personale *ex* LSU coinvolto in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede per l'anno 2012 fino a concorrenza degli oneri mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.74

Nerozzi, Roilo, Blazina, Ghedini, Passoni, Treu

Dopo il comma 6-ter *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. È fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale già vacanti o che si rendono vacanti a decorrere dal 1º gennaio 2012 per cessazioni dal servizio».

1.75

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 6-ter *aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. All'articolo 2 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 4-*ter* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis1*. Per le disposizioni di cui alla lettera *c)*, il termine di tre mesi è prorogato di un anno"».

1.76

BETTAMIO

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

«6-*quater*. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».

1.77

STRADIOTTO

Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

«Le proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo non si applicano all'INPS se non all'esito dell'avvenuto riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; è fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 può provvedere, in alternativa, anche mediante la soppressione di uffici di livello dirigenziale generale, applicando i principi di cui all'articolo

74, comma 1 lettera *a)* del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Le proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo non si applicano all'INPS se non all'esito dell'avvenuto riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21 comma 7 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. È fatto comunque divieto all'INPS, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto fino al completo riassorbimento di tutte le posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'INPS, al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 ,del 14 settembre 2011 può provvedere, in alternativa, anche mediante la soppressione di uffici di livello dirigenziale generale applicando i princìpi di cui all'articolo 74, comma 1 lettera *a)* del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008.

L'INPS, anche al fine di garantire i risparmi previsti dall'applicazione dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze dichiarate ai sensi ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rende indisponibili i posti funzione di livello dirigenziale generale che si rendono vacanti a decorrere dal 1º gennaio 2012 per cessazioni dal servizio e riduce la corrispondente dotazione organica».

1.78

BORNACIN

Dopo il comma 6-ter*, aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Al comma 110, dopo la lettera *a)*, aggiungere la seguente:

"*a*-bis) al comma 7, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo,

che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali essenziali, se con bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, potranno procedere ad assunzioni a termine nel rispetto delle ragioni tecnico-produttive-organizzative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368".".».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: "1.235" *con l'importo:* "1.200". All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione lineare sugli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.79

LATRONICO

Dopo il comma 6-ter*, aggiungere il seguente:*

«6-*quater*. Prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente e delle dotazioni organiche come risultanti all'esito della riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, utilizza le graduatori e relative alle procedure di passaggio tra le aree per il personale del Ministero previste dalla contrattazione collettiva nazionale concluse entro il 31 dicembre 2011, procedendo, previo colloquio selettivo, all'inquadramento nell'area superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2012, dei candidati la cui esclusione dalle prove di esame sia stata ritenuta illegittima a seguito di sentenze passate in giudicato. Resta fermo, ai fini economici, quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, ultimo periodo del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010.».

1.80

CONTINI, DINI, RUTELLI, AMATO, BALDASSARRI, CANTONI, MICHELONI, TONINI

Dopo il comma 6-ter, *aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-*quater*. È in facoltà dei funzionari della carriera diplomatica prorogare la permanenza in servizio fino al compimento dei 67 anni di età con effetto dalla entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'onere derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione li-

neare delle dotazioni di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità).

1.0.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* al comma 1:

a1) le parole: 'il biennio 2009/2010' sono sostituite dalle seguenti: 'per il biennio 2011-2012 e per il triennio 2012/2014';

a2) le parole: 'nell'anno accademico 2007/2008' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009';

a3) dopo la parola: '(SSIS)' sono inserite le seguenti: 'e i successivi semestri aggiuntivi' e 'ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n.85 del 2005';

b) al comma 2:

b1) le parole: 'il primo corso' sono sostituite dalle seguenti: 'il primo e il secondo corso';

b2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria';

c) al comma 3:

c1) le parole: 'nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A';

c2) le parole: 'ai corsi quadriennali sopra indicati' sono sostituite dalle seguenti: 'corsi quadriennali e biennali sopra indicati'".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012-2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 9 bis del presente articolo.

3. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.0.2

GALIOTO

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*quinquies.* Alla scadenza del terzo quadriennio di servizio ovvero alla scadenza della proroga concessa ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i giudici di pace in servizio che hanno ottenuto l'esito positivo del giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis* del presente articolo sono rinnovati nell'incarico per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno. Resta salva la cessazione dalle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età"».

1.0.3
LATRONICO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Proroga del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-*bis *del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "novanta";

b) al comma 3, ultimo capoverso, le parole: "L'assemblea", sono sostituite dalle seguenti: "Il Collegio Sindacale":

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli incarichi conferiti o rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, primo periodo.».

Art. 2.

2.1
LEGNINI, Mariapia GARAVAGLIA, BOSONE, BASSOLI, PINOTTI, ANDRIA, ARMATO, GRANAIOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2012», *con le seguenti:* «30 aprile 2012».

2.2
GRILLO, GALLO

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il termine dello gennaio 2012, previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal quale il compenso dei commissari o subcommissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile, è proro-

gato al 31 luglio 2012, al fine di completare le procedure di individuazione dei criteri in base ai quali erogare la parte variabile del compenso».

2.0.1

RUSCONI, LEGNINI, MERCATALI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BLAZINA, INCOSTANTE

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Dal 1º luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.».

2.0.2

VIESPOLI, FLERES

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Proroga incarico per i direttori di Conservatorio)

1. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Art. 3.

3.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «30 giugno 2012».

3.2

PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» *con le seguenti:* «30 giugno».

3.3

FIRRARELLO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli operatori economici le cui infrastrutture fisse siano state danneggiate dai fenomeni vulcanici del monte Etna verificatisi nel luglio 2001 ed ottobre 2002, possono richiedere agli enti regionali ed ai comuni concedenti diritti su aree proprie, la proroga delle concessioni in corso nel periodo emergenziale per una durata pari al medesimo periodo.

1-*ter*. Gli enti concedenti, al fine di garantire la prosecuzione delle attività, in difetto di un prevalente interesse pubblico alla diversa utilizzazione dell'area, prorogano alle medesime condizioni e previa rivalutazione dei canoni o corrispettivi secondo dati ISTAT a favore degli operatori economici le cui strutture sono state danneggiate da tali fenomeni, previa verifica delle condizioni territoriali ed ambientali. Alla fine del periodo di proroga le concessioni saranno assegnate col rispetto dei princìpi di evidenza pubblica».

3.4

CICOLANI

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo

delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale (funzionari ingegneri).

1-*ter*. Dall'attuazione di quanto previsto al comma 1-*bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, previsti in euro 1.165.000,00 annui, si provvede a valere sulle entrate di scopo per l'attività di vigilanza e controllo sulle dighe costituite dalle contribuzioni a carico degli utenti dei servizi.

1-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a prelevare semestralmente all'atto del versamento alle entrate dello Stato, da parte dei gestori delle dighe, del contributo per le attività di vigilanza e controllo svolte dalla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli oneri necessari al finanziamento di quanto previsto dal comma 1-*bis*».

3.5

DI GIACOMO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per la Regione Molise, sussistendone ancora le condizioni e anche in considerazione della gestione dei fondi di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011, fondi già impegnati al fine del completamento della ricostruzione post-sisma, l'ordinanza della Protezione Civile n. 3916 (articolo 6) del 30 dicembre 2010, relativamente al mantenimento della Struttura Commissariale, viene prorogata al 31 dicembre 2012, con la proroga dei conseguenti provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge n. 225/1992».

Art. 4.

4.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies,* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni della regione confinanti con province autonome in proporzione alla popolazione residente.

2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di beneficiari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal 2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già intervenuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme"».

Art. 4-*bis*.

4-*bis*.1

MASCITELLI, PARDI

Sopprimere l'articolo.

4-*bis*.2

BELISARIO, MASCITELLI, PARDI

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di rimborsi elettorali)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento" con le

seguenti: "è ridotto di un ulteriore 30 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento";

b) sopprimere il comma 3».

Art. 5.

5.1

COSTA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci e quindi senza alcun onere per la finanza pubblica,anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, qualora optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010».

Art. 6.

6.1

PASSONI, GHEDINI, TREU, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «13 milioni», *con le seguenti:* «20 milioni».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis) al comma 2, alinea, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento" e dopo le parole: "ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del de-

creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" sono aggiunte le parole: "ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, agli associati in partecipazione";

c-ter) al comma 2, lettera *b)* le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro";

c-quater) al comma 2, lettera *e),* dopo le parole: "31 dicembre 2009" sono aggiunte le parole: "31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011".».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

6.2

PASSONI, GHEDINI, TREU, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis) al comma 2, alinea, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 35 per cento" e dopo le parole: "ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" sono aggiunte le seguenti: "ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, agli associati in partecipazione";

c-ter) al comma 2, lettera *b)* le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro";

c-quater) al comma 2, lettera *e),* dopo le parole: "31 dicembre 2009" sono aggiunte le parole: "31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011"».

6.3
SALTAMARTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 70 del decreto-legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

a) al comma 1, secondo periodo, eliminare le parole: "in via sperimentale per l'anno 2010";

b) al comma 1-*bis* eliminare la parole: "in via sperimentale per gli anni 2009-2010».

6.4
SALTAMARTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», *con le seguenti:* «31 dicembre 2014».

6.5
COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009) n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2-*ter.* Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1 determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*quater.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 1.2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-*ter* e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede. con proprio decreto. alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel programma

"Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

6.6

FONTANA, BARBOLINI, LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, sono prorogate al 31 dicembre 2012, tramite corresponsione nell'anno 2012 anche dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2-*ter.* Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis,* determinato in euro 7 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.7

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per il solo personale della scuola le date di cui sopra sono differite, in considerazione dell'anno scolastico, al 31 agosto 2012 (anziché 31 dicembre 2011) e 1° settembre 2012 (anziché 1° gennaio 2012)"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6.8
MANTICA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 24, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "restano inoltre salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età" sono aggiunte le seguenti: "e per raggiungimento dei 40 anni di contribuzione"».

6.9
BOSCETTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, comma 6 lettera *c)* sostituire la parola: "2012" con la seguente: "2015"».

6.10
BORNACIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Al comma 14 dell'articolo 7-*ter* della legge 9 aprile 2009, n. 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano, infine, validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva"».

6.11
LATRONICO

*Sostituire il comma 2-*ter *con il seguente:*

«2-*ter.* Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva, in ragione di accordi individuali stipulati anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entrambi sottoscritti in data antecedente al 31 dicembre 2011, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafi ci e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011».

6.12

CASTRO, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU, DE LUCA, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 2-ter, *sostituire le parole da:* «anche i lavoratori il cui rapporto si sia risolto», *a:* «medesimo decreto ministeriale», *con le altre:* «anche i lavoratori la risoluzione del cui rapporto sia stata pattuita in accordi individuali ovvero in accordi collettivi di regolazione degli esuberi e del loro esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indipendentemente dalla data in cui esplichino i loro effetti, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di sottoscrizione degli accordi risulti da elementi oggettivi e certi;».

6.13

CAMBER, LENNA

Al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011» *con le parole:* «anche i lavoratori che, usufruendo dei benefici della legge

257/92 relativa all'esposizione al rischio amianto e derivati, ed accettando incentivi economici dall'azienda per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, abbiano presentato le proprie dimissioni irrevocabili entro la data del 31 dicembre 2011».

6.14

CAMBER, LENNA

Al comma 2-ter *sostituire le parole:* «anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011» *con le seguenti:* «anche i lavoratori che, accettando incentivi economici dall'azienda per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, abbiano presentato le proprie dimissioni irrevocabili entro la data del 31 dicembre 2011».

6.15

GERMONTANI

Al comma 2-ter *dopo le parole:* «anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto» *aggiungere le parole:* «, anche successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011».

E sostituire le parole: «comportato la decorrenza del trattamento medesimo» *con le parole:* «comportato la maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento».

6.16

CARLINO, PARDI

Al comma 2-ter *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: «in data antecedente al 31 dicembre 2011,» *sono soppresse;*

b) le parole: «di incentivo all'esodo» *sono soppresse*;

c) sostituire le parole da: «, a condizione» *fino a:* «decreto-legge n. 201 del 2011.», *con le seguenti:* «in data antecedente al 31 dicembre 2011.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6-*bis *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari)

1. A decorrere dallo gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate».

6.17
SAIA, FLERES

Al comma 2-ter *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: «in data antecedente al» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il»;

b) eliminare le parole: «sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile,»;

c) la parola: «ventiquattro» *è sostituita dalla seguente:* «trentasei».

6.18
LUSI, PISTORIO

Al comma 2-ter *sostituire le parole:* «antecedente al 31 dicembre 2011» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2011 compreso» *e le parole:* «decorrenza del trattamento medesimo» *con le seguenti: «maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità».*

Conseguentemente al comma 2-quinquies *sostituire le parole*: «al comma 2-*quater*» *con le seguenti:* «ai commi 2-*ter* e 2-*quater*».

6.19
BONFRISCO

Al comma 2-ter *sostituire le parole:* «in data antecedente al 31 dicembre 2011» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2011».

6.20
VIZZINI

Al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «in data antecedente al 31 dicembre 2011» *con le parole:* «entro il 31 dicembre».

Conseguentemente, dopo il comma 2-ter *inserire il seguente:*

«2-*ter.1.* All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Programma fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6.21

CASTRO, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU, DE LUCA, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «in data antecedente al» *con le seguenti:* «entro il».

6.22

TONINI

Al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «in data antecedente al» *con le seguenti:* «entro il».

6.23

DE LUCA

Al comma 2-ter*, dopo le parole:* «accordi collettivi di incentivo all'esodo» *inserire le seguenti:* «, valevoli anche per i lavoratori delle poste Italiane S.p.A.».

6.24

CARLINO, PARDI

Al comma 2-ter*, dopo le parole:* «organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *aggiungere le seguenti:* «o in ragione di crisi, fallimento o riorganizzazione aziendale».

6.25
BONFRISCO

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo» *con le seguenti:* «il lavoratore, applicando la previgente disciplina pensionistica, raggiunga i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica»;

b) al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «quarantotto mesi»;

c) dopo il comma 2-sexies*, aggiungere il seguente:*

«2-*septies*. All'articolo 24, comma 14, lettera *d)* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "nonché ai lavoratori che, avendo risolto entro il 31 dicembre 2011 il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione"».

6.26
VIZZINI

Al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «la decorrenza del trattamento» *con le seguenti:* «il diritto ai requisiti per il trattamento».

Conseguentemente, dopo il comma 2-ter *inserire il seguente:*

«2-*ter. 1.* All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Programma fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6.27
BONFRISCO

Al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «la decorrenza del trattamento medesimo» *con le seguenti*: «la maturazione dei diritti pensionasti».

6.28

ROILO, CASTRO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, FASANO, GHEDINI, GIULIANO, ICHINO, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «la decorrenza del trattamento medesimo» *con le seguenti:* «la maturazione dei requisiti».

6.29

ROILO, GHEDINI, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 2-ter*, sostituire le parole:* «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi».

Conseguentemente, dopo il comma 2-ter *aggiungere il seguente:*

«*2-ter.1.* Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter*, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.30

LUMIA

Al comma 2-ter*, è aggiunto il seguente periodo:* «L'articolo 24, comma 14, lettera *a)* del decreto-legge 16 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente il 31 dicembre 2011, ai lavoratori collocati in mobilità anche successivamente a tale data, a condizione che i citati accordi prevedessero – attraverso la relativa procedura – il collocamento in mobilità dei lavoratori che avrebbero maturato, sulla base della normativa vigente, i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e di cassa integrazione straordinaria».

6.31

SAIA, FLERES

Al comma 2-ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24, il beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24 si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi collettivi di ristrutturazione ovvero di incentivo all'esodo o di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti dalle comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri equipollenti e il lavoratore maturi, in base alla previgente disciplina pensionistica, i requisiti anagrafici e contributivi entro un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011».

Conseguentemente, all'articolo 6-bis *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Qualora quanto stabilito dal precedente comma non risulti sufficiente alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'ultimo periodo del comma 2-*bis)* dell'articolo 6, al relativo onere si fa fronte a carico del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni».

6.32

VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE, POLI BORTONE, SAIA

Al comma 2-ter*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono equiparati alla concessione del beneficio di cui al presente comma 1 lavoratori posti in cassa integrazione e in mobilità, con accordo stipulato entro il 31 dicembre 2011, per cessata attività produttiva».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6.33

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

Al comma 2-quater*, il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Al comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "Sulla quota" fino alla fine del comma sono soppresse».

6.34

PASSONI, GHEDINI, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 2-quater*, sopprimere le parole:* «entro il 31 dicembre 2017».

6.35

BEVILACQUA

Al comma 2-quater*, le parole:* «31 dicembre 2017» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2018».

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

6.36

BORNACIN

Al comma 2-quater*, secondo periodo, dopo le parole:* «da prestazione effettiva di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «compreso quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, capo IV, articolo 13, comma 8,».

6.37

CARLINO, PARDI

Al comma 2-quater*, secondo periodo, sopprimere la parola:* «obbligatoria».

6.38

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO

Al comma 2-quater*, secondo periodo, sopprimere la seguente parola:* «obbligatoria».

6.39

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO

Al comma 2-quater*, secondo periodo, sostituire le parole:* «obbligatoria per maternità» *con le seguenti:* «per maternità e paternità.».

6.40

CARLINO, PARDI

Al comma 2-quater*, secondo periodo, sostituire le parole:* «obbligatoria per maternità» *con le seguenti:* «per maternità e paternità».

6.41

GHEDINI, ROILO, CASTRO, LEGNINI, BONFRISCO, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 2-quater*, dopo le parole:* «astensione obbligatoria» *aggiungere le seguenti:* «e facoltativa».

Conseguentemente, al comma 2-quinquies*, sostituire le parole:* «15 milioni» *con le seguenti:* «25 milioni» *e le parole:* «140 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

6.42

GHEDINI, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 2-quater*, dopo le parole:* «cassa integrazione guadagni ordinaria» *aggiungere le seguenti:* «e straordinaria».

Conseguentemente, al comma 2-quinquies, *sostituire le parole:* «15 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni» *e le parole:* «140 milioni» *con le seguenti:* «160 milioni».

6.43

GHEDINI, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 2-quater, *dopo le parole:* «cassa integrazione guadagni ordinaria» *aggiungere le seguenti:* «e cassa integrazione in deroga».

Conseguentemente, al comma 2-quinquies, *sostituire le parole:* «15 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni» *e le parole:* «140 milioni» *con le seguenti:* «160 milioni».

6.44

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

Al comma 2-quater, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari di sa bili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992».

6.45

GIULIANO

Al comma 2-quater*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* », nonché i periodi intercorrenti tra la risoluzione di un precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, per i quali è consentita la facoltà di riscatto mediante contribuzione volontaria, in base alla legislazione vigente».

6.46

BIANCO, BASTICO

Al comma 2-quater, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché i periodi anzianità figurativa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2-quinquies, *apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole:* «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni di euro»; *sostituire le parole:* «140 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro».

6.47

ZANETTA

Al comma 2-quater, *aggiungere in fine, le seguenti parole:* «, nonché i periodi anzianità figurativa di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120».

6.48

GHEDINI, ROILO, CASTRO, LEGNINI, BONFRISCO, ADAMO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Al comma 2-quater, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché per i periodi di congedo straordinario fruiti dai familiari dei soggetti con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma

1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge 26 marzo 2011, n. 151».

Conseguentemente, al comma 2-quinquies, *secondo periodo, sostituire le parole:* «15 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni» *e le parole:* «140 milioni» *con le seguenti:* «145 milioni».

6.49
GALIOTO

Al comma 2-quater, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché i periodi intercorrenti tra la risoluzione di un precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, per i quali è consentita la facoltà di riscatto mediante contribuzione volontaria, in base alla legislazione vigente».

6.50
MERCATALI, *Relatore*

Al comma 2-quater, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché per rivalutazione contributiva ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257».

Conseguentemente, al comma 2-quinquies, *secondo periodo, sostituire le parole:* «15 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni» *e le parole:* «140 milioni» *con le seguenti:* «145 milioni».

6.51
MERCATALI, *Relatore*

Dopo il comma 2-quater, *aggiungere i seguenti:*

«2-*quater*.1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "entro il 31 dicembre 2011", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per il personale del comparto scuola, in coerenza con il calendario scolastico, entro il31 agosto 2012,".

2-*quater*.2. Agli oneri derivanti dal comma 2-*quater*.1, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 27 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista al-

l'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 1º febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-*quater.*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6, dopo le parole: «in materia di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «e di previdenza».

6.52

LEGNINI, PASSONI

Dopo il comma 2-quater *aggiungere i seguente:*

«2-*quater.*1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie dei lavoratori delle aziende della provincia di L'Aquila, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 14, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a*-bis) ai lavoratori delle aziende della provincia di L'Aquila collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Nel caso di accordi sindacali che prevedono la deroga dei centoventi giorni, previsti del comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, i lavoratori devono maturare i requisiti pensionistici non oltre il 2019;".

2-*quater.*2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-*quater.*1., valutati in 1,5 milioni di euro a decorrere 2013, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6.53

ROILO, GHEDINI, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LUMIA, BARBOLINI, FONTANA, BERTUZZI, PINOTTI

Dopo il comma 2-quater*, aggiungere i seguenti:*

«2-*quater.1.* All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed e*)* le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

2-*quater.2.* Agli oneri derivanti dal comma 2-*quater.1*, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.54

LEGNINI, ROILO, GHEDINI

Dopo il comma 2-quater*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater.1.* All'articolo 24, comma 14, lettera *e)* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge, 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012"».

6.55

BEVILACQUA

Dopo il comma 2-quater*, aggiungere il seguente:*

«2-*quater-bis.* Nel primo periodo dell'articolo 24, comma 10, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse le parole: "42 e i mese per gli uomini" e le parole: "per le donne". Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183".».

6.56
FLERES

Sopprimere il comma 2-sexies.

6.57
PINOTTI

Al comma 2-sexies*, sostituire le parole:* «31 maggio 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

6.58
MERCATALI, *Relatore*

Dopo il comma 2-sexies *aggiungere i seguenti:*

«2-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2-*octies*. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 2-septies, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*nonies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-*ter* e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere

risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

6.59

CARLINO, PARDI

*Dopo il comma 2-*sexies *aggiungere i seguenti:*

«2-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2-*octies*. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*novies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2.1.1 e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

6.60

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2-sexies *aggiungere i seguenti:*

«2-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.

2-*octies*. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*novies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2-*ter* e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

6.61

GALIOTO

Dopo il comma 2-sexies*, aggiungere il seguente:*

«2-*septies*. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. La contribuzione volontaria è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, sono disciplinate le modalità di ricongiunzione o di totalizzazione dei periodi concomitanti presso le diverse forme pensionistiche".».

6.62

MASCITELLI, PARDI, CARLINO

Dopo il comma 2-sexies*, aggiungere i seguenti:*

«2-*septies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, esclusivamente per le imprese situate in aree di crisi che abbiano sottoscritto patti territoriali o aziendali finalizzati alla ricollocazione del personale i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2012.

2-*octies*. All'onere di cui al comma 2-*septies*, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.63

BASTICO, LEGNINI, ROILO, GHEDINI, PASSONI, NEROZZI

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere i seguenti:*

«2-*septies.* All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio per assistere figli con disabilità grave di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-Iegge 26 marzo 2001, n. 151, che maturino i requisiti del quarantennio contributivo entro il biennio di permesso retribuito di cui alle norme citate".

2-*octies.* Agli oneri derivanti dal comma 2-*septies,* pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-*nonies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.64

ADAMO, VITA, GRILLO

Aggiungere il seguente comma:

«2-*septies.* All'articolo 2, comma 16-*ter,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012"».

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 2-quinquies, *al termine del primo periodo, dopo le parole:* «2-quater», *inserire le seguenti:* «e al comma 2-*septies»;*

all'articolo 6, comma 2-quinquies, *al secondo periodo, sostituire il numero:* «15» *con il seguente:* «18».

6.65

GIAMBRONE, CARLINO, PARDI

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi", sono aggiunte le seguenti: "per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in materia di lavoro», *aggiungere le seguenti:* «e di previdenza».

6.66

SALTAMARTINI

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "ed ai corpi e servizi di polizia locale". All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

6.69

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche al magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione».

6.70

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* All'articolo 24, comma 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013».

6.71
CASTIGLIONE, FLERES

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* Alla Tabella A del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "Lavori di segheria del marmo"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

6.72
CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il comma 562 è sostituito dal seguente:

"562. Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dall'anno 2006, ivi compreso il personale di cui al comma 558"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente. relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183. i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6.73
BORNACIN

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* Il comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 agosto 204, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della com-

ponente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale».

6.74

AMATI

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* Il termine per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è prorogato al 30 giugno 2012 per i periodi anteriori al 10 gennaio 2010».

6.75

ZANETTA

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente comma", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", i quali, ove fruiscano delle agevolazioni di cui al presente comma, non potranno svolgere, per conto proprio o di terzi, qualsivoglia attività a favore di soggetti operanti nel settore di provenienza del lavoratore"».

6.76

GIAMBRONE

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole: "dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2013"».

6.77
MASCITELLI

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autonomie regionali e locali, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei piani di rientro dai *deficit* sanitari, possono rinnovare al 31 dicembre 2012 i contratti di lavoro del personale sanitario in servizio alla data del 10 gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza.».

6.78
CASTRO

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* A decorrere dal 1º gennaio 2012, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente comma", e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", i quali, ove fruiscano delle agevolazioni di cui al presente comma, non potranno svolgere, per conto proprio o di terzi, qualsivoglia attività a favore di soggetti operanti nel settore di provenienza del lavoratore"».

6.79
BORNACIN

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano anche ai familiari di cui al comma 1 dell'articolo 3, degli invalidi inclusi quelli ancora in vita, sui loro trattamenti diretti pensionistici e di fine rapporto o equipollenti. Ai fini degli incrementi per la rideterminazione di detti trattamenti per i dipendenti appartenenti al comparto privato che abbiano presentato apposita domanda entro il 30 novembre 2007, è fatta comunque salva la possibilità, in luogo della percentuale di incremento del 7,5 per cento calcolata al momento del pensionamento, di conseguire la percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale relativa al passaggio, ancorché da

posizione apicale, alla qualifica immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre all'atto del pensionamento».

6.80

BORNACIN

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi».

6.81

BORNACIN

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».

6.82

LATRONICO

Dopo il comma 2-sexies, *aggiungere il seguente:*

«2-*septies.* All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

6.83

CARLINO, PARDI

*Dopo il comma 2-*sexies*, aggiungere il seguente:*

«2-*septies*. Per i lavoratori che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013».

6.84

CARLINO, PARDI

*Dopo il comma 2-*sexiess*, aggiungere il seguente:*

«2-*septies*. L'articolo 40, primo comma, numero 5, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 e l'articolo 7 del Regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sono abrogati».

6.0.1

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BLAZINA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«**Art. 6-*bis*.**

(Proroga per l'accesso alla professione dei laureati in ingegneria)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012».

6.0.2
Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, BLAZINA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«**Art. 6-*bis*.**

(Proroga per il funzionamento degli enti nazionali più rilevanti per la diffusione della cultura scientifica)

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2012 la validità della tabella triennale per il funzionamento degli enti nazionali più rilevanti per la diffusione della cultura scientifica prevista dalla legge 10 gennaio 2000, n. 6».

Art. 6-*bis*.

6-*bis*.1
GALIOTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-*bis*. È fatta salva la buona fede dei soggetti che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 14 e presentato la relativa istanza entro i termini previsti, anche qualora l'accoglimento formale della domanda da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, per ragioni a queste imputabili, non sia avvenuta entro le date ivi previste".».

6-*bis*.2
GIULIANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-*bis*. È fatta salva la buona fede dei soggetti che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 14, anche qualora la presentazione formale

della domanda da parte delle amministrazioni competenti, per ragioni a queste imputa bili, non sia avvenuta entro le date ivi previste".».

6-*bis*.0.1

SAIA, VIESPOLI, FLERES

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

1. All'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2012 si applicheranno le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di formalizzazione della risoluzione del rapporto di lavoro, ai soggetti per i quali detta risoluzione sia intervenuta per effetto di:

a) collocamento in mobilità ai sensi degli articolo 4 e 24 della legge 223 del 1991 e successive modificazioni e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223;

b) collocamento in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7 commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni;

c) accesso alle prestazioni straordinarie dei Fondi di Solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione delle prestazioni del Fondo;

d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sulla base di un accordo individuale avente data certa per i lavoratori che maturino i requisiti di accesso al pensionamento entro 60 mesi dalla data della risoluzione".».

6-*bis*.0.2

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Utilizzo delle economie realizzate dall'INPS)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti previdenziali, per comprovate esigenze organizzative, possono stipulare, con scadenza al 31 dicembre 2013, contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti con agenzie di somministrazione il cui onere nel biennio non può superare il limite del 50 per cento delle economie realizzate negli anni 2009, 2010 e 2011 con il collocamento in pensione del personale dipendente».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6-*bis*.0.3

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Utilizzo delle economie realizzate dall'INPS)

1. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero».

6-*bis*.0.4

FLERES

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Proroga accesso al pensionamento)

1. Il termine del 31 dicembre 2011 valevole per la determinazione dei requisiti di accesso e di regime di cui al 1° capoverso, del comma 14, dell'articolo 24, del decreto-legge n. 201, del 6 dicembre 2011, «Disposizioni urgenti per la crescita e il consolidamento dei conti pubblici», è prorogato al 31 dicembre 2012».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6-*bis*.0.5

FLERES

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Proroga contratti)

1. I contratti del personale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3829 del 2009 in scadenza il 31 dicembre 2011, sono prorogati alla data del 31 dicembre 2012.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6-*bis*.0.6

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

1. Al comma 24 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro e non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2012".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6-*bis*.0.7

CALDEROLI, MAZZATORTA, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

1. L'efficacia di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata sino alla data di percezione del trattamento pensionistico».

6-*bis*.0.8

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

1. Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dallo gennaio 2016";

b) al primo periodo, le parole: "nell'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2016";

c) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2013" e le parole: "dall'anno 2014", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti; "per l'anno 2017" e "dall'anno 2018";

d) al terzo periodo, le parole: "10 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2016".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6-*bis*.0.9

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Proroga dei termini in materia di pensioni)

1. Al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 10 gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2013";

b) al primo periodo, le parole: "nell'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2013";

c) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2013" e le parole: "dall'anno 2014", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per l'anno 2014" e "dall'anno 2015";

d) al terzo periodo, le parole: "10 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2013".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6-*bis*.0.10

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

*Dopo l'***articolo 6-*bis,*** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

1. Al comma 6, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2016".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6-*bis*.0.11

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

1. Al comma 6, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2013".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6-*bis*.0.12

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Proroga dei termini in materia di pensioni)

1. Al comma 3, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";

b) al secondo periodo, le parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2013".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6-*bis*.0.13

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Proroga dei termini in materia di soppressione degli enti previdenziali)

1. Al comma 3, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";

b) al secondo periodo, le parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dallo gennaio 2013".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6-*bis*.0.14

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

In considerazione della incorporazione dell'Inpdap e dell'Enpals nell'Inps i commi 12-*septies,* 12-*octies,* 12-*novies,* 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cessano di trovare applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici interessate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad eccezione delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni che ricongiungono la contribuzione versata con una posizione precedente presso l'INPS, per le quali le predette disposizioni restano in vigore sino alla definitiva equiparazione dei requisiti anagrafici

rispetto alle lavoratrici del settore privato, la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima».

6-*bis*.0.15

PINOTTI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

1. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'INAIL, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n 257 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo in caso di dolo dell'interessato accertato in via giudizi aIe con sentenza definitiva.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 . dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

6-*bis*.0.16
CASTRO

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.

2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015».

6-*bis*.0.17
FIORONI

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.

2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione «aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commer-

ciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015».

6-*bis*.0.18
GALIOTO

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Indennizzi per le aziende commerciati in crisi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.

2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015».

6-*bis*.0.19
GALIOTO

*Dopo l'***articolo 6-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Proroga in materia di trattamenti pensionistici)

1. Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, la nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora i relativi accordi siano intervenuti in data successiva al 6 dicembre 2011 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del mede-

simo articolo 24, non trova applicazione qualora gli accordi medesimi risultino sottoscritti in data antecedente, anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011».

Art. 7.

7.1

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. AlÌarticolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Per i capi di rappresentanza diplomatica che, ai sensi del periodo precedente, al 31 dicembre 2012 non hanno maturato tre anni di permanenza nella sede diplomatica, il suddetto termine è prorogato fino al compimento dei tre anni di servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2013"».

All'onere derivante dalla presente disposizione pari ad euro 193.430,00 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012- 2014, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7.2

BIANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "aver compiuto trentacinque anni di età".».

Art. 8.

8.1

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, PEGORER, GRANAIOLA, DE LUCA

Al comma 1, alla lettera a) *premettere le seguenti:*

«*0a)* all'articolo 1476, commi 2 e 3, sostituire ove ricorrono le parole: "ufficiali, sottufficiali e volontari" con le seguenti: "A) Ufficiali, B) Marescialli/Ispettori, C) Sergenti/Sovrintendenti e D) Graduati/militari di truppa";

01a) all'articolo 1477 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non sono eleggibili negli organi di rappresentanza militare di cui all'articolo 1476, comma 2, ì militari che ricoprano cariche elettive o di governo negli organi rappresentativi dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Le cause di ineleggibilità, di cui al presente comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno sei mesi prima della data di scadenza degli organi di rappresentanza militare.";

2) al comma 3, sostituire le parole: "immediatamente rieleggibili una sola volta" con le seguenti: "rieleggibili due sole volte";».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) *inserire le seguenti:*

«c-*bis*) all'articolo 2257, il termine del mandato dei delegati in carica nei consigli di rappresentanza militare, già prorogato al 30 aprile 2012 dall'art. 1, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è prorogato al 30 maggio 2012, al fine di assicurare l'immediata applicabilità delle modifiche di cui alle lettere *0a)* e *01a)* del presente comma;

c-*ter*) all'articolo 2257, aggiungere, in fine, il seguente comma "1-*bis*. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei Consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012.";».

8.2

TOTARO, PISCITELLI

Al comma 1, lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 1477, comma 3, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte";».

8.3

PISCITELLI, FLERES

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis) all'articolo 2257, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni diparte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

8.4

CARRARA

Dopo il comma 1, lettera c)*, inserire la seguente:*

«*d)* All'articolo 2257, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguente: "31 dicembre 2012"».

8.5

TOTARO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) all'articolo 2257, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

8.6

SALTAMARTINI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) all'articolo 2257, le parole: "30 luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

8.7

SALTAMARTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente

«3-*bis*. All'articolo 24 comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazione 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro il30 giugno 2012" sono sostituite con: "entro il 30 giugno 2014"».

Art. 9.

9.1

DE ANGELIS, DIGILIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al precedente comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme stanziate dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 13 milioni di euro, sono destinate al completamento delle azioni attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».

9.2

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, e per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria, le somme stanziate dall'articolo 9, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di 13 milioni di euro, sono destinate al completamento delle azioni attuate dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154».

9.0.1

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Proroga di termini in materia agricola)

1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2012, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

2. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2012 versando l'importo alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:

con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

9.0.2

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Proroga del credito di imposta per le imprese agricole)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1088 e 1089 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

9.0.3

POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Moratoria comparto agricolo)

1. Per le straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitori e di ogni natura e/o origine verso enti pubblici e/o assimilati ed istituti di credito degli agricoltori, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.

2. E altresì disposta la sospensione e/o attivazione delle procedure esecutive nei confronti degli agricoltori per le esposizioni debitorie di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

9.0.4

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Estensione della Cassa integrazione Agricola al settore della pesca marittima)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.5

De Angelis, Digilio

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Estensione CISOA agricola al settore della pesca marittima)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo».

9.0.6

De Angelis, Digilio

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Provviste di bordo per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera)

Alla lettera *b)* dell'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo le parole: "della nave" inserire: ", con l'eccezione del carburante per le imbarcazioni adibite alla pesca costiera,"».

9.0.7

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Attività sociali nelle aziende agricole e carattere di ruralità dei fabbricati adibiti per attività sociali e turistico-culturali)

1. Per le attività sociali svolte dagli imprenditori agricoli nella propria azienda, in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata e che deve rimanere comunque principale, l'Agenzia delle entrate definisce le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità ai fabbricati situati in aree agricole e utilizzati in modo continuativo dagli imprenditori agricoli per le attività sociali o turistico-culturali, svolte in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata, la quale deve rimanere comunque principale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

9.0.8

MALAN, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia")

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "anni 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2009-2012".

2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo la parola: "AGEA" sono aggiunte le parole: "sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o"».

9.0.9

PIGNEDOLI, MERCATALI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia")

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "anni 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2009-2012".

2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: "AGEA" sono aggiunte le seguenti: "sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o"».

9.0.10

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia")

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: "anni 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2009-2012".

2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo la parola: "AGEA" sono aggiunte le parole: "sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o"».

Art. 10.

10.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere il comma 2.

10.2
GUSTAVINO, GALIOTO

Al comma 2 sostituire le parole: «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

10.3
VALDITARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014».

10.4
FOSSON, GALIOTO

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

10.5
BALDASSARRI, D'UBALDO, VALENTINO

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai

progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2 comma 250 per la destinazione delle risorse.

5-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

10.6

GUSTAVINO, GALIOTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Ai concorsi per l'assunzione negli Istituti non trasformati si applica quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Limitatamente al personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N. addetto alla ricerca, la disciplina concorsuale prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il personale del Servizio Sanitario Nazionale viene adeguata, in relazione ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, con la previsione del possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero del dottorato di ricerca conseguito in area o su tematiche di ricerca pertinenti od affini al posto a selezione. Tale disciplina trova applicazione in via transitoria per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Non è consentita la mobilità del personale addetto alla ricerca reclutato con le modalità previste dal presente articolo, qualora sprovvisto dei requisiti specifici richiesti per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del SSN, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazione. I reclutamenti avvengono nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli Istituti e nel rispetto della programmazione regionale."».

10.7

TOMASSINI, Ignazio MARINO, SALTAMARTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "non è oggetto di cessione a fini di lucro ed";

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: ", e di quelli dell'autorità nazionale italiana";

c) al comma 6 le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni"».

10.8

GRAMAZIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione del personale addetto alle attività sanitarie nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera-universitaria effettua la ricognizione del personale socio-sanitario universitario in servizio presso l'Azienda; egli determina altresì i contingenti di personale universitario addetto alle funzioni amministrative e tecniche in servizio presso l'Azienda che sono ritenuti necessari per l'organizzazione aziendale e per il funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata, sentite al riguardo le organizzazione sindacali firmatarie del contratto nazionale del comparto università; la Regione entro i successivi trenta giorni verifica che la ricognizione e la determinazione dei contingenti rispondano agli *standard* regionali per le Aziende ospedali erouniversitarie, formulando al riguardo eventuali osservazioni; in relazione alla ricognizione così effettuata ed alle osservazioni della Regione il Rettore entro i successivi 15 giorni decreta l'assegnazione a tempo indeterminato di detto personale all'Azienda, ai sensi dell'articolo 70 comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n, 165; ove il personale universitario amministrativo e tecnico attualmente in servizio presso la singola Azienda ecceda i contingenti determinati dal Direttore generale, il Rettore provvede all'assegnazione nel rispetto dei contingenti, sentito il Direttore generale suddetto ed avuto riguardo dell'anzianità di servizio nell'Azienda; il personale così assegnato assume i doveri ed i diritti del personale aziendale. Il comma 5 dell'arti-

colo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è riassorbito dalla presente norma».

10.9
GRAMAZIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo sono svolti dal dirigente medico, di cui al successivo articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero costituito in Azienda."».

10.10
LATRONICO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è aggiunto, dopo il penultimo periodo, il seguente periodo: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo sono svolti dal dirigente medico, di cui al successivo articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero costituito in Azienda"».

10.11
D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, AMORUSO, MORRA, NESSA, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, LICASTRO SCARDINO, GALLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. L'articolo 1 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista i soggetti non vedenti diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'ar-

ticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e ai sensi della legge 1º febbraio 2006, n. 43. La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico"».

10.0.1

Alberto Filippi, Fleres

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Tracciabilità prodotti farmaceutici)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttivi dei principi attivi.

2. Il Ministero della salute definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2013.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2013 è consentita fino al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

10.0.2
Alberto FILIPPI, FLERES

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Princìpi attivi)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, come introdotto dal comma seguente.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

10.0.3
LATRONICO

*Dopo l'***articolo 10***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 10, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche in caso di esercizio

congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, anche di vendita di farmaci, a prescindere dal criterio della prevalenza».

Art. 11.

11.1
MORANDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.2
MENARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.3
Marco FILIPPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.4
CICOLANI, PALMIZIO, BETTAMIO, MENARDI, SPADONI URBANI, CONTI, CASOLI

Al comma 2, le parole: «30 giugno 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2012».

11.5
CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 269 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "per il triennio 2005-2007", sono sostituite con le seguenti: "2012-2014". Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si fa fronte a valere sulle

risorse di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

11.6

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

11.7

CICOLANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *c)*, dopo le parole: "approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete", sono soppresse le seguenti parole: "stradale ed";

2) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: "*f)* vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;";

b) al comma 3:

1) alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;";

2) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: "*d-bis)* approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità."».

11.8

CICOLANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 luglio 2012";

b) al comma 7, le parole: "Entro il 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 luglio 2012"».

11.9

BONFRISCO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2013. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1, corrispondenti al mancato introito del versamento annuo di 70 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti a carico del titolare della concessione in atto».

11.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, MOLINARI, SANTINI, PETERLINI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2013. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1, corrispondenti al mancato introito del versamento annuo di 70 milioni di euro all'entrata del bilancio

dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti a carico del titolare della concessione in atto».

11.11

DIVINA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge del 2008, n.59. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2013. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1, corrispondenti al mancato introito del versamento annuo di 70 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti a carico del titolare della concessione in atto».

11.12

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge del 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere».

11.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, MOLINARI, SANTINI, PETERLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge del 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2013. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del-

l'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere».

11.14

NANIA, BATTAGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1 Nell'articolo 357 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5, le parole: "siano pubblicati a decorrere da un anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "siano pubblicati a decorrere da due anni successivi" e le parole: "siano inviati a decorrere da un anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "siano inviate a decorrere da due anni successivi"».

11.15

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6.1. Gli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.16

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 6-bis *dopo la parola:* «culturale» *aggiungere le seguenti parole:* «e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse».

11.17

CICOLANI

Al comma 6-bis *dopo la parola:* «culturale» *aggiungere le altre:* «e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse».

11.18

DE TONI, PARDI

Al comma 6-quater*, sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «30 giugno 2012».

11.19

TANCREDI, MAZZARACCHIO, AZZOLLINI

All'articolo 11, aggiungere i seguenti commi:

«6.*quinquies*. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2012". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre, "2011" con "2012". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa i 8 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.*sexies*. L'articolo 16, comma 8, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, non si applica alle procedure già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente de-

finite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali».

11.20

PETERLINI, GALIOTO, SANTINI, PINZGER

Dopo il comma 6-quater*, aggiungere i seguenti:*

«6-*quinquies*. Al fine di garantire una migliore valutazione del finanziamento trasversale per la costruzione della galleria ferrovia del Brennero, il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6-*sexies*. Gli oneri derivanti dal comma 6-*quinquies*, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.21

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 6-quater*, aggiungere il seguente:*

«6-*quinquies.* All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al comma 14, al primo periodo, la parola: "trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "... 31 dicembre 2012";

3) al comma 15, al primo periodo, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012";

5) al comma 17, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5";

6) al comma 22, le parole: "dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dallo gennaio 2013"; le parole: "al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1º gennaio 2013"».

11.22

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

Dopo il comma 6-quater, *aggiungere il seguente:*

«6-*quinquies.* All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 12, ovunque ricorrano, le parole "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2013";

2) al comma 14, primo periodo, la parola: "trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

3) al comma 15, primo periodo, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2013";

4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012";

5) al comma 17, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5";

6) al comma 22, le parole: "dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2013" e le parole: "al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1º gennaio 2013"».

11.23

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 6-quater*, aggiungere il seguente:*

«6-*quinquies.* All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro le parole: "entro quarantotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi"».

11.24

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Dopo il comma 6-quater*, aggiungere il seguente:*

«6-*quinques.* Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

11.25

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Dopo il comma 6-quater*, aggiungere il seguente:*

«6-*quinques.* Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza infrastrutture sostanzialmente immutabili».

11.26

CICOLANI

Dopo il comma 6-quater *è aggiunto il seguente:*

«6-*quinquies.* Per le attività di cui al n. 80 della Tabella di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 28 ottobre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2006, n. 83, S.O.».

11.27

CICOLANI

Dopo il comma 6-quater *è aggiunto il seguente:*

«6-*quinquies.* Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 7,8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano nei confronti del personale dell'ANAS S.p.A. adibito ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

11.28

CICOLANI, Paolo FRANCO, BONFRISCO, STIFFONI

Dopo il comma 6-quater *è aggiunto il seguente:*

«6-*quinquies.* Per le concessioni, anche autostradali, la cui durata è correlata alla approvazione entro il 30 giugno 2013 di progetti preliminari o definitivi di opere oggetto delle concessioni stesse, il concedente e il concessionario hanno termine sino al 30 giugno 2014 per verificare gli effetti sul piano economico finanziario di concessione della mancata approvazione nel termine previsto».

11.29

ZANETTA

Dopo il comma 6-quater*, aggiungere il seguente:*

«6-*quinquies.* All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: "...trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ..." sono sostituite dalle seguenti: "... 1° gennaio 2013 ...";

2) al comma 14, al primo periodo, la parola: "trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "... 31 dicembre 2012";

3) al comma 15, al primo periodo, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ..." sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013 ..";

4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012";

5) al comma 17, le parole: "... trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5";

6) al comma 22, le parole: "dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2013 ..."; le parole: "al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "... alla data del 1° gennaio 2013 .."».

11.30

MERCATALI, *Relatore*

Dopo il comma 6-quater *aggiungere i seguenti:*

«6-*quinquies.* Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies,* comma 2-*bis,* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6-*sexsies.* Gli oneri derivanti dal comma 6-*quinquies,* in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato

da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».

11.31

LEGNINI, CARLINO

Dopo il comma 6-quater*, aggiungere il seguente:*

«6-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014 nei confronti del personale dell'ANAS S.p.A. adibito alla sicurezza e ai servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.32

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

Dopo il comma 6-quater*, aggiungere il seguente:*

«6-*quinquies*. Il termine di cui all'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", è prorogato di un ulteriore anno».

11.33

ZANETTA

Dopo il comma 6-quater*, aggiungere il seguente:*

«6-*quinquies*. Il termine di cui all'articolo 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel sup-

plemento ordinario n. 270/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2010, è prorogato di un ulteriore anno».

11.34
LATRONICO

Dopo il comma 6-quater*, è inserito il seguente:*

«6-*quinquies*. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro quarantotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi,"».

11.35
THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*quinquies*. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade di tipo A), le distanze di cui all'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere derogate, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS, nei seguenti casi:

a) qualora la strada insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili, dove insistono strutture dell'industria, del terziario o residenziali;

b) qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore (viadotto) rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante all'autostrada è già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

11.36
THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*quinquies*. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

11.37

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*quinquies.* Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

11.0.1

RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di contribuire alla realizzazione dell'evento "EXPO 2015", per i necessari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano, è autorizzata, in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno egli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno egli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.0.2

ADAMO, VIMERCATI, MERCATALI, CANTONI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, per le aree fabbricabili e i terreni agricoli, indicati alle lettere b) e c), comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinati alla realizzazione dell'evento Expo 2015, formanti oggetto di proprietà od altro diritto reale della Società Expo 2015 S.p.A, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differita al Io gennaio 2015.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 11-*bis*.

11-*bis*.0.1

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

*Dopo l'***articolo 11-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*ter*.

1. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sospeso per un identico periodo.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

11-*bis*.0.2

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

*Dopo l'***articolo 11-*bis*** *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*ter*.

1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2012, il termine per l'inizio dei lavori, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è stabilito in due anni e decorre dalla data del loro rilascio o comunque della loro formazione.

2. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2012, il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è prorogato di due anni, previa richiesta da presentare al comune competente.

3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche econo-

mico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

11-*bis*.0.3

ZANETTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*ter*.

(Proroga termine efficacia titoli abitativi)

1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2012 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è di due anni e decorre dalla data del loro rilascio o comunque della loro formazione.

2. Il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.

3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo».

11-*bis*.0.4

ZANETTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*ter*.

(Proroga convenzioni di lottizzazione)

1. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo».

Art. 12.

12.0.1

GALIOTO

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: "per il triennio 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per il quinquennio 2010-2014"».

Art. 13.

13.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere il comma 1.

13.2

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, DE LUCA, MAZZUCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2012,» *con le seguenti:* «Fino alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per il triennio 2012-2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.3

D'ALÌ

Al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

13.4

BALDINI, PISCITELLI, GRANAIOLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 37 del codice della navigazione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis.* In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un

indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tal caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49,"».

13.5

BALDINI, PISCITELLI, GRANAIOLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 49 del codice della navigazione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis.* Sono opere di facile rimozione o amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato"».

13.6

D'ALÌ

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

13.7

MASCITELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», *con le parole:* «30 giugno 2012».

13.8

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* In relazione alla norma di cui all'articolo 153, comma 2, decreto legislativo. n. 152 del 3 aprile 2006, tra i contributi a fondo perduto

in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti».

13.9

FLERES, POLI BORTONE, DE ANGELIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012". A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione di tutte le modifiche e le semplificazioni da introdurre al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi della Commissione di Vigilanza del Contratto di cui potrà far parte un rappresentante di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, sostituire le parole:* «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «1° gennaio 2013»;

2) *al comma 3*-bis, *sostituire le parole:* «al 30 giugno 2012» *con le seguenti:* «1° gennaio 2013»;

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «2 luglio 2012» *con le seguenti:* «1° gennaio 2013».

13.11

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

13.12

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

13.13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Al comma 3, le parole: «30 giugno 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2012».

13.14

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 3-bis, *sostituire le parole:* «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «30 giugno 2013».

13.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 3-bis, *sostituire le parole:* «al 30 giugno 2012» *con le seguenti:* «1º gennaio 2013».

13.16

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 3-bis, *inserire il seguente:*

«3-*quater*. Il contributo di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, è dovuto a decorrere dalla effettiva entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Eventuali contributi già versati verranno computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto».

13.17

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Al comma 4, sostituire le parole: «2 luglio 2012» *con le seguenti:* «2 luglio 2013».

13.18

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, MOLINARI

Al comma 4, sostituire le parole: «2 luglio 2012» *con le seguenti:* «1º gennaio 2013».

13.19

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 13, al comma 4, sostituire le parole: «2 luglio 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

13.20

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 4, sostituire le parole: «2 luglio 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

13.21

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-*bis*. Previa convenzione col servizio pubblico o col circuito organizzato di raccolta sono esonerati dall'iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli, che trasportano e conferiscono i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte l'anno e per non più di 100 kg/l annuali».

13.22

NESPOLI, PARAVIA, GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Al comma 5 lettera d) *le parole* «il comma 5-*ter* è abrogato» *sono soppresse e sostituite dalle seguenti:*

«Fino al 31.12.2012, nella Regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1) ,2) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi».

13.23

PARDI

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre» *con le seguenti:* «30 giugno».

13.24

FERRANTE, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, DE LUCA, MAZZUCONI

Sopprimere il comma 7.

13.25

PARDI

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre» *con le seguenti:* «30 giugno»

13.26

ALLEGRINI, GALLONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "1° settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2014",

b) al secondo periodo le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2013"».

13.27

ALLEGRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013";

b) all'articolo 25, comma 1, le parole: "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013".

13.0.1
SARRO, CORONELLA, PALMA

*Dopo l'***articolo 13,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Disposizione volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, lettera *d)*, le parole: "dei beni ambientali e paesistici," sono soppresse;

b) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

"27-*bis*. La sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del medesimo codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

27-*ter*. Per gli interventi di cui al comma 27-*bis*, gli interessati, entro il 31 dicembre 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale e amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze.";

c) al comma 32, le parole: "il 10 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012".

2. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200r, n. 380, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Gli immobili acquisiti ai sensi dei precedenti commi possono essere destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica e igienico-sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale per i cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità per

coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

5-*ter*. La procedura di cui al comma 5-*bis* è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale".

3. Il regolamento di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.0.2
MASCITELLI

*Dopo l'***articolo 13** *inserire il seguente:*

«Art.13-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma l tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.

4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare».

Art. 13-*bis*.

13-*bis*.1
LATRONICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13-*bis*. *(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali).* – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo».

13-*bis*.2
CURSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13-*bis*. *(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali).* – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo».

13-*bis*.3
BALDINI, PISCITELLI, GRANAIOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13-*bis*. *(Proroga sulle concessioni sul demanio marittimo locale e portuale).* – 1. la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad un uso diverso dal turistico-ricreativo».

13-*bis*.4

ARMATO, GRANAIOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13-*bis*. *(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali)* – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo».

13-*bis*.5

ARMATO, GRANAIOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo» *con le seguenti:* «lacuale e portuale».

13-*bis*.6

ARMATO, GRANAIOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando quanto disposto» *con le seguenti* «ferma restando la proroga al 31 dicembre 2015 disposta».

13-*bis*.0.1

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, DE LUCA, MAZZUCONI

*Dopo l'***articolo 13-*bis*** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*ter*.

(Programmi Integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203).

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio

2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013».

Art. 14.

14.1

BALDASSARRI

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto tale funzione initerrottamente dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 598, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si intende prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del presidente della repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003».

14.2

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, STIFFONI

Dopo il comma 2) è aggiunto il seguente:

2.1. È consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i Conservatori di musica per i privatisti già in possesso dell'esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti, entro l'anno accademico 2017-2018, potranno concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore.

14.3

BEVILACQUA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-

bre 2011, n.214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e del CNEL».

14.4

STRANO, DIGILIO, DE ANGELIS, GERMONTANI, BRUNO, CONTINI, MILANA, RUSSO

1. *La rubrica è integrata dalle parole:* «e del CNEL.»;
2. *Dopo il comma 2 è aggiutito il seguente:*

«Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201. il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.».

14.5

GALIOTO

Apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* alla rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: "e del CNEL.";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis.* Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.».

14.6

PASTORE

1. *La rubrica è integrata dalle parole:* «e del CNEL.».
2. *Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL».

14.7

STRADIOTTO

1. *La rubrica è integrata dalle parole:* «e del CNEL».
2. *Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL».

14.8

VALDITARA

Apportare le seguenti modifiche:

«1. Alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del CNEL".

2. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*sexies.* Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.»

14.9

BELISARIO, PARDI

Sopprimere il comma 2-bis.

14.10

CALDEROLI, PITTONI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, VALDITARA, POSSA, ASCIUTTI, LEONI

Sopprimere il comma 2-ter.

14.100

MERCATALI, *Relatore*

Al comma 2-ter *sopprimere le parole:* ", il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione."

14.11

GIAMBRONE

Al comma 2-ter *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

3) dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai DD.MM. nn. 21/2005 e 85/2005";

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso"»

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione».

14.12

BASTICO, ADAMO, VITA

Dopo il comma 2-ter *aggiungere il seguente:*

«2-*ter*.1. I termini per il riconoscimento della riserva e l'inserimento del corrispondente titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nelle graduatorie dei concorsi a cattedre, sono prorogati per l'anno 2012 e seguenti per i docenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per quelli affetti da patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-*bis,* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le procedure con cui i soggetti interessati possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento nelle gradua tori e di cui al presente comma».

14.13

VITA

*Dopo il comma 2-*ter*, aggiungere il seguente:*

«2-*ter*.1. Al fine di consentire il conseguimento del titolo valido per l'insegnamento della lingua inglese, le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 4, lettera *d)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono prorogate ed estese per l'anno 2012 anche ai docenti di scuola primaria a tempo determinato, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento non in possesso di tale titolo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le modalità dell'acquisizione di tale titolo, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

14.14

PROCACCI, ASCIUTTI, LATORRE, Vittoria FRANCO, VITA, SOLIANI, BEVILACQUA, Mariapia GARAVAGLIA, COLLI, GIAMBRONE, DE FEO, MARCUCCI, FIRRARELLO, POLI BORTONE, SIBILIA, VILLARI, D'AMBROSIO LETTIERI, BUBBICO, CAROFIGLIO, AMORUSO, COSTA, MARITATI, GALLO, LICASTRO SCARDINO, MONGIELLO, MAZZARACCHIO, TEDESCO, MORRA, ASTORE, NESSA, TOMASELLI, SACCOMANNO, ARMATO, ANDRIA, FOLLINI, LEGNINI, INCOSTANTE, ANTEZZA, CHIURAZZI, VICECONTE, DE LUCA, SANNA, SCANU, SBARBATI, DI GIACOMO, BARBOLINI, BLAZINA

*Al comma 2-*quater, *sopprimere il secondo periodo.*

14.15

PROCACCI, ASCIUTTI, LATORRE, Vittoria FRANCO, VITA, SOLIANI, BEVILACQUA, Mariapia GARAVAGLIA, COLLI, GIAMBRONE, DE FEO, MARCUCCI, FIRRARELLO, POLI BORTONE, SIBILIA, VILLARI, D'AMBROSIO LETTIERI, BUBBICO, CAROFIGLIO, AMORUSO, COSTA, MARITATI, GALLO, LICASTRO SCARDINO, MONGIELLO, MAZZARACCHIO, TEDESCO, MORRA, ASTORE, NESSA, TOMASELLI, SACCOMANNO, ARMATO, ANDRIA, FOLLINI, LEGNINI, INCOSTANTE, ANTEZZA, CHIURAZZI, VICECONTE, DE LUCA, SANNA, SCANU, SBARBATI, DI GIACOMO, BARBOLINI, BLAZINA

Al comma 2-quater, *sostituire il secondo periodo con le seguenti parole:* «, perequando in particolare le assegnazioni alle Università escluse dalla ripartizione del 2011».

14.16

SPADONI URBANI

Al comma 2-quater, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il limite del rapporto Fondo per il finanziamento ordinario e spese fisse per il personale di ruolo degli Atenei di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applica per le assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori universitari di prima e seconda fascia già in ruolo presso gli atenei chiamanti, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel caso costoro optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 2012, n. 449».

14.17

PROCACCI, ASCIUTTI, LATORRE, Vittoria FRANCO, VITA, SOLIANI, BEVILACQUA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, COLLI, GIAMBRONE, DE FEO, MARCUCCI, FIRRARELLO, POLI BORTONE, SIBILIA, VILLARI, D'AMBROSIO LETTIERI, BUBBICO, CAROFIGLIO, AMORUSO, COSTA, MARITATI, GALLO, LICASTRO SCARDINO, MONGIELLO, MAZZARACCHIO, TEDESCO, MORRA, ASTORE, NESSA, TOMASELLI, SACCOMANNO, ARMATO, ANDRIA, FOLLINI, LEGNINI, INCOSTANTE, ANTEZZA, CHIURAZZI, VICECONTE, DE LUCA, SANNA, SCANU, SBARBATI, DI GIACOMO, BARBOLINI, BLAZINA

Dopo il comma 2-quater, *aggiungere il seguente:*

«2-*quater*.1. Le Università di cui all'articolo 1, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono autorizzate a completare le procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi e degli idonei delle

procedure comparative regolarmente banditi ed espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.18

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI

Dopo il comma 2-quinquies, *aggiungere i seguenti:*

«2-*sexsies.* All'articolo 2 del decreto 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al comma 4-*novies,* primo e secondo periodo, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

2-*speties.* I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 2-*sexsies* sono destinati al finanziamento dei gestori dei corsi di lingua e cultura italiana e dei corsi di sostegno di cui del cap. 3153 del Ministero degli affari esteri».

14.19

GALIOTO

Dopo il comma 2-quinquies., aggiungere il seguente:

«2-*sexies.* Gli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, in scadenza tra il 1º gennaio 2012 ed il 30 giugno 2012 possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

14.20

BONFRISCO

Dopo il comma 2-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«2-*sexies.* Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione della dotazione finanziaria del CNEL».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e proroga CNEL».

14.21
MERCATALI, *Relatore*

Dopo il comma 2-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«2-*sexies.* Il termine di cui all'articolo 23,comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e proroga del CNEL».

14.22
MERCATALI, *Relatore*

Dopo il comma 2-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«2-*sexies.* Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito di un anno. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le parole: «e proroga del CNEL».

14.23
CASTRO

Dopo il comma 2-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«2-*sexies.* Il termine di cui all'articolo 23,comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e proroga del CNEL».

14.24

COSENTINO

*Dopo il comma 2-*quinquies*, aggiungere il seguente:*

«2-*sexies*. A decorrere dall'anno accademico 2011-2012, per l'emanazione dei decreti di definizione annuale degli accessi ai percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e ai percorsi abilitanti di un anno accademico per la scuola secondaria di secondo grado, riservati a chi è in possesso di laurea specialistica o magistrale, si prescinde dalla programmazione triennale del fabbisogno di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

14.25

SALTAMARTINI, BONFRISCO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«2-*sexies*. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, già prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012».

14.0.1
FIRRARELLO

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Validità abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento all'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n. 137/2007 e successive modificazioni)

1. Gli effetti del comma 1-*bis*, articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vengono prorogati ed estesi anche ai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007, n. 137, che abbiano superato l'esame di Stato e che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il giorno 1º dicembre 2007, data prevista per l'inizio dei corsi».

14.0.2
RUSCONI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Norme in materia di cittadinanza allo straniero per alti meriti sportivi)

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della concessione della cittadinanza allo straniero che si sia distinto per alti meriti sportivi, i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* possono essere abbreviati di un anno. Agli stessi fini il termine di cui al comma 1, lettera *f)*, può essere abbreviato di tre anni. In tali casi si applica la procedura di cui al comma 2-*ter* del presente articolo.

2-*ter*. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CONI, su segnalazione delle Federazioni sportive competenti, invia al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, un elenco di atleti stranieri che hanno conseguito alti meriti sportivi per i quali è proposta, ai fini della concessione della cittadinanza, l'abbreviazione dei termini di cui al comma 2-*bis* del

presente articolo. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport provvede ad inoltrare l'elenco al Ministro dell'interno, corredato del proprio parere."».

14.0.3
RUSCONI

*Dopo l'***articolo 14***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Norme in materia di cittadinanza per i minori tesserati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI)

1. I genitori, regolarmente soggiornati sul territorio nazionale, dei minori stranieri tesserati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e presenti in Italia da almeno 4 anni, possono richiedere la cittadinanza italiana per i propri figli a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età degli stessi. La presente norma si applica anche nel caso di minori adottati da genitori stranieri o comunitari regolarmente soggiornanti».

Art. 14-*bis*.

14-*bis*.0.1
MORANDO, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'***articolo 14-*bis***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*ter*.

Per il triennio 2012, 2013 e 2014, è riattivato il contributo annuo di 75.000 euro in favore del Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC), disposto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 68. Al relativo onere si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili».

Art. 15.

15.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere il comma 1.

15.2

TANCREDI, ESPOSITO

Dopo il comma 3-quater*, inserire il seguente:*

«3-*quinquies*. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono erogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma».

15.3

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere il comma 5.

15.4

FLERES, DE ANGELIS

Sopprimere il comma 5.

15.5

MASCITELLI

Sopprimere il comma 6.

15.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Al comma 7, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2012» *con le parole:* «di due anni» *e le parole:* «e siano ammesse, a domanda,» *con le parole:* «, decorrenti dalla data della ammissione».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «allo scadere del biennio dalla data di ammissione».

15.7

DEL PENNINO, SBARBATI

Al comma 7 sostituire le parole: «al 31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «di due anni» *e le parole:* «e siano ammesse, a domanda,» *con le parole:* «, decorrenti dalla data della ammissione».

Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 2012» *con le parole:* «allo scadere del biennio dalla data di ammissione».

15.8

GALIOTO

Al comma 7 le parole: «al 31 dicembre 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «di due anni» *e le parole:* «e siano ammesse, a domanda,» *sono sostituite dalle seguenti:* «, decorrenti dalla data della ammissione».

Conseguentemente al comma 8 le parole: «alla data del 31 dicembre 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «allo scadere del biennio dalla data di ammissione».

15.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, MOLINARI

Al comma 7, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «al 31 dicembre 2013».

15.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI, MOLINARI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei».

15.11

DEL PENNINO, SBARBATI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei».

15.12

GALIOTO

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis.* Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei».

15.13

NANIA, FIRRARELLO, BATTAGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Il primo periodo del comma 20, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, approvato, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013"».

15.14

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SANTINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

15.15

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SANTINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2012".

15.16

GRILLO, MATTEOLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "ai sensi dell'articolo 156, comma 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000," sono sostituite dalle seguenti: "con riferimento ai dati risultanti dall'ultimo Censimento generale della popolazione"».

15.17

GALIOTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. l'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha carattere innovativo e non è retroattivo ed è dettato da ragioni di contenimento della spesa pubblica».

15.18

GRILLO, GALLO, ADAMO, MORANDO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 16-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.

8-*ter*. All'onere derivante dal comma 8-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per

interventi urgenti e indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.2
CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 15***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Proroga del patto di stabilità)

1. All'articolo 31, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

15.0.3
CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 15***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Proroga del patto di stabilità)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015, per i comuni virtuosi,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Art. 16.

16.0.1
PASTORE, DI STEFANO, PICCONE, TANCREDI

*Dopo l'***articolo 16** *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Proroga di termini per la provincia de l'Aquila)

1. I termini per l'esercizio della delega per la riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari, di cui al D.L. n. 138/2011, come convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 20 Il, sono differiti di 36 mesi, limitatamente alla provincia de l'Aquila».

Art. 17.

17.1
CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sostituire l'art. 17 con il seguente: «La gestione commissariale di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012».

17.2
FLERES

Al comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «30 giugno 2012».

17.3
FLERES, CENTARO, FERRARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«2-*bis*. All'articolo 18-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alla fine del comma 2 aggiungere il seguente pe-

riodo: "Le disposizioni di cui al presente comma sono estese ai garanti dei diritti dei detenuti comunque modificati"».

17.0.1

BUGNANO

Dopo **l'articolo 17** *inserire il seguente:*

Art. 17-*bis*.

(Modifiche al D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 in materia di prolungamento degli incarichi di taluni magistrati)

1. Al D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, articolo 19, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati nella trattazione dei procedimenti penali aventi per oggetto reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza durante l'attività lavorativa"».

17.0.2

BUGNANO

*Dopo l'***articolo 17** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Modifiche al D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 in materia di prolungamento degli incarichi di taluni magistratI)

1. Al D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, articolo 19, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-*ter*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati».

Art. 18.

18.0.1
LATRONICO

*Dopo l'***articolo 18***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Funzionalità degli organi degli Enti previdenziali soppressi)

1. All'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012."».

18.0.2
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARRARA, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

*Dopo l'***articolo 18***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Unità di misura convenzionale prodotti energetici)

1. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 ºC, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Art. 19.

19.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 1-bis*, aggiungere il seguente:*

«1-*ter*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2013" con le parole: "fino al 31 dicembre 2014"».

19.0.1

BALDASSARRI

*Dopo l'***articolo 19***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-*ter* sono inseriti i seguenti commi:

"15-*quater*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea in base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi finanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri bene-

fici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-*quinquies*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi finanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma 15-*quater*.

15-*sexies*. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*quater* sono stabilite con regolamento dall'ISVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma 15-*quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-*septies*. Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma 15-*quinquies*, la stessa è tenuta a segnalarlo tempestivamente all'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale nonché ai fini della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.

15-*opties*. Qualora le verifiche dell'ISVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma 15-*quater*, impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio."».

19.0.2
BONFRISCO

*Dopo l'***articolo 19***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-*ter* sono inseriti i seguenti commi:

"15-*quater*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency Il) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea in base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi finanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-*quinquies*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi finanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma 15-*quater*.

15-*sexies*. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*quater* sono stabilite con regolamento dall'lSVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma 15-*quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-*septies*. Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma 15-*quinquies*, la stessa è tenuta a segnalarlo tempestivamente aIl'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo

d'acquisto e valore di mercato è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale nonché ai fini della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.

15-*opties*. Qualora le verifiche dell'lSVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma 15-*quater*, impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio."».

19.0.3
BIANCO

*Dopo l'***articolo 19***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

1. Per le società di comodo, o società non operative, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sono riaperti i termini per deliberare il loro scioglimento anticipato o la loro trasformazione in società semplici, usufruendo delle medesime agevolazioni fiscali previste all'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le società considerate non operative nel periodo d'imposta alla data del 31 dicembre 2011, quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta, nonché quelle che eseguono lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il 30 giugno 2012, che provvedono entro un anno dalle delibere di scioglimento o di trasformazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese ed alla assegnazione dei beni ai soci entro lo stesso termine. La condizione per godere delle agevolazioni è che tutti i soci siano persone fisiche e che essi risultino iscritti nel registro delle imprese alla data del 31 dicembre 2011.

3. Le società di cui al comma 1 che hanno già adottato le delibere di scioglimento o di trasformazione entro i termini previsti dalla legge n. 24

dicembre 2007, n. 244, ma che non hanno provveduto ai consequenziali adempimenti di cancellazione della società dal registro delle imprese e di eventuale assegnazione dei beni ai soci, possono ottemperarvi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."».

19.0.4

BOSCETTO

*Dopo l'***articolo 19***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-*ter* sono inseriti i seguenti commi:

"15-*quater*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella cor-

retta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea in base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi finanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-*quinquies*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi finanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma 15-*quater*.

15-*sexies*. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*quater* sono stabilite con regolamento dall'ISVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma 15-*quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-*septies*. Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma 15-*quinquies*, la stessa è tenuta a segnalarlo tempestivamente all'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale nonché ai fini della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.

15-*opties*. Qualora le verifiche dell'ISVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma 15-*quater*, impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione

lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio."».

19.0.5
PASTORE

*Dopo l'***articolo 19***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-*ter* sono inseriti i seguenti commi:

"15-*quater*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fmi della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea in base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegrii fmanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi fmanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-*quinquies*. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi fmanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma 15-*quater*.

15-*sexies*. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*quater* sono stabilite con regolamento dall'ISVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i prin-

cipi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma 15-*quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-*septies.* Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma 15quinquies, la stessa è tenuta a segnalarlo tempestivamente all'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale nonché ai fmi della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.

15-*opties.* Qualora le verifiche dell'ISVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma 15-*quater*, impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP può emanare, a fmi di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio»

19.0.6

De Angelis, Digilio

*Dopo l'***articolo 19***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-*ter* sono inseriti i seguenti commi:

"15-*quater.* Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fmo all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea in

base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni fmanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi finanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-*quinquies.* Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi finanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma 15-*quater.*

15-*sexies.* Le modalita attuative delle disposizioni di cui al comma 15-*quater* sono stabilite con regolamento dall'ISVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilitd individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma 15-*quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-*septies.* Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma 15quinquies, la stessa e tenuta a segnalarlo tempestivamente all'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato e ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita individuale nonchd ai fini della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilita richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.

15-*opties.* Qualora le verifiche dell'ISVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma 15-*quater,* impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP può emanare, a fini di stabilita, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio».

Art. 20.

20.1

SARO, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1-quater, *aggiungere il seguente:*

«1-*quinquies.* Lo Stato riconosce alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia un trasferimento diretto a neutralizzare gli effetti dell'articolo 13, comma 14, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei rapporti finanziari tra i livelli di governo».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente comma, valutato in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 21.

21.1

FLERES

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.2

GALIOTO

Al comma 3, sopprimere le parole: «individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni,».

21.3

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle per le quali verrà indetta asta pubblica, dovranno assicurare una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono particolari problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri e nelle quali operano televisioni locali in numero rilevante».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.4

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Tre delle sei frequenze digitali nazionali inizialmente inserite nel Beauty Contest, vengono destinate alle emittenti televisive locali».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.5

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 490 c.p.c., dopo le parole: "forme della pubblicità commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni

locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)"».

21.6

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini previsti per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono prorogati al 30 aprile 2012».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.0.1

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21** *aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale)

1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. *b)*, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111., è sostituito dal seguente: "Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino sono mantenute a bilancio e sono erogate aggiuntivamente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale ai sensi dell'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo la seguente ripartizione:

50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2011;
50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2012;
le somme rimanenti come misura di sostegno per l'anno 2013».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.0.2
POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale)

1. Al comma 8-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione." aggiungere il seguente periodo: "Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33 comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.0.3
PARDI

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Interventi in favore dell'emittenza televisiva locale)

1. All'articolo 30, comma 8-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il,

n. 214, dopo le parole: "Interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione." aggiungere il seguente periodo: "Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993 n. 422".».

21.0.4

PARDI

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga interventi a sostegno dell'editoria)

1. L'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per interventi di sostegno all'editoria, è prorogata per l'anno 2012.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, nonché dall'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di duecentocinquantamila euro per ogni giornalista e di ottantacinquemila euro per ogni poligrafico, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.5
POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. A decorrere dall'anno 2012 le televisioni locali non saranno soggette al versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sempre esclusa dalle riduzioni lineari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.0.6
SAIA, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga in materia di dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2011 le parole: "10 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2012"».

Conseguentemente al titolo del decreto-legge aggiungere, infine, le seguenti parole: «e da atti amministrativi».

21.0.7

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Emittenza radiotelevisiva locale)

1. L'articolo 4 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, viene così modificato: "Quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2 vale anche per le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.0.8

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga di termini per l'emittenza radio televisiva locale)

1. Ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, sino all'anno 2015 ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80% del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di *syndacation*, verranno attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

21.0.9

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Sino all'anno 2015, ad integrazione della Delibera AGCOM n. 366/10/CONS, all'articolo 5 comma 4 lettera *b)* dell'Allegato A, dopo le parole: "ai fini dell'uso efficiente della numerazione" aggiungere le seguenti: "dopo aver attribuito le numerazioni a tutte le emittenti a copertura regionale,".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

21.0.10

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga di termini per l'emittenza radio televisiva locale)

1. Ad integrazione e modifica dell'art. 1 comma 8 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sino all'anno 2013 il penultimo periodo verrà sostituito con il seguente: "Il Ministero dello sviluppo economico sostituisce i due terzi delle frequenze della banda 790-862, già assegnate o da assegnare alle Tv locali, con frequenze destinate alle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze televisive e dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive; l'attribuzione di tali frequenze sostitutive alle Tv locali avverrà in base agli ascolti Auditel ed al patrimonio netto delle prime sei TV locali aventi diritto di ogni regione".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa

di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

21.0.11
POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga di termini per l'emittenza radio televisiva locale)

1. All'articolo 1 comma 61 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo" con le seguenti: "a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento"; inoltre, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2012 e 2013" aggiungere le seguenti: "ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere per il 2012 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente lineare riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.12
POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Viene prorogata sino all'anno 2015 la possibilità, prevista dall'art. 13 comma 8 della Delibera n. 435/0l/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operatore di rete in ambito locale possa fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale.

2. Nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre ai suddetti fomitori di contenuti verranno attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.0.13

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Sino all'anno 2015 le disposizioni di cui all'art. 40, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applicheranno soltanto alle emittenti locali e, limitatamente al suddetto comma 2-*ter*, ai fornitori di contenuti nazionali che abbiano tre *multiplex* nazionali, e che potranno avere un solo palinsesto dedicato esclusivamente a pubblicità e/o televendite.».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

21.0.14
POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Proroga di termini per l'emittenza radiotelevisiva locale)

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 26% limitatamente all'anno 2012 e del 44% limitatamente agli anni 2013 e 2014, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2015. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti 200 milioni di euro nel 2012, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2015.

2. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro nel 2012 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radio audizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concento con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

21.0.15
POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale)

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza

delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011,2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 22.

22.1

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 4, recante Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è prorogato sino al 31 dicembre 2015».

22.2

ANTEZZA, MERCATALI, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Dopo il comma 1-ter*, aggiungere i seguenti:*

«1-*quater*. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fmo al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comu-

nicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2012.

1-*quinquies.* Agli oneri di cui al comma 1-*quater,* valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

22.3

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 1-ter *aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, sostituire le parole: "entro 90 giorni" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2012"».

22.4

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 1-ter *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 5, le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013"».

22.5

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 1-ter *aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 31, del decreto-legge n. 201 del 2011, è infine aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2013"».

22.6

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo il comma 1-ter*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta d'importo pari a euro 500 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

22.7

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo il comma 1-ter*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

All'onere derivante dall'attuazione del presente com ma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

22.8

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

*Dopo il comma 1-*ter*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. È previsto un credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge 296/2006 co. 1088-1089, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

22.0.1

BUTTI, ZANETTA

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 alla Tabella A "Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte" nel punto 3) dopo le parole: "nelle acque interne" sopprimere le seguenti: ", limitatamente al trasporto delle merci"».

All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 22-*bis*.

22-*bis*.1
IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

22-*bis*.2
LATRONICO, TANCREDI

Sopprimere l'articolo.

22-*bis*.3
CASTRO

Sopprimere l'articolo.

22-*bis*.4
BALDASSARRI

Sopprimere l'articolo.

22-*bis*.5
SAIA, FLERES

Sopprimere l'articolo.

22-*bis*.6
DE ANGELIS, DIGILIO

Sopprimere l'articolo.

22-*bis*.7
GALIOTO

Sopprimere l'articolo.

22-*bis*.8
PARDI

Sopprimere l'articolo.

22-*bis*.9
BONFRISCO

Sopprimere l'articolo.

22-*bis*.0.1
Alberto FILIPPI, FLERES

*Dopo l'***articolo 22-*bis***, inserire il seguente:

«Art. 22-*ter*.

(Compensazione dei crediti)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardali pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a)* dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le onlus, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 229 dello ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il. versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche titoli di stato, in sostituzione delle somme oggetto di ritardato pagamento.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

22-*bis*.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

*Dopo l'***articolo 22-*bis***, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*ter*.

(Parificazione delle lingue italiana e tedesca)

1. L'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è sostituito dal seguente:

"I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca."

2. L'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è sostituito dal seguente:

"Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale."

3. L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è sostituito dal seguente:

"Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4."

4. L'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è sostituito dal seguente:

"Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana e, nella Provincia autonoma di Bolzano, almeno in lingua italiana o in lingua tedesca. Le avvertenze sono precedute dalla parola: "Attenzione" o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza relative ai giochi fabbricati, importati o distribuiti nella Provincia autonoma di Bolzano sono precedute dalla parola: "Achtung"."

5. Dopo il comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 è aggiunto il seguente:

"3. Gli obblighi di cui all'allegato V del presente decreto legislativo relativi alla avvertenze specifiche ed alle indicazioni in merito alle precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune categorie di giocattoli fabbricati, importati o distribuiti nella Provincia autonoma di Bolzano si intendono assolti anche nel caso in cui vengano redatti esclusivamente in lingua tedesca."».

22-*bis*.0.3

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 22-*bis***, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*ter*.

1. All'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è soppresso».

22-*bis*.0.4

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 22-*bis***, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*ter*.

1. All'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla.legge 14 settembre 2011, n. 148, gli ultimi due periodi sono soppressi».

22-*bis*.0.5

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 22-*bis***, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*ter*.

1. All'articolo 2, comma 35-*octies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola "3 euro" con le parole "5 euro"».

22-*bis*.0.6

LEGNINI

*Dopo l'***articolo 22-*bis*** inserire il seguente:

«Art. 22-*ter*.

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "alla data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2011" e dopo le parole: "di competenza dell'assemblea ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma alla data del 31 dicembre 2011, possono essere portati nelle riserve, senza vincoli di destinazione, valide per il computo del Tier 1 Ratio, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana"».

Art. 23.

23.0.1

PISCITELLI, FLERES

*Dopo l'***articolo 23** inserire il seguente:

«Art.23-*bis*.

(Tutela utenti bancari)

1. All'articolo 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2001, n. 10, che convertito, con modificazioni, il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, è aggiunto il seguente comma: «61-*bis*. Le disposizioni del comma che precede si applicano ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 25-*bis*.

25-*bis*.0.1

BARBOLINI

*Dopo l'***articolo 25-*bis***, inserire seguenti:

«Art. 25-*ter*.

(Garanzia sovrana dello Stato)

1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi in attuazione dell'articolo 13 del Trattato di amicizia italo-libico siglato nel 2009, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 450 milioni di euro e per la durata di cinque anni, finalizzato allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni del presente decreto-legge.

Art. 25-*quater*

(beneficiari e modalità attuative)

1. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro per gli affari esteri, da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della legge di conversione, sono definiti i soggetti beneficiari degli indennizzi titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia a favore di ditte private, enti ed istituzioni governative libiche dallo gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la costituzione di un comitato paritetico con il compito di valutare le domande di indennizzo e accertare e quantificare i crediti vantati dalle autorità libiche.

Art. 25-*quinquies*

(Copertura finanziaria)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui all'articolo 25-*ter*. Agli eventuali oneri si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello già previsto dall'articolo 31 della medesima legge.

Art. 26.

26.1

BELISARIO

Sopprimerlo.

26.2
FLERES

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

26.3
CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

26.4
BOSCETTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per l'emergenza neve di febbraio 2012 relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima».

26.0.1
MERCATALI, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 26***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Proroga delle disposizioni in favore di Svimez)

1. Per l'anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 51, della legge n. 144 del 1999, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di 500.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

26.0.2
GALIOTO

*Dopo l'***articolo 26***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Differimento del termine di applicazione delle incompatibilità parlamentari previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Il termine di applicazione delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differito all'inizio della prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine di garantire il principio del necessario parallelismo tra cause di incompatibilità e cause di ineleggibilità parlamentari, enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011, al comma 3, primo periodo, dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, la cifra: "5.000" è sostituita dalla seguente: "20.000"».

26.0.3
GALIOTO

*Dopo l'***articolo 26***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Differimento del termine di applicazione delle incompatibilità parlamentari previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Al comma 3, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, dopo il primo periodo inserire il seguente: "In via transitoria, l'incompatibilità tra la carica di sindaco e di parlamentare non si applica a coloro che sono parlamentari in carica al momento dell'entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, che siano sindaci in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rieletti nella legislatura successiva fino al termine della consiliatura"».

26.0.4

SALTAMARTINI

*Dopo l'***articolo 26***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Differimento del termine di applicazione delle incompatibilità parlamentari previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Il termine di applicazione delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differito all'inizio della prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine di garantire il principio del necessario parallelismo tra cause di incompatibilità e cause di ineleggibilità parlamentari, enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011, al comma 3, primo periodo, dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, la cifra: "5.000" è sostituita dalla seguente: "20.000"».

Art. 27.

27.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere il comma 1.

27.2

BUTTI, ZANETTA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso, e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'art. 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il "Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", il "Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e il "Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como". I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni "Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini"».

27.3

BUTTI, ZANETTA

Dopo il comma l, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2012, 10 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 10 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

27.4

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

27.5

BASTICO, INCOSTANTE, ADAMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8 comma 1, sostituire le parole: «1'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «1'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».

27.6

SARO, BUTTI, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49, primo comma, numero 7-*bis)* dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modificazioni, le parole: "29,75" e le parole: "30,34" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta".».

27.7

BUTTI, SARO, RUSCONI, CARUSO, TOMASSINI, ZANETTA, Paolo ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al sesto comma dell'articolo 2-*ter* della legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole "nei limiti di 20 milioni di euro" sono sostituite da "nei limiti di 60 milioni di euro"».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»*

27.8

BOSCETTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8 comma 1, sostituire le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole: «1'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e i14 per cento a decorrere dall'anno 2015».

27.9

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, VALLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*: All'articolo 2, comma 12-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012"».

Conseguentemente, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 2 milioni per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

27.10

SALTAMARTINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-*sexies* è aggiunto il seguente: 5-*septies*. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 28 febbraio 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti, soggetti al patto di stabilità interno, con proprio decreto volto a stabilire le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, può autorizzare le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità».

27.11

SALTAMARTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8 comma 1, sostituire le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti:

"l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015"».

27.12

MASCITELLI, PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di far fronte efficacemente alle calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e tenuto conto della grave crisi finanziaria in atto, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono prorogate al 31 dicembre 2012. Conseguentemente sono abrogati i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* della legge 24 febbraio 1992».

27.13

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 8 comma 1, sostituire le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015"».

27.0.1

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

1. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, all'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre";

b) al comma 142, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre"».

27.0.2
ZANETTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Proroga di termini in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno e tempestività dei pagamenti alle imprese)

1. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno».

27.0.3
Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Consorzio laghi prealpini)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad esso attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'I-

seo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte dì attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delia presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como» sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini".».

Art. 28.

28.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere l'articolo.

28.2

MASCITELLI

Sopprimere l'articolo.

28.3

POLI BORTONE, FLERES

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 29 comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223" inserire le seguenti: "con esclusione delle disposizioni del Capo secondo"».

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo: «(Proroga della Convenzione con il Centro di produzione spa, nonché della revisione delle provvidenze sull'editoria)».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente com ma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

28.0.1

VITA, BUTTI, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BAIO, BASTICO, BLAZINA, CERUTI, CHITI, DE LUCA, DE SENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, MORRI, PASSONI, PROCACCI, RANDAZZO, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Dopo l'***articolo 28***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Proroga del sostegno all'editoria)

1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.2

VITA, BUTTI, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BAIO, BASTICO, BLAZINA, CERUTI, CHITI, DE LUCA, DE SENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, MORRI, PASSONI, PROCACCI, RANDAZZO, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Dopo l'***articolo 28***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Proroga del sostegno all'editoria)

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278 e all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991,

n. 278 e all'articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.3

VITA, BUTTI, PARDI, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BAIO, BASTICO, BLAZINA, CERUTI, CHITI, DE LUCA, DE SENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, MORRI, PASSONI, PROCACCI, RANDAZZO, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Dopo l'***articolo 28***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Proroga del sostegno all'editoria)

1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo l della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera *b)* del comma l della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera *b)* del comma l dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.

3. All'onere derivante dai comma l e 2, pari a no milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferi-

bili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.4

VITA, BUTTI, PARDI, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BAIO, BASTICO, BLAZINA, CERUTI, CHITI, DE LUCA, DE SENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, MORRI, PASSONI, PROCACCI, RANDAZZO, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Dopo l'***articolo 28***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Proroga del sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva locale)

1. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera *b)* del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera *b)* del comma l dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.5

VITA, BUTTI, VIMERCATI, PARDI, Mauro Maria MARINO

*Dopo l'***articolo 28-*bis***,** *inserire il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni, modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, di cui 50 milioni annui per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.6

MERCATALI, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 28-*bis***,** *inserire il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni, modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.7

GALIOTO

*Dopo l'***articolo 28-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

3. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni, modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo l'***articolo 28-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni, modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.9

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 28-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni, modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.10

VITA, BUTTI, VIMERCATI, PARDI

*Dopo l'***articolo 28-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive rideterminazioni, modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, di cui 50 milioni annui per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.11

MANTOVANI, Anna Maria SERAFINI, LATRONICO

*Dopo l'***articolo 28-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

(Proroga di termini per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità)

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 29 febbraio 2012, limitatamente alle violazioni dell'articolo 8 sella legge 4 aprile 1956, n. 212, derivanti da affissioni all'interni delle superfici destinate alla propaganda elettorale, ma fuori dalla superficie assegnata a liste o candidati.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i termini indicati nel secondo e nel quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono prorogati al 30 settembre 2012 e al 31 maggio 2012».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota capitaria per iscritto alle liste elettorali dovuto per spese elettorali dei partiti politici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.

28.0.12

PETERLINI, GALIOTO

*Dopo l'***articolo 28-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001l, n. 448, e successive rideterminazioni, modifiche e integrazioni sono incrementati di 50 milioni di euro in ragione d'anno, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come inte-

grata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

28.0.13

SANNA, CABRAS, SCANU

*Dopo l'***articolo 28-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

(Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: "per il triennio 2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per il quinquennio 2010-2014"».

28.0.14

MONGIELLO, MORRA, VITA, CARLONI, BARBOLINI, GARRAFFA, TOMASELLI, BUBBICO

*Dopo l'***articolo 28-*bis***, *è inserito il seguente:*

«Art. 28-*ter*.

(Proroga di disposizioni regolamentari in materia di misure di sostegno previste dalla legge 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Interpretazione autentica di disposizioni vigenti)

1. L'articolo 2, comma 1 del regolamento approvato con decreto del Ministero delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, in attuazione dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché l'articolo 2, comma 36, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, vanno interpretati nel senso che la cosiddetta regolarità contributiva deve sussistere all'atto dell'erogazione dei contributi e non al momento precedente della presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie.

2. La presente disposizione si applica a tutte le procedure espletate a decorrere dalla data di approvazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e fino all'emanazione di un nuovo regolamento».

28.0.15

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 28-*bis***, *inserire il seguente:*

Art. 28-*ter*.

(Disposizioni infavore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

1. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato a decorrere dall'anno 2012 di euro 250.000.

2. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2007 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) per le finalità istituzionali del medesimo Corpo è integrato a decorrere dall'anno 2012 di euro 200.000.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 29.

29.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 2, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1° gennaio 2012» *con le seguenti:* «1° gennaio 2013».

29.2

MASCITELLI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. All'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

29.3

FIRRARELLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dall'articolo 36-*bis* della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

b) nel secondo periodo dopo la parola: "facoltà" sono aggiunte le seguenti: "anche successivamente al 30 giugno 2012" e dopo la parola: "attualizzando" sono aggiunte le seguenti: "al tasso di interesse legale vigente"».

Conseguentemente all'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183.

29.4

MENARDI, VIESPOLI, FLERES

Dopo il comma 6-ter*, inserire il seguente:*

«6-*quater*. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, all'articolo 8, comma 2, lettera *h)*, sostituire le parole: "per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate" con le seguenti: "per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

29.5

DE LUCA

Dopo il comma 6-ter *inserire il seguente:*

«6-*quater*. All'articolo 8, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi" sono sostituite dalle seguenti: "una somma da erogare direttamente sul conto corrente del beneficiario, finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi"».

29.6

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i fabbricati rurali per i quali è previsto il procedimento di variazione della categoria catastale ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stabilita per l'anno 2012 la sospensione del pagamento dell'imposta municipale propria, al fine di consentire il completamento del medesimo procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa previ-

sta all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.7

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alla defInizione dei procedimenti di variazione di cui al presente comma, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifIcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifIcazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120". Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

29.8

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 agosto 2012».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alla definizione dei procedimenti di variazione di cui al presente comma, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120"».

29.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Al comma 8, sostituire le parole: «il 30 giugno 2012» *con le seguenti:* «il termine di cui al comma 14-*ter* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

29.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 8, sostituire le parole: «il 30 giugno 2012» *con le seguenti:* «il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

29.11

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

29.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 8, sostituire le parole: «il 30 giugno 2012» *con le seguenti:* «il 31 dicembre 2012».

29.13

SALTAMARTINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione alla definizione dei procedimenti di variazione di cui al presente comma, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: "pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120". All'onere derivante dal presente co:nma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

29.14

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali funzionali agli alpeggi utilizzati nel periodo estivo».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n.183.

29.15

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali posti in zona di montagna funzionali all'azienda agricola come stalle, fienili, eccetera».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.

29.16

FLERES, CENTARO, FERRARA

Dopo il comma 8-ter*, inserire il seguente:*

«8-*quater*. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: "31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) nell'allegato 1, le parole: "30 giugno 2004" e "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 settembre 2013" e "30 novembre 2013"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilançio come spese rimodulabili.

29.17

FLERES, CENTARO, FERRARA

Dopo il comma 8-ter*, inserire il seguente:*

«8-*quater*. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 25, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

29.18

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Dopo il comma 8-ter*, aggiungere il seguente:*

«8-*quater*. All'articolo 13, comma 14-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

29.19

DE LUCA

Dopo il comma 8-ter *inserire il seguente:*

«8-*quater*. All'articolo 1, comma 10, della legge n. 560 del 1993, dopo le parole "alle rendite catastali" sono inserite le seguenti: "rivalutate applicando il moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011"».

29.20

SALTAMARTINI

Dopo il comma 8-ter *aggiungere il seguente:*

«8-*quater*. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria"».

All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

29.21

MASCITELLI, DI NARDO, PARDI

Dopo il comma 8-ter *inserire il seguente:*

«8-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge 214 del 2011 si applicano a decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati di cui al comma 8 del medesimo articolo 13».

29.22

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 10, sostituire le parole: «31 Dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 Marzo 2012».

29.23

FLERES

Al comma 11, sostituire le parole: «sono prorogati di nove mesi» *con le seguenti:* «sono prorogati di tre mesi».

29.24

FLERES

Al comma 11-bis*, sostituire le parole:* «sono prorogati di nove mesi» *con le seguenti:* «sono prorogati di tre mesi».

29.25

PALMA

Dopo il comma 11-bis *è aggiunto il seguente:*

«11-*ter*. Nelle more dalla piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli organi di revisione economico finanziaria in scadenza. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto proseguono la propria attività nell'ente sino alla data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori dei conti degli enti locali. Sono comunque fatti salvi i rinnovi degli organi di revisione economico finanziaria adottati sulla base delle disposizioni vigenti in materia prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

29.26

BOSCETTO

Dopo il comma 11-bis, *inserire il seguente comma:*

«11-*ter*. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di 12 mesi».

29.27

ZANETTA, CICOLANI

Dopo il comma 11-bis, *aggiungere il seguente:*

«11-*ter*. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di 12 mesi».

29.28

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, LEGNINI

Dopo il comma 11-bis, *inserire il seguente:*

«11-*ter*. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di nove mesi».

29.29

AMATI

Dopo il comma 11-bis, *aggiungere il seguente:*

«11-*ter*. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013"».

29.30

AMATI

Dopo il comma 11-bis, *aggiungere il seguente:*

«11-*ter*. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "per le Province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si provvede alla nomina come commissario del Presidente della Provincia in carica alla data del 31 marzo 2012"».

29.31

SALTAMARTINI

Dopo il comma 11-bis, *aggiungere il seguente:*

«11-*ter*. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "Gli organi di go-

verno delle province che devono essere rinnovati entro il31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013"».

29.32

TANCREDI, PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dal 1º marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 30 aprile con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da settembre a dicembre dell'anno precedente nonché al 31 agosto, 31 dicembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile, da maggio ad agosto dello stesso anno. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediate corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.33

AZZOLLINI, MAZZARACCHIO, TANCREDI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. È sospesa fino al 31 ottobre 2012 l'esecutività delle procedure esecutive dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi, delle imposte e tasse non versati nelle annualità precedenti all'esercizio finanziario in corso da parte delle imprese agricole. La sospensione opera anche con riferimento agli interessi e alle sanzioni relative alle predette somme».

Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29.34
GALIOTO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-*bis*, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo l, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 110 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo l, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

29.35
CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2011" con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

29.36
MASCITELLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis.* Al comma 86 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'accertato verificarsi per due esercizi consecutivi del raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano di rientro, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio regionale, comporta l'abrogazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311».

29.37

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «70 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis.* Nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2010 nel territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dallo ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e non ancora corrisposti».

29.38

LATRONICO

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda» *con le seguenti:* «e nel territorio della provincia di Matera».

29.39

PINOTTI

Al comma 15, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «16 luglio 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al medesimo comma:

– *ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «30 giugno 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012»;

– *ovunque ricorrano, sostituire le parole:* «per l'anno 2011», *con le seguenti:* «per gli anni 2011 e 2012»;

– *sopprimere l'ultimo periodo.*

29.40
GIARETTA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. I termini di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, sono prorogati al 31 dicembre 2012 e sono estesi ai soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2011 nelle regioni Toscana e Liguria. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

29.41
CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 15-bis*, aggiungere i seguenti:*

«15-*ter*. Il termine di cui al comma 44 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differito al 30 giugno 2014.

15-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 275.000 euro lordi annui».

29.42
BUGNANO

Dopo il comma 15-bis, *aggiungere il seguente:*

«15-*ter*. I termini di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, sono prorogati al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni dieuro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dota-

zione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

29.43
ZANETTA

Dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:

«15-*ter.* I termini di cui all'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, sono prorogati al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

29.44
DI GIACOMO

*Dopo il comma 15-*bis*, aggiungere i seguenti:*

«15-*ter.* Nel limite massimo di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2012, è disposta nei confronti degli enti e dei dipendenti pubblici residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 la proroga al 16 luglio 2012 dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali Gli eventuali versamenti contributivi già eseguiti dai soggetti interessati sono considerati imputabili a titolo di acconto. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, in duecentottantotto rate mensili nel rispetto del limite di spesa predetto.

15-*quater.* All'onere di cui al comma 15-*ter*, pari a euro 28 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,

come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

15-*quinquies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.45

PISTORIO

Dopo il comma 15-bis aggiungere i seguenti:

«15-*ter.* Al fine di contenere le spese il Commissario delegato, Presidente della regione Siciliana, tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività post-sisma, è autorizzato a ridurre le spese derivanti dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, limitandole esclusivamente alla misura strettamente necessaria alla chiusura delle attività ancora in corso.

15-*quater.* I termini previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

15-*quinquies.* Ai proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data dell'evento calamitoso, e resa inagibile dallo stesso, nel caso di necessaria delocalizzazione, può essere corrisposto un contributo, pari all'importo massimo stabilito dalla direttiva del Commissario delegato in data 11 giugno 2003, come modificata dalla direttiva del 20 dicembre 2005. Tale contributo dovrà essere erogato nei modi stabiliti con apposita direttiva del Commissario delegato entro e non oltre il termine di cui al comma 15-*quater*».

29.46

GRILLO, GALLO, ZANETTA

Dopo il comma 15-bis, *aggiungere il seguente:*

«15-*ter*. All'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601," sono inserite le parole "dall'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489," e le parole "ai sensi dell'articolo" sono sostituite dalle parole "ai sensi degli articoli 391-*bis* e"».

29.47

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 16, dopo le parole: «al 31 dicembre 2012», *aggiungere le seguenti:* «nei comuni capoluogo di Regione».

29.48

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 16, dopo le parole: «al 31 dicembre 2012» *aggiungere le seguenti:* «nei Comuni con più di un milione di abitanti».

29.49

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

29.50

FOSSON, GALIOTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2012. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi».

29.51

FOSSON, GALIOTO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. Il terzo periodo, comma terzo, dell'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è seguito dal seguente: «In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo l, comma l, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse».

16-*ter*. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo l, comma l, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

16-*quater*. Alle disposizioni di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter* si applica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

29.52

BARBOLINI, LEGNINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 16-bis.

Conseguentemente, alle minori entrate, pari a 46,3 milioni per l'anno 2012, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 6,3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29.53

MERCATALI, *Relatore*

Sopprimere il comma 16-bis.

Conseguentemente, alle minori entrate, pari a 46,3 milioni per l'anno 2012, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 6,3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29.54

CENTARO, FLERES, FERRARA

Al comma 16-bis *la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'allinea, la parola: "20.000" è sostituita dalla parola: "100.000" e le parole: "1º maggio 2011" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2011"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

29.55

CENTARO, FLERES, FERRARA

Al comma 16-bis *la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'allinea, la parola: "20.000" è sostituita dalla seguente: "75.000" e le parole: "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

29.56

CENTARO, FLERES, FERRARA

Al comma 16-bis *la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'allinea, la parola: "20.000" è sostituita dalla seguente: "50.000" e le parole: "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

29.112

VIESPOLI

Al comma 16-ter *sostituire le parole:* «31 dicembre 2011» *con le seguenti:* «31 gennaio 2012»

29.57

BALDASSARRI

Sopprimere il comma 16-quater.

29.58
MUSI

Sopprimere il comma 16-quater.

29.59
ZANETTA

Dopo il comma 16-decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. Al comma 2, dell'articolo 12, del decreto legislativo 13 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sostituire le parole: "il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione," con le seguenti: "entro il 30 aprile 2012"».

29.60
CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16-decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

29.61
ZANETTA

Dopo il comma 16-decies*, aggiungere i seguenti:*

«16-*undecies*. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche sedi di impianti di risalita danneggiate dal mancato innevamento naturale e dall'impossibilità di procedere all'innevamento artificiale in presenza di elevate temperature in quota, i soggetti gestori degli impianti di risalita, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi operanti in dette località sono autorizzati a compensare le perdite di esercizio registrate in sede di bilancio nei cinque esercizi successivi assimilandole ad ammortamento di investimenti ed oneri finanziari. L'entità di tale compensazione contabile è riportata a bilancio secondo le forme di legge.

16-*duodecies*. Gli operatori economici interessati alla situazione d'emergenza di cui al comma 16-*bis* presentano istanza al Comune singolarmente o in forma associata. Il Comune ne verifica la sussistenza e prov-

vede al suo inoltro alla Regione, cui spetta l'emissione di un provvedimento di urgenza nel quale individua le aree interessate dalle condizioni eccezionali.

16-*terdecies.* La dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, costituisce titolo per l'utilizzo del meccanismo di recupero delle perdite accertate in cinque rate costanti negli esercizi immediatamente successivi. Al procedimento si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

16-*quaterdiecies.* Il beneficio di cui al comma 16-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e per ciascuno dei quattro anni successivi. Ai maggiori oneri si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 30 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.62

ZANETTA

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere i seguenti:*

«16-*undecies.* Al fine di salvaguardare la continuità delle attività economiche operanti nelle località montane turistiche sedi di impianti di risalita, danneggiate dal mancato innevamento naturale e dall'impossibilità di procedere all'innevamento artificiale in presenza di elevate temperature in quota, i soggetti gestori degli impianti di risalita, i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi operanti in dette località, limitatamente all'anno 2012 sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 febbraio 1997, n. 446.

16-*duodecies*. Gli operatori economici interessati alla situazione d'emergenza di cui al comma 16-*bis* presentano istanza al Comune singolarmente o in forma associata. Il Comune ne verifica la sussistenza e provvede al suo inoltro alla Regione, cui spetta l'emissione di un provvedimento di urgenza nel quale individua le aree interessate dalle condizioni eccezionali.

16-*terdecies.* La dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le norme vigenti, costituisce titolo per beneficiare dell'esenzione di imposta di cui al comma 16-*bis.*

16-*quaterdiecies.* Il beneficio di cui al comma 16-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Ai maggiori oneri si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla

birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 100 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.63
BALDASSARRI

*Dopo il comma 16-*decies*, è aggiunto il seguente:*

«16-*undecies*. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 4, i commi 36 e 37 sono soppressi. All'onere derivante dall'applicazione del seguente comma, valutato a decorrere dal 2012 in 1.400.000 euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 16-*bis* del presente articolo».

29.64
COSTA

*Dopo il comma 16-*decies*, è aggiunto il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dell'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "4 dicembre 2011" con le seguenti: "31 dicembre 2011"».

29.65
CICOLANI

*Dopo il comma 16-*decies*, inserire il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-*bis* e 15-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"15-*bis*. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio

2011 e fino al 1º gennaio 2014, la possibilità di considerare il costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-*ter*. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-*bis* che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'articolo 15-*bis* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti"».

29.66

TOMASSINI, SALTAMARTINI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-*bis* commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI – ex Unire. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

29.67

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. Sono fatte salvale le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 20 Il, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

29.68

SAIA, MENARDI, FERRARA, FLERES

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 263 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 1, lettera *c)* sopprimere il periodo che va dalla parola: "calcolato" fino alla fine».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

29.69

BARBOLINI, FONTANA, LEGNINI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere i seguenti:*

«16-*undecies*. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 8, dopo le parole "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", sono aggiunte le seguenti: "fermo restando, almeno fino al 31 dicembre 2012, l'esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà dei Comuni situati nel proprio territorio di competenza".

16-*duodecies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-*undecies*, pari a 200 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-*terdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.70

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolariz-

zare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale».

29.71

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

29.72

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAZZATORTA

*Dopo il comma 16-*decies *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* All'articolo 16, comma 31, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: "anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2014"».

29.73

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. Le funzioni del Segretario comunale e provinciale possono essere parimenti svolte da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali».

29.74

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere i seguenti:*

«16-*undecies*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è soppresso.

16-*duodecies*. Agli oneri derivanti dal comma 16-*bis*, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

29.75

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Decorso il periodo di cui al comma l, il revisore può essere nominato presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico"».

29.76

GERMONTANI

*Dopo il comma 16-*decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-*bis* e 15-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"15-*bis*. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo IlI, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1º gennaio 2014, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-*ter*. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-*bis* che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'articolo 15-*bis* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti."».

29.77

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-*bis* e 15-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"15-*bis*. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1º gennaio 2014, la possibilità di considerare il costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-*ter*. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-*bis* che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'articolo 15-*bis* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti."».

29.78

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. Il primo periodo del comma 20, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013"».

29.79

GHEDINI, VITALI

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti commi:

"8-*bis*. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso sii prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-*ter*. I soggetti di cui al comma 8-*bis* possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda."».

29.80

VITALI, GHEDINI

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere i seguenti:*

«16-*undecies*. All'articolo 5, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui ai commi 3 e 3-*bis* è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla sommatoria dei due assegni originari riferiti alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dall'origine dei due assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modifIcazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1033 euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

3-*ter*. Il vitalizio di cui al comma 3 bis è concesso al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, anche se deceduti successivamente al 26 agosto 2004 e per qualunque

causa ovvero, ancora in vita Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio".

16-*duodecies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-*undecies*, valutati in euro 7.200.000 per l'anno 2012, in euro 7.300.000 per l'anno 2013, in euro 7.500.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16-*terdecies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 16-*undecies* e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma l, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economicofinanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.».

29.81

VITALI, GHEDINI

Dopo il comma 16-decies, aggiungere i seguenti:

«16-*undecies*. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2013 anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, nonché agli enti gestori dell'ERP, già esenti dall'ICI, a norma dell'articolo 8, comma 4, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 93. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

29.82

VITALI, GHEDINI

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007.

2. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1° settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge,

mentre per le pensioni costituitesi successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1".

16-*duodecies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-*undecies*, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2012 e in euro 530.000 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16-*terdecies*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 16-*undecies* e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma l, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economicofinanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.».

29.83

GHEDINI, VITALI

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

«16-*undecies*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 agosto 204, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da

qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.».

29.84

VITALI, GHEDINI

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

«16-*undecies*. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.».

29.85

GHEDINI, VITALI

*Dopo il comma 16-*decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati in data posteriore all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi».

29.86

VITALI, GHEDINI

*Dopo il comma 16-*decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano anche ai familiari di cui al comma 1 dell'art. 3, degli invalidi inclusi quelli ancora. in vita, sui loro trattamenti diretti pensionistici e di fine rapporto o equipollenti. Ai fini degli incrementi per la rideterminazione di detti trattamenti per i dipendenti appartenenti al comparto privato che abbiano presentato apposita domanda entro il 30 novembre 2007, è fatta comunque salva la possibilità, in luogo della percentuale di incremento del 7,5% calcolata al momento del pensionamento, di conseguire la percentuale di incremento tra la retri-

buzione contrattuale relativa al passaggio, ancorché da posizione apicale, alla qualifica immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre all'atto del pensionamento».

29.87

VITALI, ANDRIA

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-*bis*, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella percentuale del 35 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'aumento del Prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dello 0,03 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2012».

29.88

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, RIZZI

Dopo il comma 16-decies *inserire il seguente:*

«16-*undecies.* A decorrere dal 1º gennaio 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente della tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183».

29.89

BARBOLINI, FONTANA, LEGNINI

Dopo il comma 16-decies*, aggiungere i seguenti:*

«16-*undecies.* Al fine di salvaguardare le forme di azionariato diffuso a sostegno della finanza solidale e delle sue azioni sociali a scopi non lu-

crativi o speculativi, per i piccoli azionisti e soci sostenitori che detengono controvalori di azioni fino e non superiori a 1.000 euro, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospesa fino al 31 dicembre 2012.

16-*duodecies.* Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-*undecies*, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

29.90

BARBOLINI, FONTANA, LEGNINI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis.* Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione"».

29.91

BARBOLINI, FONTANA, LEGNINI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011 ed agli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno"».

29.92

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, RIZZI

*Dopo il comma 16-*decies *inserire il seguente:*

«16-*undecies.* A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente della tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183».

29.93

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies *aggiungere i seguenti:*

«16-*undecies.* All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° maggio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013".

16-*duodecies.* Agli oneri derivanti dal comma 16-*bis,* si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

29.94

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* All'articolo 16, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2014"».

29.95

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". Per il periodo dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2011. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "2011", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2012" e la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2012". Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato, è concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007».

29.96

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* Il termine per l'applicazione di quanto previsto in materia di revisione delle funzioni delle Province e contenuto nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale recante la soppressione delle Province».

29.97

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:

"4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto"».

29.98

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.";

b) al comma 34, la lettera *c)* è abolita».

29.99

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto: "il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014"».

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4 dello stesso decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «dell'1,5 per cento» *con le seguenti:* «del 6,5 per cento».

29.100
LEGNINI

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis.* In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, l'esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province de L'Aquila e di Chieti è differito di tre anni."».

29.101
MERCATALI, *Relatore*

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies.* All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-*bis* e 15-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"15-*bis.* Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1° gennaio 2014, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-*ter.* L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-*bis* che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'articolo 15-*bis* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti"».

29.102

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 13, comma 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto: "Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta di cui al comma 1 viene effettuato entro il 31 luglio 2012"».

29.103

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 16-*decies*, aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. All'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013" e le parole: "31 marzo 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014"».

29.104

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*undecies*. il primo periodo del comma 20, dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013"».

29.105

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*All'articolo 29, dopo il comma 16-*decies, *introdurre il seguente:*

«16-*undecies*: all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-*bis* e 15-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"15-*bis*. Per le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il de-

creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo m e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo m del titolo m, è prorogata all'esercizio 2011 e fino al 1 gennaio 2014, la possibilità di tenere conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-*ter*. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-*bis* che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui all'articolo 15-*bis* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti"».

29.106

MASCITELLI

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "successivamente al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente al 31 dicembre 2006".

16-*duodecies*. All'onere di cui al comma 16-undecies, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.107

CALDEROLI, MURA, VALLARDI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16-decies, *aggiungere il seguente:*

«16-*undecies*. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-*bis* commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si prov-

vede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI – ex Unire. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

29.108

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 29, aggiungere infine il seguente comma:

«16-*undecies*. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012"».

29.109

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*undecies*. Il termine per l'applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 1° gennaio 2013».

29.110

LATRONICO

All'articolo 29, in fine, è aggiunto il seguente comma:

«16-*undecies*. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste

dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.».

29.111

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*undecies*. All'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

29.0.1

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 29***, aggiungere:*

«Art. 29-*bis*.

(Proroghe di termini in materia finanziaria)

1. L'articolo 41, comma l6-*sexiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni della regione confinanti con regioni a statuto speciale e province autonome in proporzione alla popolazione residente.

2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di beneficiari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal 2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già inter-

venuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme".

2. L'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies* 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"1. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con la Repubblica di San Marino è istituito un fondo per l'erogazione di contributi per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il predetto fondo è ripartito tra i comuni di cui alla legge 3 agosto 2009 n. 117 in proporzione alla popolazione residente.

2. La ridefinizione della procedura di erogazione e riparto dei contributi, di cui al primo periodo, tramite l'assegnazione delle somme ai comuni interessati dalla presenza di benefici ari, indicata al secondo periodo, riguarda sia le assegnazioni il cui diritto maturerà solo a decorrere dal 2012, che quelle dei precedenti esercizi finanziari per cui siano già intervenuti atti di riparto, ma che non abbiano ancora registrato il trasferimento delle somme."».

29.0.2

SPADONI URBANI, GASPARRI, QUAGLIARIELLO, SALTAMARTINI, PASTORE

*Dopo l'***articolo 29***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Differimento dell'obbligo di pagamento con strumenti telematici, bancari o postali delle pensioni)

1. Al fine di permettere ai percettori di pensioni, vitalizi, o altri emolumenti erogati dagli enti previdenziali ed assistenziali, di prendere dimestichezza con gli strumenti di pagamento indicati nella lettera *c)* del comma 4-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la decorrenza dell'obbligo dell'utilizzo esclusivo dei conti correnti bancari e postali o degli altri strumenti di pagamento elettronici è differito al 1º gennaio 2013.

2. Al comma 4-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201» sono inserite le seguenti: «fatta

salva la scadenza del primo gennaio 2013 per i percettori di pensioni, vitalizi, o altri emolumenti erogati dagli enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore a tre volte la pensione minima,»;

b) alla lettera *b)* l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro fatti salvi quelli dei percettori di pensioni, vitalizi, o altri emolumenti erogati dagli enti previdenziali ed assistenziali limitatamente ad un importo non superiore al triplo dell'importo della pensione minima.»;

c) alla lettera *c)* le parole «la pensione» sono soppresse.

3. I conti correnti bancari o postali, aperti per la riscossione degli emolumenti di cui al comma 1, sono gratuiti e senza spese.

4. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.».

29.0.3

MASCITELLI

*Dopo l'***articolo 29**, aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Proroga della detassazione degli investimenti)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, il cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "in beni strumentali nuovi sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 600 mila euro";

b) le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".

c) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: "Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma l, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si rendono applica bili per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2010.

3. All'onere di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29.0.4
BOSCETTO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Oneri di urbanizzazione)

1. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014".

Art. 29-*bis*.

29-*bis*.1
LATRONICO

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0*a)* al primo periodo, le parole: "180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012".

29-*bis*.2
LATRONICO

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni del-

l'Ente, anche nei confronti di terzi. Al fine di garantire il risanamento dell'EIPLT resta ferma la destinazione delle risorse già impegnate dal 2009 sul bilancio del MIPAF cap. 7451, ferma restando la loro subordinazione alla approvazione del Piano Industriale e di rientro".

29-*bis*.3

PICHETTO FRATIN

All'articolo 29-bis *dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

c) le parole 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

29-*bis*.0.1

MALAN, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 29-*bis*** aggiungere il seguente:

«Art.29-*ter*.

(Dirigenti AGEA)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di quattro unità. Al relativo onere, pari ad euro 530.000, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183».

29-*bis*.0.2
MALAN, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 29-*bis*** aggiungere il seguente:

«Art.29-*ter*.

(Proroga Commissario ex legge n. 33 del 2009)

1. Il termine di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 3l dicembre 2012.

29-*bis*.0.3
D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, AMORUSO, NESSA, COSTA, CARLINO, MORRA, LICASTRO SCARDINO, SACCOMANNO, MAZZARACCHIO, GALLO

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Modifiche alla legge 17 agosto 1942, n. 1150)

1. La legge urbanistica statale del 17 agosto 1942, n. 1150 viene modificata e integrata con l'inserimento, dopo il titolo Ill, del seguente:

"Titolo III-*bis*

ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO PEREQUAZIONE FRA PUBBLICO E PRIVATO

Art. 40-*bis*. – *1*. Ogni comune nel dotarsi di uno strumento urbanistico generale prevede per ciascuno dei comparti di espansione residenziale C come definite dal decreto-legge 2 aprile 1968, n. 1444, la volumetria da destinare ai possessori di tali aree e l'obbligo di cedere al Comune nell'ambito di quel comparto un'area adatta, per dimensione e localizzazione, ad ospitare volumi di proprietà comunale in misura pari ad un terzo di quelli destinati ai privati oltre che le aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dal DM 1444/68 riferiti a tutti i volumi edificabili e quindi sia a quelli destinati alla proprietà privata che a quelli destinati alla proprietà pubblica.

2. La utilizzazione edilizia di ciascuna delle zone C avviene con la redazione da parte del Comune del relativo piano particolareggiato di

comparto. Ognuno di essi dovrà prevedere per i volumi di proprietà comunale un'area di sedime che consenta la loro edificazione con un indice di fabbricabilità fondiario pari o inferiore a quello mediamente adottato per i volumi di proprietà privata.

L'intera superficie edificabile destinata ai proprietari delle aree del comparto e la relativa potenzialità edificatoria divengono proprietà indivisa fra di essi spettando a ciascuno di loro una quota millesimale percentualmente rapportata alla superficie di cui questi è proprietario nell'ambito del comparto.

Approvato il piano particolareggiato il sindaco notifica a ciascuno dei proprietari l'invito a manifestare entro il termine massimo di novanta giorni la propria disponibilità a costituire un consorzio d'area con gli altri proprietari. Finalità del consorzio, cui il Comune non partecipa, sono la elaborazione di uno statuto atto ad individuare le regole con le quali localizzare nell'area i volumi spettati a ciascuno dei proprietari e il testo di una convenzione da stipulare con il Comune relativamente alla realizzazione e gestione nel tempo delle opere di urbanizzazione.

3. Trascorsi i novanta giorni di cui nel comma precedente il sindaco invita a costituire il consorzio d'area i proprietari dichiaratisi disponibili a farlo. Il consorzio si costituisce validamente con la partecipazione di proprietari che complessivamente dispongano almeno del 40% dell'intera area del comparto e pertanto, tenuto conto della quota di volumi spettante al Comune, del 30% dei volumi complessivamente edificabili.

I proprietari che non dovessero aderire vengono espropriati dal Comune e indennizzati da questo nella misura prevista dalle norme vigenti in materia. I volumi così acquisiti vengono dal Comune gestiti con le stesse modalità adottate per quelli spettatigli ai sensi del precedente comma 1.

4. Nel caso in cui il consorzio d'area non dovesse essere costituito entro i termini temporali dal sindaco indicati il Comune stabilisce le regole con cui assegnare i lotti edificatori rendendole oggetto di una delibera del Consiglio Comunale e quindi, applicate le stesse al piano particolareggiato, comunica le risultanze ai proprietari. Procede poi alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.

5. I piani particolareggiati di comparto prevedono che i volumi spettanti al Comune di cui nel precedente comma 1 siano edificabili in lotti autonomi, e pertanto con permessi di costruire anch'essi autonomi, fatti salvi i casi in cui accordi di tipo diverso dovessero essere stati stipulati dal Comune con altri soggetti interessati.

Art. 40-*ter*. – *1.* Ciascun comune, sino al momento in cui dovesse approvare un nuovo strumento urbanistico generale, e comunque per non più di sei anni, può disporre di volumi di uso privato destinati a residenza o attività commerciali e/o amministrative nella misura di 1,00 me per ciascun abitante per il primo anno di applicazione della presente norma e nella misura di 0,5 mc per ciascun abitante per ciascuno dei cinque anni successivi. Il primo anno di applicazione di questa norma è quello

della entrata in vigore di questo Titolo III bis se ciò avviene entro il 30 giugno. Se ciò avviene nei mesi da luglio a dicembre il primo anno virtuale si conclude il 31 dicembre dell'anno successivo.

Questi volumi devono essere localizzati in aree nell'ambito delle quali sia possibile realizzare standard urbanistici nella misura minima prevista dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

Detti volumi possono essere dai Comuni utilizzati per edilizia abitativa sociale o essere alienati e utilizzati dagli acquirenti per edilizia residenziale da libero mercato.

2. Il numero degli abitanti di riferimento per la quantificazione dei volumi di cui al precedente comma 1 è quello risultante, anno per anno, dall'ultimo censimento ISTAT di cui dovessero essere stati ufficializzati i dati, arrotondandoli per difetto alle migliaia, con un minimo assoluto di 3.000 metri cubi per ciascun Comune.

3. La localizzazione sul territorio dei volumi a ciascun Comune spettanti dovrà essere definita entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento di cui nel precedente comma 1. Ove ciò non dovesse avvenire o dovesse avvenire solo parzialmente i volumi non localizzati non potranno essere utilizzati negli anni seguenti e quindi la loro acquisizione da parte del Comune si intende caducata. La loro destinazione ad edilizia sociale o alla alienazione dovrà essere definita entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Anche l'inosservanza di questo ulteriore termine comporterà la caducazione del diritto del Comune ad avvalersi dei suddetti volumi.

4. I volumi di proprietà pubblica ed uso privato di cui nel precedente comma 1 possono essere dal Comune localizzati in aree facenti parte del demanio comunale purché non si tratti di aree a standard urbanistico ai sensi del decreto legge 2 aprile 1968, n. 1444.

Tali volumi possono inoltre essere inseriti come volumi aggiuntivi nell'ambito di aree di espansione residenziale C, nella misura massima del 25% di quelli previsti ai sensi dello strumento urbanistico generale vigente, purché tali aree non siano state ancora oggetto di piano di assetto urbanistico approvato e a condizione che l'indice di fabbricabilità territoriale in quell'area previsto dal piano regolatore non sia superiore a 2,4 mc/mq. Le decisioni localizzative sono notificate ai proprietari delle aree di ciascun comparto interessato con l'affissione delle stesse per trenta giorni nell'albo pretorio e con la loro pubblicazione su due dei quotidiani maggiormente diffusi nel comune. Per le aree che dovessero ospitare tali volumi di proprietà comunale devono essere applicate le norme previste dall'articolo 40-*bis*.

5. I volumi di proprietà comunale possono essere inseriti anche nell'ambito di aree di espansione per cui sia stato già approvato il piano particolareggiato purché vi sia l'accordo con i proprietari di almeno il 75% delle aree, il piano risulti ancora modificabile in modo urbanisticamente soddisfacente, l'inserimento di questi volumi aggiuntivi risulti compatibile con le opere di urbanizzazione eventualmente già eseguite. Il Comune certifica il verificarsi di queste condizioni. Il Comune cede ai proprietari delle aree di un comparto nell'ambito del quale venga raggiunto un simile

accordo il 20% dei propri volumi in quel comparto così ospitati. Questa premialità viene suddivisa fra i proprietari delle aree in misura proporzionale alle aree da ciascuno di essi possedute.

6. I privati e i soggetti giuridici che dovessero acquistare in tutto o in parte i volumi al Comune spettanti possono aderire al consorzio dei proprietari del relativo comparto d'area con una quota millesimale proporzionale ai volumi posseduti. In proporzione ad essa tali soggetti partecipano alle spese di funzionamento del consorzio ed alle decisioni relative qlla assegnazione dei lotti edificabili dal piano di comparto previsti. I volumi spettanti al Comune e da esso non alienati dovranno essere localizzati e tipologicamente caratterizzati rispettando le indicazioni dello stesso e risultare edificabili con permessi di costruire autonomi fatti salvi i casi in cui il comune dovesse aver stipulato accordi con altri soggetti.

6. Gli acquirenti di volumi di proprietà pubblica di cui in questo Titolo III corrispondono, al momento della edificazione degli stessi, gli oneri di urbanizzazione previsti per i volumi di simile tipologia e localizzazione. Nel caso in cui sia lo stesso Comune a edificare, il corrispettivo degli oneri di urbanizzazione ad essi riferibili viene accreditato alla posta di bilancio comunale relativa a tali oneri.

7. Qualora ai sensi del piano urbanistico generale o di successiva decisione del Consiglio Comunale sia previsto che una quota dei volumi residenziali realizzabili in una determinata area di espansione residenziale vada destinata all'edilizia pubblica, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni, anche i volumi aggiuntivi di spettanza comunale inseriti nella stessa area devono essere assoggettati alla stessa prescrizione.

Art. 40-*quater*. – *1.* I volumi di spettanza comunale di cui nei precedenti articoli 40-*bis* e 40-*ter* possono essere dai Comuni ceduti, a costo zero e con l'esenzione parziale o totale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, al fine di consentire la realizzazione di piani casa per alloggi a basso costo da cedere in proprietà a categorie di cittadini a basso reddito. Possono in alternativa dai Comuni essere alienati, in parte o nella loro totalità, come potenzialità edificatorie o essere edificati e posti in vendita.

Come potenzialità edificatorie sono alienati successivamente alla loro localizzazione sul territorio, effettuata ai sensi del precedente articolo 40-*ter*, e con gare di evidenza pubblica cui possono partecipare i singoli cittadini e gli altri soggetti giuridici che ne hanno facoltà. I volumi edificati direttamente da un Comune e da esso posti in vendita devono essere oggetto di una pubblica gara in cui il prezzo a base d'asta sia pari al costo di costruzione maggiorato del 20%. Nel caso in cui tale gara vada deserta la base d'asta può essere ridotta sino a corrispondere al costo di costruzione. Nel caso in cui anche con la massima riduzione ammessa per la base d'asta essi restassero invenduti essi dovranno essere oggetto di una decisione del Consiglio comunale che ne preveda la messa a reddito o la utilizzazione per fini sociali. Trascorsi dieci anni dal rilascio dei relativi certifi-

cati di abitabilità o di attestazioni equivalenti questi volumi potranno essere posti in vendita con una base d'asta liberamente definita da una delibera del Consiglio Comunale.

2. I corrispettivi delle alienazioni di diritti edificatori o di volumi costruiti, al netto dei costi di costruzione di questi ultimi, sono trattenuti dal Comune nella misura del 50% e trasmessi per il 25% alla Regione cui il Comune appartiene e per il restante 25% allo Stato. Le somme così introitate devono essere da Comune, Regioni e Stato iscritte nel relativo bilancio con poste espressamente dedicate alla realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali ovvero finalizzate alla salvaguardia, alla riqualificazione e alla valorizzazione del territorio. I corrispettivi delle alienazioni devono essere computati al 31 dicembre di ciascun anno. e quanto spettante a Regioni e Stato deve essere da ciascun Comune trasmesso a tali amministrazioni in unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. I Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno contestualmente alla localizzazione dei volumi di loro spettanza ai sensi del comma 1 dell'articolo 40-*ter* dovranno anche decidere in quale misura essi debbano essere utilizzati per edilizia sociale o per altre funzioni di interesse pubblico e in quale altra misura debbano essere alienati. Il valore di queste potenziali alienazioni viene stimato in funzione dei valori di mercato facendo riferimento alla loro localizzazione sul territorio. Il 50% del valore così ottenuto, e quindi quanto di spettanza comunale, viene prudenzialmente ridotto del 25% e in questa misura inserito nel bilancio previsionale del Comune per l'anno successivo.

Art. 40-*quinquies*. – *1.* I Comuni possono riconoscere volumi premiali ai soggetti pubblici o privati proprietari di edifici o di aree già urbanizzate potenzialmente interessate da un intervento di trasformazione urbana e riqualificazione. Essi devono essere concessi con delibera del Consiglio Comunale e nella misura massima del 20% dei volumi esistenti o del 20% di quelli che deriverebbero dalla applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale o fondiario previsto in quell'area dal piano urbanistico generale. Quando i due valori sono diversi si applica come limite quello maggiore.

2. Nella ipotesi di cui nel comma precedente il Comune può inserire fra i volumi edificabili anche volumi da acquisire nella propria disponibilità in misura pari a quelli premiali concessi. possono avere qualsiasi destinazione d'uso purché coerente con l'intervento complessivo e sono edificati e utilizzati direttamente dal Comune o alienati con le modalità previste nell'articolo 40-*ter*. La loro localizzazione nell'area e le loro caratteristiche sono precisate in una apposita convenzione stipulata fra Comune e proprietari dei beni oggetto di trasformazione contestualmente al riconoscimento della premialità di cui nel comma precedente. Detti proprietari possono concordarne con il Comune la acquisizione in quanto potenzialità edificatoria.

3. Il corrispettivo ricavato dalla eventuale alienazione dei volumi di cui nel precedente comma 2 è totalmente di spettanza comunale e potrà

essere imputato sullo stesso capitolo di bilancio previsto dal comma 2 dell'articolo 40-*quater* o utilizzato, in tutto o in parte, per opere di riqualificazione dell'area in questione. Tali opere possono essere interne all'area o anche esterne ad essa purché tali da migliorarne la funzionalità e/o la fruibilità.

Art. 40-*sexies*. – *1*. In aree esterne al perimetro urbano bisognevoli di recupero ambientale e di promozione dello sviluppo turistico si perseguono tali finalità perimetrando le aree da salvaguardare e valorizzare in modo da conformare comparti di intervento che consentano la riqualificazione e valorizzazione delle aree di pregio e una corretta localizzazione di volumi di uso privato da riconoscere in parte ai proprietari delle aree nel comparto comprese e in parte al Comune territorialmente competente e, se necessari, di volumi di uso pubblico. Il Comune provvede ad approvare per tali comparti opportune varianti dei piani urbanistici generali che rendano obbligatoria la redazione dei relativi piani particolareggiati. Ciascun piano particolareggiato indica le strutture necessarie e infrastrutture necessarie per conseguire le indicate finalità.

2. I piani particolareggiati che dovessero riguardare aree costiere devono essere tali da rendere di libera fruizione una fascia costiera di adeguata profondità e nel contempo devono individuare, a monte della stessa e a debita distanza dalla costa, aree edificabili utilizzabili per la localizzazione dei volumi previsti.

I piani particolareggiati riferiti ad aree non costiere devono comunque individuare l'area meritevole di salvaguardia e perciò da riservare all'uso pubblico.

I volumi eventualmente esistenti ne.lle aree destinate all'uso pubblico così individuate vengono acquisiti dal Comune o dai Comuni territorialmente competenti che provvedono a demolirli fatta eccezione per quelli eventualmente utilizzabili per attrezzare dette aree per la fruizione. Ai proprietari delle costruzioni espropriate che dovessero risultare regolarmente edificate, o abusive ma condonate, vengono riconosciuti come contropartita diritti edificatori in misura pari al doppio dei volumi espropriati.

3. La potenzialità edificatoria dell'intero comparto, costiero o meno che esso sia, viene calcolata applicando all'intera sua superficie l'indice di fabbricabilità territoriale indicato dal piano regolatore generale modificato ai sensi del precedente comma 1 e sommando ad essa i volumi eventualmente concessi a soggetti espropriati ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 2. I volumi edificabili quantificati applicando l'indice di fabbricabilità vengono attribuiti per il 50% ai proprietari delle aree in proporzione alle superfici da ciascuno di essi posseduta e per il restante 50% ai Comuni nei cui territori il com parto ricade. Ai proprietari espropriati viene attribuita anche la volumetria aggiuntiva loro spettante quale indennizzo per l'esproprio di volumi eventualmente effettuato ai sensi del precedente comma 2.

Il piano particolareggiato individua i lotti su cui realizzare i volumi previsti indicando fra di essi quelli complessivamente spettanti ai proprie-

tari delle aree del comparto. Il piano indica le destinazioni d'uso ammissibili e le norme di attuazione da rispettare oltre che le opere di urbanizzazione necessarie.

4. I piani particolareggiati sono corredati da uno studio atto a indicare, con opportune analisi di carattere economico finanziario, in quale misura, a quali condizioni e in qual modo la riqualificazione e urbanizzazione dell'area oggetto del piano potrebbe essere realizzata, in tutto o in parte, con finanziamento privato. In particolare deve essere verificato se tutte le opere previste per salvaguardia, riqualificazione e urbanizzazione possono essere realizzate da privati a fronte della acquisizione da parte loro di una parte o della totalità dei volumi di proprietà Comunale.

5. I volumi che dovessero restare di proprietà comunale una volta completato l'intervento di riqualificazione potranno essere dal Comune alienati utilizzando il ricavato ai sensi del comma 2 dell'articolo 40-*quater.*

6. Il Comune territorialmente competente incontra i proprietari delle aree del comparto, a seguito di convocazione del Sindaco notificata a ciascuno di essi, al fine di concordare i modi per individuare nell'ambito dei volumi complessivamente loro riservati dal piano particolareggiato quelli da attribuire a ciascuno di essi. Il Comune, preso atto delle risultanze di tale riunione, definisce le regole per effettuare questa individuazione facendola oggetto di delibera del Consiglio Comunale.

7. I Comuni competenti realizzano le strutture di cui nel precedente comma 1 e hanno facoltà di affidarle in gestione a privati con una apposita convenzione. Sono ammissibili anche convenzioni che prevedano che tali strutture siano realizzate a cura e spese del privato con progetti redatti o assentiti dagli stessi Comuni.

8. I proprietari di aree che non dovessero accettare la procedura nei precedenti commi precisata dovranno notificarlo al Comune del cui territorio la loro proprietà è parte. Il Comune provvederà ad espropriarli indennizzandoli ai sensi delle leggi vigenti.

9. I volumi acquisiti dai Comuni ai sensi del precedente comma 3 o attraverso esproprio entrano a far parte del patrimonio degli stessi che li utilizzano nei modi ritenuti più opportuni, eventualmente alienandoli. Quanto ricavato dalla loro gestione o alienazione, al netto del costo degli eventuali espropri, viene dai Comuni inserito nei propri bilanci come specifica posta con l'obbligo di utilizzare almeno l'80% di tali risorse per finanziare le opere di riqualificazione e di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato di quell'area, per la loro gestione nel tempo, per la realizzazione di infrastrutture anche esterne al comparto ma comunque tali da migliorarne la funzionalità e/o la fruibilità.

10. I Comuni possono bandire gare, in *project financing* o con similari procedure, che pongano a carico del soggetto vincitore, in tutto o in parte, la esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal piano particolareggiato dando a tale soggetto in contropartita la proprietà di volumi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 7.

I proprietari delle aree possono ottenere il permesso di costruire solo dopo che il Comune abbia definito accordi che comportino la realizzazione delle opere di urbanizzazione in tempi certi e ragionevolmente brevi.

11. Se nel comparto è compreso un bene di interesse culturale, ambientale o storico il Consiglio Comunale territorialmente competente può deliberare che esso venga escluso dall'esproprio insieme ad una adeguata area di pertinenza individuata dal piano particolareggiato. Se a giudizio del Consiglio Comunale il bene è stato, nel tempo, opportunamente conservato e valorizzato dai proprietari può essere riconosciuta ad essi una premialità in volumi edificabili pari a quella che spetterebbe loro in funzione dell'area sottratta all'esproprio senza tener conto del volume delle costruzioni di pregio salvaguardate. Il piano particolareggiato indica se tali volumi premiali possono essere edificati nell'area di pertinenza di tali beni o altrove.

12. Se il territorio di un comparto è di competenza di due o più Comuni sia i volumi di spettanza comunale che gli eventuali costi vengono ripartiti fra di essi in proporzione alle quote di territorio loro appartenenti. Quanto di competenza del sindaco e/o del Consiglio Comunale viene gestito collegialmente dai sindaci interessati e reso oggetto di conformi delibere dei Consigli Comunali"».

29-*bis*.0.4

ZANETTA

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Proroga in materia di manutenzione e innevamento programmato nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)

1. È autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.

2. È altresì autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.

3. Al relativo onere, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

29-*bis*.0.5

D'Ambrosio Lettieri, Tancredi, Amoruso, Morra, Nessa, Mazzaracchio, Saccomanno, Licastro Scardino, Gallo, Costa, Battaglia

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Modifiche al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-*sexies* è aggiunto il seguente:

"2-*septies*. Per facilitare il passaggio di dipendenti farmacisti comunali, in posizione di soprannumero per effetto di trasferimento di attività, l'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis,* limitatamente al passaggio degli stessi dipendenti dagli enti locali al Servizio Sanitario Nazionale, avviene previa valutazione della corrispondenza tra profili professionali indipendentemente dalla categoria posseduta o dal contratto nazionale di appartenenza, fermo restando il possesso del diploma di laurea in farmacia, l'iscrizione ad albo professionale, un'anzianità di servizio nella amministrazione uscente di almeno dieci anni"».

29-*bis*.0.6

D'Ambrosio Lettieri, Tancredi, Amoruso, Morra, Nessa, Mazzaracchio, Saccomanno, Licastro Scardino, Gallo, Costa

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 23-*bis,* aggiungere il seguente:

"23-*bis. 1.* A far data dall'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, le disposizioni di cui al comma 23-*bis* dell'articolo 1 della medesima legge, si applicano alle regioni sottoposte ai piani di rientro in attuazione dell'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, nel rispetto dei complessivi livelli di spesa programmati nei singoli piani di rientro"».

29-*bis*.0.7
BONFRISCO

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 20 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sopprimere l'ultimo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148».

29-*bis*.0.8
GIOVANARDI

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *inserire il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Programmi Integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 1 B del decreto-legge 13 maggio 1991. n. 152. convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013».

29-*bis*.0.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *inserire il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. L'importo di cui all'articolo 1, commi 9, 13, 13ter della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29-*bis*.0.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale».

29-*bis*.0.11
De Angelis, Digilio

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie", convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "le banche e gli intermediari finanziari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni"».

29-*bis*.0.12
Calderoli, Bodega, Massimo Garavaglia, Vaccari, Stiffoni, Castelli

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Proroga termini in materia di impianti tecnologici)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

b) al comma 14, al primo periodo, la parola: "trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti "... 31 dicembre 2012";

c) al comma 15, al primo periodo, le parole "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012";

e) al comma 17, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono so-

stituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5";

f) al comma 22, le parole: "dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2013"; le parole: "al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio 2013"».

29-*bis*.0.13

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, STIFFONI, CASTELLI

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Proroga termini in materia di impianti tecnologici)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

b) al comma 14, al primo periodo, la parola: "trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti "... 31 dicembre 2012";

c) al comma 15, al primo periodo, le parole "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012";

e) al comma 17, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5";

f) al comma 22, le parole: "dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2013"; le parole: "al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio 2013"».

29-*bis*.0.14

PASTORE

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie", convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "le banche e gli intermediari finanziari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni».

29-*bis*.0.15

CARRARA

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. Al fine di realizzare per il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera una struttura amministrativo-contabile analoga a quella prevista dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e maggiormente funzionale ai compiti d'istituto del Corpo, il Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emana entro 12 mesi apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della. legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di Porto approvato con regio-decreto 6 febbraio 1933, n. 391.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della Difesa per quanto riguarda la contabilizzazione delle entrate. e delle spese e la gestione delle permute».

29-*bis*.0.16

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *inserire il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, secondo periodo, le parole da "entro trenta giorni" fino a "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

b) al comma 23, le parole da "entro quindici giorni" fino a "comma 22" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

c) al comma 25, le parole da "entro sessanta giorni" fino a "comma 22" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

29-*bis*.0.17

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *inserire il seguente:*

«Art. 29-*ter*

(Dirigenti AGEA)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non

oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di quattro unità. Al relativo onere, pari ad euro 530.000, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183».

29-*bis*.0.18

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 29-*bis*,** *inserire il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Differimento del regime di detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici)

1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convèrtito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per tali scopi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole "10 luglio 2008" sono inserite le seguenti: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, a partire dal 1 o luglio 2011" e dopo le parole "31 dicembre 2009" sono inserite le seguenti: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

29-*bis*.0.19

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie", convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "le banche e gli intermediari finanziari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni"».

29-*bis*.0.20

MALAN, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di .acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie", convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "le banche e gli intermediari finanziari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni"».

29-*bis*.0.21
AMATO

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Proroga termini in materia di impianti tecnologici)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 12, al primo e al secondo perioodo, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

b) al comma 14, al primo pedodo, la parola: "trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti "... 31 dicembre 2012";

c) al comma 15, al primo pedodo, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "Per trecentosessancinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012";

e) al comma 17, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013"; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5;

f) al comma 22, le parole: "trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013"; le parole: "al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 1° gennaio 2013"».

29-*bis*.0.22
CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni. Per tali finalità, ai fini dell'applicazione del presente articolo, dopo le parole: "31 dicembre 1999" di cui al comma 1 ed al comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in

legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, sono inserite le seguenti: ", e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, immatricolati fino al 31 dicembre 2002," e dopo le parole "31 marzo 2010" di cui al comma 6 del medesimo articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, in fine, sono aggiunte le seguenti: " e, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, a decorrere dalla medesima data dalla di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2013".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano entro un limite di spesa 80 milioni di euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

29-*bis*.0.23
BOSCETTO

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie per le Imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie", convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "le banche e gli intermediari finanziari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni"».

29-*bis*.0.24
CAMBER, LENNA

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 13, comma 14, lettera *a)* della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è autorizzato, limitata-

mente all'anno 2012, a valere sulla dotazione finanziaria iscritta nel capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero degli interni, il trasferimento dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia dell'importo corrispondente alla misura compensativa dell'esenzione ICI sulla prima casa».

29-*bis*.0.25

MERCATALI, *Relatore*

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. L'importo di cui all'articolo 1, commi 9, 13, 13-*ter* della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29-*bis*.0.26

PIGNEDOLI, MERCATALI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Proroga del Commissario Straordinario ex lege n. 33 del 2009)

1. Il termine di cui all'articolo 8-*quinquies,* comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 ,n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012».

29-*bis*.0.27
BUTTI, VITA, VIMERCATI, PARDI

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. L'importo di cui all'articolo 1, commi 9, 13, 13-*ter* della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si prowede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29-*bis*.0.28
ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. Al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativamente alla soppressione dell'Istituto Nazionale per le Conserve alimentari, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 12, 13 e 21 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, recante Disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;

b) il Regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante Norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della regia Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

c) il Regio decreto 15 ottobre 1931, recante Statuto dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1986, n. 1089, recante Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

f) la legge 26 novembre 1990, n. 363, recante norme in materia di Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1993, n. 135, Regolamento recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari;

h) il decreto ministeriale 8 febbraio 2011, recante il Commissariamento dell'Istituto nazionale conserve alimentari e relativo trasferimento di compiti, attribuzioni, personale e risorse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura fmanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-fmanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

29-*bis*.0.29

CAMBER, LENNA

*Dopo l'***articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 29-*ter*.

1. Il testo del comma 1 numero 7-*bis*, dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e succ. mod., è sostituito dal seguente:

"7-*bis* il 42 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione ".

29-*bis*.0.30

D'Ambrosio Lettieri, Tancredi, Amoruso, Morra, Nessa, Mazzaracchio, Saccomanno, Licastro Scardino

*Dopo l'***articolo 29***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. All'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modifiche, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 23-*bis*, aggiungere il seguente:

"23-*ter*. A far data dall'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, le disposizioni di cui al comma 23-*bis* dell'articolo 1 della medesima legge, si applicano alle regioni sottoposte ai piani di rientro in attuazione dell'articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel rispetto dei complessivi livelli di spesa programmati nei singoli piani di rientro.

23-*quater*. La spesa relativa agli incarichi a tempo determinato conferiti nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali attivate a seguito della deroghe autorizzate ai sensi del precedente comma, non rientra nei limiti imposti dall'articolo 9 comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio n. 122.

23-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 23-*ter* e 23-*quater* determinati in 50 milioni di euro dal 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del seguente dispositivo: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui."».

29-*bis*.0.31

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. L'importo di cui all'art. l, commi 9, 13, 13-*ter* della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma l, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29-*bis*.0.32

LANNUTTI

*Dopo l'***articolo 29-*bis*** *è inserito il seguente:*

«Art. 29-*ter*

(Proroga della prescrizione anticipata delle lire in circolazione)

1. Le banconote, i biglietti e le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 30 aprile 2012.

2. Le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione dopo la data di cui al comma 1 si prescrivono a favore dell'Erario ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

3. L'articolo 26 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.

29-*bis*.0.33

CALDEROLI, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-*bis*, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, no 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo l, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, no 311, è determinata nella misura di 60 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo l, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo del 2012 con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

29-*bis*.0.34

GALIOTO

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

(Programmi Integrati di cui all'art. 18 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013».

29-*bis*.0.35

GALIOTO

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, previa stipula di convenzione, ad avvalersi di società strumentali a totale partecipazione della Regione in quanto compatibili con la normativa comunitaria, attivando l'affidamento in house, nella misura del 30% dello stanziamento, di interventi di ricerca e innovazione nell'ambito degli assi prioritari del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013, in relazione alle quote fissate per ogni regione».

29-*bis*.0.36

GALIOTO

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. L'importo di cui all'art. l, commi 9, 13, 13-*ter* della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma l, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29-*bis*.0.37
PETERLINI, GALIOTO

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*ter*.

1. L'importo di cui all'art. 1, commi 9, 13, l3-*ter* della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 125 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed. indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29-*bis*.0.38
SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, COMPAGNA, DI STEFANO, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo l'***articolo 29-*bis***, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*quater*.

(Proroga Commissario ex legge n. 33 del 2009)

1 Il termine di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai sensi dell'articolo l, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012».

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 9 febbraio 2012

Plenaria

327ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MUSI

indi del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3124) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il presidente MUSI dichiara conclusa la discussione generale e concede la parola al relatore Ferrara per la replica.

Il relatore FERRARA *(CN:GS-SI-PID-IB)* illustra in sede di replica una proposta di parere non ostativo con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al corrente resoconto.

Il sottosegretario CERIANI, intervenendo in sede di replica, dichiara che il Governo prende atto dei rilievi formulati dal relatore Ferrara ed esprime apprezzamento per la proposta di parere non ostativo. Ritiene quindi doveroso svolgere una puntualizzazione a proposito dell'articolo

29, comma 16-*quater*, che sospende la gratuità delle transazioni con carta di pagamento per i rifornimenti di carburante per importi inferiori a 100 euro. Rileva in proposito la natura esclusivamente tecnica della sospensione prevista e ribadisce, in relazione al rilievo formulato nel parere, che l'obiettivo del Governo rimane quello di incentivare il ricorso agli strumenti di pagamento elettronici e di limitare l'uso del contante.

Il relatore FERRARA *(CN:GS-SI-PID-IB)* riterrebbe opportuni alcuni chiarimenti su due punti specifici, già evidenziati in sede di discussione generale. In primo luogo occorre comprendere per quali ragioni l'articolo 26 del decreto-legge non si limita a una misura di semplice proroga delle funzioni della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, ma prevede l'attribuzione a tale organismo di nuovi e ulteriori compiti. In secondo luogo, occorrerebbe chiarire anche se, da un punto di vista tecnico-giuridico, sussiste la necessità di reiterare, con una misura specifica, il conferimento di un'autorizzazione alla Banca d'Italia per lo svolgimento delle trattative con il Fondo monetario internazionale, come già accaduto in precedenti provvedimenti legislativi di proroga. Tale circostanza legittimerebbe infatti la conclusione che la Banca d'Italia non dispone, in via ordinaria, di tale potere e necessita quindi di una specifica autorizzazione per le singole trattative.

Si apre quindi il dibattito sulla proposta di parere presentata dal relatore Ferrara.

Il senatore D'UBALDO *(PD)* propone al relatore Ferrara di apportare due modifiche alla proposta di parere da lui illustrata, in riferimento al Commissario di governo per la gestione del debito del Comune di Roma.

Il relatore FERRARA *(CN:GS-SI-PID-IB)*, accedendo all'invito rivoltogli dal senatore D'Ubaldo, modifica la proposta di parere da lui presentata, in un nuovo testo pubblicato in allegato al corrente resoconto.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* apprezza il lavoro redazionale svolto dal relatore, sottolineando che all'interno del parere risultano recepite in modo puntuale le osservazioni critiche emerse nel corso della discussione generale.

Propone quindi al relatore Ferrara di modificare la proposta di parere, adottando una formulazione più stringente, in modo da valorizzare gli accenti critici e il contributo di riflessione offerto dalla Commissione all'esame del provvedimento in sede referente. In particolare, propone di modificare una parte del dispositivo, specificando che il parere è non ostativo a condizione che le Commissioni di merito valutino adeguatamente le os-

servazioni in esso contenute. Sottolinea infatti che la propria parte politica esprimerà un voto favorevole sul parere solo a condizione che siano recepite le modifiche da lui proposte, altrimenti il voto sarà contrario.

Il senatore BARBOLINI *(PD)*, nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sul parere proposto dal relatore Ferrara, manifesta apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto e sottolinea che l'esame del provvedimento potrebbe consentire una specifica riflessione sull'opportunità di inserire una proroga della misura sulla corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. In proposito, ricorda il pregevole lavoro di approfondimento e di sintesi svolto dal senatore Sciascia in qualità di relatore sui disegni di legge n. 466 e connessi, che prevedono un'introduzione «a regime» della misura in questione. Ritiene quindi opportuno sottoporre al rappresentante del Governo l'esigenza di prendere nuovamente in considerazione i disegni di legge citati, rammentando che il problema è quello della individuazione dei mezzi di copertura finanziaria, tenendo comunque presente che gli oneri sarebbero comunque estremamente contenuti. Sottolinea tuttavia che l'inserimento all'interno del parere di una sottolineatura sull'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare non appare dirimente per l'orientamento di voto della propria parte politica.

In tal senso ritiene preferibile non accogliere le ulteriori richieste di modifica avanzate dal senatore Paolo Franco, dal momento che la formulazione del parere gli appare già sufficientemente rigorosa e circostanziata nel mettere a fuoco i principali profili problematici del provvedimento, a conferma della serietà del lavoro d'esame condotto dalla Commissione.

Interviene quindi il senatore CONTI *(PdL)* per esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore e per preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sul parere proposto e successivamente modificato.

Il relatore FERRARA *(CN:GS-SI-PID-IB)*, preso atto dell'orientamento emerso sinora, ritiene preferibile non apportare ulteriori modificazioni al parere da lui proposto.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)*, preso atto dell'orientamento del relatore, preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il parere non ostativo proposto dal relatore Ferrara, nel testo modificato, che risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (n. 411)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 40, comma 5-*bis*, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Esame e rinvio)

Il relatore CONTI *(PdL)* riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, predisposto dal Governo in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 40, commi da 2 a 6 del decreto-legge n. 159 del 2007, che ha previsto la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in Agenzia fiscale. È evidente quindi che il provvedimento in titolo trae origine da una scelta compiuta dall'allora governo Prodi. Le norme citate hanno demandato ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei servizi da trasferire all'Agenzia, sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti e le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita di generi di monopolio; l'approvazione dello Statuto provvisorio e delle disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia e, infine, l'individuazione della data dalla quale le funzioni svolte dall'AAMS sono esercitate dall'Agenzia.

Procedendo ad analizzare il contenuto dello schema di decreto ministeriale, segnala che con l'articolo 1 si approva lo Statuto provvisorio e il Regolamento provvisorio di amministrazione, allegati al provvedimento. Esso prevede inoltre che, fino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia, il Direttore generale dell'AAMS assume le funzioni di Direttore dell'Agenzia, e che il Comitato di gestione è composto dal Direttore, quale Presidente, e dai dirigenti di I fascia dell'AAMS. C'è una scelta di continuità quindi, rispetto ad una condizione transitoria. La scelta del modello di Agenzia nasce anche dalla positiva esperienza delle altre agenzie fiscali quali struttura maggiormente rispondente ai compiti pubblicistici e di tutela del settore dei giochi e del tabacco, con particolare riferimento sia agli utenti e agli acquirenti, sia ai profili di gettito per l'erario, sia per il controllo e il contrasto di fenomeni illegali.

L'articolo 2 assegna all'Agenzia le risorse umane, strumentali e finanziarie, beni patrimoniali mobili e immobili e tutti gli altri diritti e beni già nella titolarità dell'AAMS. Inoltre trasferisce alla nuova Agenzia tutte le funzioni, le attività, i servizi, i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite all'AAMS. Si evidenzia che non viene indicata la data di tale trasferimento (e della soppressione dell'AAMS), che dovrebbe essere individuata in relazione alla conclusione dei passaggi procedurali previsti.

Per quanto concerne lo Statuto e il Regolamento di amministrazione provvisori, essi ricalcano la struttura degli analoghi documenti delle altre Agenzie fiscali. Più specificamente lo Statuto provvisorio prevede, all'articolo 1, che l'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico

e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria; l'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 definisce i fini istituzionali dell'Agenzia, che svolge tutte le funzioni ed i compiti già attribuiti all'AAMS in materia di giochi, scommesse, concorsi pronostici e tabacchi lavorati; in tale contesto l'articolo 3 stabilisce che l'Agenzia deve anche assicurare la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti di queste ultime, secondo i principi del federalismo fiscale.

L'articolo 4 specifica le attribuzioni dell'Agenzia nei settori dei giochi, delle scommesse, dei concorsi pronostici, del lotto, delle lotterie nazionali e dei tabacchi lavorati, mentre l'articolo 5 individua gli organi dell'Agenzia, secondo uno schema organizzativo analogo a quello delle altre Agenzie fiscali.

L'articolo 6 definisce le attribuzioni del Direttore, mentre gli articoli 7 e 8 regolano, rispettivamente, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di gestione. Gli articoli 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, mentre l'articolo 11 stabilisce i compiti dei dirigenti dell'Agenzia, e l'articolo 12 disciplina gli organi di controllo interno dell'Agenzia.

L'articolo 13 stabilisce l'articolazione dell'Agenzia in uffici centrali e periferici (ricalcando la struttura attuale dell'AAMS); l'articolo 14 statuisce che l'attività dell'Agenzia si uniforma, oltre ai principi e criteri individuati dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

L'articolo 15 specifica che le entrate dell'Agenzia sono costituite dai finanziamenti erogati a carico del bilancio dello Stato e dai proventi individuati dalle voci di entrata di cui al relativo stato di previsione dell'AAMS; l'articolo 16 reca infine le norme in materia di personale e di relazioni sindacali.

Infine dà conto delle disposizioni recate dal Regolamento provvisorio di amministrazione, allegato allo schema di decreto ministeriale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3124

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

appare necessario rispettare il principio generale che gli interventi di proroga di termini legislativi debbono essere limitati a tale obiettivo e non debbono contenere misure innovative e novelle legislative;

il decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, reca una serie di disposizioni di carattere fiscale, solo in parte rispettose del citato criterio generale limitativo del contenuto del decreto-legge di proroga dei termini;

lo strumento del decreto-legge dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per disporre la proroga di termini entro l'anno in corso e non a carattere ultrannuale o pluriennale;

occorre sempre rispettare nella sostanza il divieto di introdurre norme retroattive di carattere tributario o finanziario, limitando le deroghe ad aspetti non sostanziali dell'obbligazione tributaria;

esprime parere non ostativo nel presupposto che le Commissioni di merito valutino adeguatamente le seguenti osservazioni:

in riferimento alle norme recate dall'articolo 25-*bis*, attesa l'opportunità della proroga concernente gli indennizzi per i cittadini italiani espatriati dalla Libia, si suggerisce di inserire una disposizione relativa alle questione degli indennizzi delle imprese italiane che hanno fornito opere e servizi in Libia fino al 2002, e che non hanno ancora ricevuto le somme dovute dallo Stato libico;

in merito all'articolo 26, atteso che la proroga del termine è fissata al dicembre 2013, si suggerisce la soppressione dell'articolo, rilevando che l'utilizzo delle risorse finanziarie della Scuola superiore dell'economia e delle finanze per la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia, previa stipula di apposite convenzioni anche con istituzioni universitarie italiane ed europee, appare paradossale e fuori luogo;

in relazione all'articolo 29, comma 10, appare opportuna una verifica della congruità degli oneri di gestione del commissario di governo per la gestione del debito di Roma capitale;

in riferimento all'articolo 29, commi 12 e 13, appare opportuna un'ulteriore valutazione dell'urgenza delle misure proposte, tenuto conto del processo di riorganizzazione dell'amministrazione dei monopoli in

corso e in assenza di motivazioni per la mancato espletamento delle procedure del bando di gara per il poker sportivo;

in relazione all'articolo 29, comma 14, la finalità della proroga non attenua il rilievo della violazione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dallo statuto del contribuente;

in relazione all'articolo 29, comma 16-*bis,* si osserva che la misura di deflazione del contenzioso tributario rischia di essere contraddittoria rispetto agli obiettivi di costante e serrata lotta all'evasione fiscale;

in relazione all'articolo 29, comma 16-*quater*, se ne suggerisce la soppressione, essendo la disposizione in contraddizione con gli obiettivi di limitare l'uso del contante a favore degli strumenti di pagamento elettronici.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3124

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

appare necessario rispettare il principio generale che gli interventi di proroga di termini legislativi debbono essere limitati a tale obiettivo e non debbono contenere misure innovative e novelle legislative;

il decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, reca una serie di disposizioni di carattere fiscale, solo in parte rispettose del citato criterio generale limitativo del contenuto del decreto-legge di proroga dei termini;

lo strumento del decreto-legge dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per disporre la proroga di termini entro l'anno in corso e non a carattere ultrannuale o pluriennale;

occorre sempre rispettare nella sostanza il divieto di introdurre norme retroattive di carattere tributario o finanziario, limitando le deroghe ad aspetti non sostanziali dell'obbligazione tributaria;

esprime parere non ostativo nel presupposto che le Commissioni di merito valutino adeguatamente le seguenti osservazioni:

in riferimento alle norme recate dall'articolo 25-*bis,* attesa l'opportunità della proroga concernente gli indennizzi per i cittadini italiani espatriati dalla Libia, si suggerisce di inserire una disposizione relativa alle questione degli indennizzi delle imprese italiane che hanno fornito opere e servizi in Libia fino al 2002, e che non hanno ancora ricevuto le somme dovute dallo Stato libico;

in merito all'articolo 26, atteso che la proroga del termine è fissata al dicembre 2013, si suggerisce la soppressione dell'articolo, rilevando che l'utilizzo delle risorse finanziarie della Scuola superiore dell'economia e delle finanze per la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero dell'economia, previa stipula di apposite convenzioni anche con istituzioni universitarie italiane ed europee, appare paradossale e fuori luogo;

in relazione all'articolo 29, comma 10, appare opportuna una verifica della congruità degli oneri relativi alle funzioni del commissario di governo per la gestione del debito di Roma capitale;

in riferimento all'articolo 29, commi 12 e 13, appare opportuna un'ulteriore valutazione dell'urgenza delle misure proposte, tenuto conto del processo di riorganizzazione dell'amministrazione dei monopoli in

corso e in assenza di motivazioni per la mancato espletamento delle procedure del bando di gara per il poker sportivo;

in relazione all'articolo 29, comma 14, la finalità della proroga non attenua il rilievo della violazione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dallo statuto del contribuente;

in relazione all'articolo 29, comma 16-*bis,* si osserva che la misura di deflazione del contenzioso tributario rischia di essere contraddittoria rispetto agli obiettivi di costante e serrata lotta all'evasione fiscale;

in relazione all'articolo 29, comma 16-*quater,* se ne suggerisce la soppressione, essendo la disposizione in contraddizione con gli obiettivi di limitare l'uso del contante a favore degli strumenti di pagamento elettronici.

Plenaria

328ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Vincenzo Visco e il professor Antonio Di Majo, accompagnato dal dottor Francesco Crespi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: audizione di esperti

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce l'audizione del professor Visco.

Il professor VISCO illustra un documento scritto che consegna alla Presidenza soffermandosi su una serie di dati qualitativi sulla pressione fiscale e svolgendo una serie di considerazioni sulla componente riferibile ai contributi sociali, anche nell'ambito di alcuni raffronti internazionali con altri Paesi europei.

Evidenzia le differenze strutturali tra il sistema fiscale italiano e quelli degli altri Paesi europei, a partire dalla elevata entità dell'evasione e dallo sbilanciamento sull'imposizione sui redditi. Individua ulteriori tratti differenziali nella minore incidenza del prelievo sui consumi, per Iva e accise, frutto principalmente dell'evasione nonché nella mancanza di uniformità della tassazione sui redditi di capitale.

Svolge una serie di considerazioni sulla struttura dell'Irpef, rilevando in primo luogo uno squilibrio sul fronte dei redditi da lavoro dipendente e sottolineando la sussistenza effettiva di due sole aliquote marginali, tenendo conto degli effetti delle numerose detrazioni previste. Esplicita alcune proposte di intervento sulla struttura dell'imposta, per renderne più uniforme la progressività.

Dà conto della struttura impositiva dell'IVA e dei suoi principali profili critici, non ritenendo condivisibile i recenti incrementi dell'aliquota ordinaria e suggerendo al riguardo di valutare la possibilità di neutralizzare il secondo incremento previsto per la fine del 2012. A tal fine potrebbero essere utilizzate le maggiori risorse derivanti dalla riduzione delle agevolazioni fiscali. Ricapitola inoltre alcune ipotesi di intervento sulla struttura dell'IVA per ricavare margini attraverso i quali poter procedere ad una contestuale riduzione dell'IRPEF.

Illustra una serie di motivazioni che rendono a suo parere preferibile conservare l'imposta regionale sulle attività produttive, dissentendo da quanti ne hanno proposto la riduzione o l'eliminazione. Ricorda infatti che le entrate dell'IRAP contribuiscono a finanziare il settore della sanità e che l'erosione della sua base imponibile creerebbe disparità di trattamento. Facendo riferimento al costo del lavoro e al cuneo fiscale ritiene quindi preferibile unificare le aliquote di prelievo al 27 o 28 per cento, con un costo compreso tra gli 8 e i 10 miliardi di euro. In tal modo si potrebbe ridurre il cuneo fiscale di circa 3 punti percentuali. Tale intervento potrebbe essere finanziato rafforzando la tassazione ambientale e ripristinando la tassa sulle emissioni di gas serra e sui combustibili fossili *(carbon tax)*.

Ritiene opportuno illustrare una serie di proposte di intervento sulla tassazione delle imprese, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa intervenuta in tale ambito. Ricorda in particolare l'introduzione della DIT nel 1997, nell'ambito della riforma che introdusse l'IRAP, con l'applicazione di un'aliquota ridotta al rendimento degli incrementi di capitale proprio investiti nell'impresa. Nel 2003 tale agevolazione fu eliminata e sostituita con un'esenzione per i dividendi e le plusvalenze azionarie (PEX). Attraverso tale intervento si è introdotta una struttura impositiva favorevole alle politiche speculative in sostituzione di uno strumento fiscale che intendeva invece incentivare gli investimenti. Dopo aver richiamato ulteriori modifiche nell'ambito dell'imposizione sulle società, si sofferma sull'introduzione dell'ACE, che valuta in termini positivi, considerato che essa può facilitare gli investimenti nazionali e soprattutto quelli esteri.

Dopo aver rilevato una mancanza di coordinamento tra la tassazione sulle imprese personali e quella sulle imprese societarie, esplicita ulteriori

proposte di intervento sull'IRAP, valutando positivamente i suggerimenti avanzati dall'Assonime. Si può infatti valutare l'ipotesi di modificare l'imponibile di tale tributo, comprendendovi anche gli ammortamenti e riducendone l'aliquota, in modo da trasferire una parte del prelievo dal lavoro al capitale. Andrebbero eliminate anche le altre riduzioni e agevolazioni introdotte e il tributo dovrebbe essere ridisegnato come un'imposta sull'uso dei fattori della produzione, calcolata in base al valore aggiunto lordo di ciascuno di essi.

Procede quindi a esaminare le numerose differenziazioni esistenti nella tassazione dei redditi di capitale, nonostante l'unificazione dell'aliquota al 20 per cento, ad eccezione dei titoli del debito pubblico. In proposito, auspica si possa avviare una riflessione su una modifica radicale della tassazione, che assuma come base imponibile non il reddito ma il capitale investito. Evidenzia inoltre alcuni profili problematici nell'ambito dell'imposizione sugli immobili, soprattutto per quanto riguarda le disparità di trattamento insite nelle modalità con cui si è proceduto alla rivalutazione delle rendite catastali. Sottolinea l'obiettivo di allinearla maggiormente ai valori di mercato, creando le possibilità per una riduzione delle aliquote dell'IMU e in attesa della riforma del catasto.

Elenca altresì alcuni interventi urgenti sul fronte della semplificazione fiscale, a partire dalla redazione di codici o comunque di testi unici per i singoli settori normativi. Fa inoltre riferimento alla previsione di una delega generale per la verifica delle numerose disposizioni tributarie introdotte di volta in volta dal Parlamento. Inoltre l'amministrazione finanziaria dovrebbe accrescere l'uso degli strumenti telematici per migliorare i rapporti con i contribuenti. In tal senso si potrebbe giungere alla precompilazione delle dichiarazioni e degli F-24 da inviare ai contribuenti. Un ulteriore profilo concerne la possibilità di concedere una rateizzazione dei pagamenti dovuti, considerando la concentrazione delle scadenze per i versamenti tributari.

Rimarca come i dati disponibili, anche se ufficiosi, testimoniano come il livello dell'evasione fiscale sia una grave anomalia del sistema italiano e rappresenti quindi un autentico fenomeno di massa. Dopo aver ricordato le principali ragioni dell'evasione e le categorie di contribuenti più interessate dal fenomeno, focalizza l'attenzione su una serie di strumenti di controllo che sarebbe possibile ripristinare o introdurre per la prima volta nell'ordinamento. Richiama in primo luogo la diffusione e l'estensione di strumenti elettronici, la reintroduzione dell'elenco clienti-fornitori, la trasmissione telematica dei corrispettivi nel commercio al dettaglio o nei distributori automatici e la limitazione dell'uso del contante. In particolare, il limite per i pagamenti fissato a 1.000 euro persegue sicuramente importanti finalità di contrasto al riciclaggio, ma risulta poco efficace nella lotta all'evasione, dal momento che la maggior parte delle transazioni sono di valore unitario inferiore a tale soglia e possono essere agevolmente frazionate in più pagamenti. Occorre inoltre una maggiore integrazione tra le banche dati fiscali e agire per correggere alcune criticità emerse nel funzionamento degli studi di settore, evitando l'effetto di una

catastizzazione dei redditi e il rischio di trasformarli in una sorta di imposta forfetaria. Conclude rilevando la sostanziale inefficacia nella lotta all'evasione degli strumenti di controllo introdotti negli ultimi anni come il redditometro, che rischia di trasformarsi in uno strumento per accertamenti di massa, e lo spesometro, che si è tradotto in un ulteriore onere formale per le imprese.

Il senatore MUSI *(PD)* chiede ulteriori valutazioni sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla reintroduzione di una tassazione ambientale.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* sollecita una valutazione sulla possibile introduzione di un contrasto di interessi in ambito fiscale tra cliente e prestatore, limitando la detraibilità a singole voci di spesa e con la previsione di un tetto massimo su base annua.

Chiede inoltre una valutazione sulla possibile riorganizzazione delle agenzie fiscali.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea che il tema del contrasto di interessi deve essere strettamente correlato a quello della tracciabilità dei pagamenti, per evitare il rischio che si diffondano comportamenti di carattere elusivo.

Il professor VISCO svolge alcune puntualizzazioni sul tema della tracciabilità dei pagamenti, sottolineando l'opportunità di distinguere la situazione dei professionisti, relativamente all'incasso di corrispettivi per prestazioni che non rivestono necessariamente carattere continuativo, da quella di altri tipi di prestazioni di beni e servizi. Ribadisce le considerazioni già svolte a proposito dell'uso del contante e della scelta di fissare a 1.000 euro la soglia per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sul tema delle spese fiscali e della tassazione ambientale, motiva il proprio scetticismo sull'introduzione dello strumento del contrasto di interessi, rilevando che esso non ha dato risultati positivi nei Paesi in cui è stato attuato, come la Grecia e la Bolivia, e che negli Stati Uniti è stato introdotto un sistema sensibilmente diverso. Rimarca comunque il rischio che uno strumento siffatto possa incoraggiare l'elusione fiscale.

Per quanto riguarda un possibile disegno di riforma organizzativa delle agenzie fiscali, ritiene che l'ipotesi di un loro accorpamento deve tener conto del fatto che una relativa sovrapposizione di competenze si registra soltanto tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, in materia di accertamenti sull'IVA. Si tratta quindi di profili operativi limitati ad un solo tributo e che certo non giustificherebbero, considerati gli ambiti di attività delle agenzie fiscali, un progetto di unificazione totale, che riproporrebbe nella sostanza lo stesso modello organizzativo centralizzato e analogo al sistema previgente. Se si ritiene opportuno conseguire risparmi di spesa nel funzionamento delle agenzie fiscali, riterrebbe allora preferibile valutare se assegnare in via esclusiva all'Agenzia delle entrate le fun-

zioni di accertamento in materia di contributi previdenziali, considerato che proprio in tale ambito si registra una sovrapposizione di competenze con l'INPS.

Il presidente BALDASSARRI congeda quindi il professor Visco, dopo averlo ringraziato per il suo intervento in Commissione, e introduce l'audizione del professor Di Majo.

Il professor DI MAJO concentra la propria esposizione sulla tassazione del reddito di impresa, affrontando separatamente tre argomenti specifici: la descrizione dell'evoluzione del disegno complessivo della disciplina fiscale relativa a tale comparto negli ultimi tre decenni; la valutazione degli effetti delle recenti misure introdotte con il decreto-legge 201 del 2011, nonché sugli obiettivi di sostegno alla crescita e alla capitalizzazione delle imprese della disciplina tributaria.

Dopo aver ricordato l'evoluzione della tassazione dell'imponibile per imprese di grandi e di piccole dimensioni, fa presente che in origine il modello di tassazione del reddito di impresa presentava un forte scostamento tra imponibile fiscale e utile di esercizio. Dopo aver passato in rassegna le diverse tipologie di imposizione tra imprese individuali e società di capitali, specificando che il concetto di reddito prodotto era alla base del disegno fiscale originario, osserva che tale modello, con aliquote legali non alte, consentiva di rispettare il principio di neutralità rispetto alle scelte aziendali. Dà quindi conto della *corporation tax* e delle possibili opzioni fiscali per sostenere la capitalizzazione delle imprese, facendo presente che si è assistito nel tempo ad una progressiva modifica delle componenti della base imponibile.

Ricorda quindi che a partire dalla metà degli anni '90 le diverse modifiche della tassazione del reddito di impresa sono scaturite dalla necessità di adeguare tale disciplina alle esigenze delle imprese esposte ai cambiamenti della globalizzazione e della concorrenza fiscale innestatasi tra i vari ordinamenti. In tale contesto riepiloga le motivazioni alla base dell'introduzione della *dual income tax* e dell'Irap, nonché le successive riforme dell'Ires e la esenzione della tassazione dei dividendi. L'oratore si sofferma, inoltre, a illustrare le scelte compiute nel 2008, per ridurre l'aliquota legale dell'Ires e l'introduzione del tetto alla deducibilità degli interessi passivi, nonché le modifiche in materia di trattamento fiscale degli ammortamenti. Fa presente quindi che l'attuale sistema sembra avvicinare maggiormente, rispetto al passato, l'imponibile all'utile di esercizio, ma appaiono affievolite le caratteristiche di neutralità dell'imposta. Del resto, a suo parere, rispetto alla decisione di effettuare investimenti e alle scelte imprenditoriali vale sostanzialmente una scala di gerarchia delle fonti di finanziamento, al di là del sistema di prelievo, che privilegia innanzitutto l'autofinanziamento, poi il ricorso al capitale di debito e, infine, al ricorso al capitale di rischio.

L'oratore passa poi a descrivere analiticamente la modalità di formazione del prelievo Ires, a legislazione vigente, sottolineando l'assenza di

vincoli alla determinazione degli ammortamenti e l'incidenza delle recenti misure agevolative previste dall'attuale Governo attraverso l'introduzione dell'ACE e della deducibilità dall'Ires dell'Irap riconducibile al costo del lavoro. Descrive poi, in connessione con le modifiche del regime tributario descritto in precedenza, l'andamento dell'indebitamento delle imprese, divise per classi dimensionali, dal 1999 ad oggi. Richiamata l'attenzione sulla frammentazione delle deduzioni operabili alla base imponibile dell'Irap, e del relativo peso che esse hanno sulla stessa base imponibile, passa a descrivere analiticamente i risultati di una simulazione per l'anno 2012 dello sconto Ires commisurato al rendimento ordinario del capitale di rischio investito (ACE) comparato ai risultati dell'analisi degli effetti della *dual income tax* per gli anni 1998-2008. Osserva a tale proposito che l'andamento nel decennio dell'aliquota implicita rispetto a quella legale dell'Ires, derivante anche dal contributo agevolativo della Dit appare più significativo per le imprese di medie dimensioni. Inoltre, mentre la Dit è stata superata nel 2002, nel 2008 la variazione di capitale netto è stata influenzata dalla forma di incentivo dell'affrancamento delle riserve. La simulazione sugli effetti Ace nel 2012, condotta sulle informazioni tratte dalla banca dati MET, mostra un non trascurabile risparmio di imposta per le imprese, inversamente proporzionale alla dimensione. L'analisi compiuta, prosegue l'oratore, consente di evidenziare che il livello di indebitamento delle imprese non ha raggiunto livelli preoccupanti e che negli anni la capitalizzazione delle imprese è aumentata. Per quanto riguarda gli investimenti, l'audito osserva conclusivamente che la decisione di investire dipende prevalentemente dalla crescita dei volumi di fatturato e in misura relativamente minore dal possibile sconto fiscale.

Il senatore MUSI *(PD)*, dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia esposizione, rileva la necessità di affiancare tale analisi con la valutazione dell'impatto delle numerose misure agevolative previste dall'ordinamento, sottolineando l'esigenza ormai urgente di una ricognizione ad ampio raggio, ai fini di una semplificazione e riduzione delle agevolazioni alle imprese.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea che i ripetuti e sempre più frequenti interventi sulla imposizione relativa alle imprese hanno creato un coacervo normativo difficilmente decodificabile, con la conseguenza che non soltanto i contribuenti, ma anche gli organi accertatori, godono di ampi spazi di discrezionalità nel determinare la composizione e la struttura della base imponibile con pesanti ricadute sull'uniformità e l'equità del sistema fiscale. Aggiunge quindi che parallelamente alla crescente complessità del quadro normativo tributario si deve registrare l'inizio del processo di crescita esponenziale del debito pubblico.

Il professor DI MAJO concorda con la rilevanza del problema della razionalizzazione delle agevolazioni fiscali alle imprese, sottolineando che

il profilo più importante consiste nel comprendere l'effettiva entità delle risorse destinate al settore produttivo attraverso tali strumenti.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi conclusa l'audizione e avverte che la documentazione acquisita durante la seduta sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 9 febbraio 2012

Plenaria

365ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)* illustra una riformulazione dello schema di parere favorevole con osservazioni presentato nella seduta pomeridiana del 7 febbraio, volta a recepire ulteriori suggerimenti ed indicazioni provenienti dai membri della Commissione.

In particolare, la riformulazione dell'osservazione relativa all'articolo 36 dà maggiore risalto alla necessità, già espressa nel testo originario, che nel futuro disegno di legge di iniziativa governativa sia presa adeguatamente in considerazione l'ipotesi di una riforma complessiva del sistema delle *authority*.

È stata inoltre modificata l'osservazione concernente l'articolo 37, comma 2, ponendo l'accento sulla necessità di evitare fenomeni di *dumping* competitivo basati sulla compressione dei trattamenti di lavoro del personale.

È stata introdotta una manifestazione di apprezzamento per il contenuto dell'articolo 54, che prevede l'emissione di obbligazioni di scopo da

parte degli enti locali, garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche.

Infine, segnala la modifica all'osservazione relativa al settore delle telecomunicazioni, volta a recepire i rilievi emersi nel corso del dibattito tenutosi nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore DE TONI *(IdV)*, a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, afferma che, nonostante i rilievi espressi nel parere siano molti e ben articolati, vi sono alcuni punti, anche alla luce dei contenuti dell'intero provvedimento, che non gli permettono di esprimersi favorevolmente.

In chiave generale, misure di natura settoriale dovrebbero essere sempre affrontate in provvedimenti organici e non in decreti-legge. Criticabile è poi la modalità di intervento sulle norme in materia di infrastrutture. Si continuano a modificare le «regole del gioco» che dovrebbero essere, invece, chiare e stabili, soprattutto con riferimento ai procedimenti di affidamento dei contratti, consentendo alle pubbliche amministrazioni e agli operatori privati di operare in un quadro di certezze. I problemi che il decreto affronta sono sostanzialmente quelli relativi alla bancabilità dei progetti, soprattutto per il settore delle infrastrutture strategiche, senza considerare, per esempio, che la piena attivazione dei capitali privati nelle opere ordinarie è ostacolata dalla frammentazione delle stazioni appaltanti, in particolare per quanto riguarda i comuni medio piccoli.

Le misure in materia di trasporti sono troppo deboli, considerato che non sono immediatamente operative. Il rinvio dell'istituzione dell'Autorità dei trasporti ad un disegno di legge e l'affidamento temporaneo della regolazione dell'Autorità per l'energia è una scelta troppo timida che, nel Paese che ha istituzionalmente il decreto «mille proroghe», rischia di trasformarsi in un nulla di fatto.

Non è condivisibile l'impostazione relativa all'articolo 49, che concerne una materia – l'utilizzo delle terre e rocce da scavo – che dovrebbe essere invece disciplinata dal decreto-legge recante misure ambientali e non rafforzata nel senso di prevedere che terre e rocce non costituiscono rifiuti, come si chiede nel parere. Così come poco chiara è la norma relativa ai dragaggi sotto il profilo applicativo, prima ancora che non condivisibile nel merito dei contenuti.

Si sarebbe dovuta cogliere l'occasione per intervenire sulle concessionarie autostradali e non si è fatto. Si potevano inserire norme per liberalizzare il settore postale, ma nulla viene previsto. Si rinvia probabilmente ad un prossimo decreto, quello sulle semplificazioni, gli interventi in materia di agenda digitale e banda larga.

Il senatore VIMERCATI *(PD)* afferma che il Gruppo del Partito Democratico crede fermamente negli obiettivi posti dal Governo a fondamento del provvedimento in esame ed apprezza il lavoro svolto dal relatore Marco Filippi ed il contenuto dello schema di parere da lui presentato.

Manifesta particolare apprezzamento per l'osservazione finalizzata ad escludere ogni possibile sovrapposizione di ruoli tra l'autorità incaricata di effettuare la regolazione dei trasporti e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, soprattutto per quanto concerne la materia tariffaria.

Condivide la scelta del Governo di disciplinare il servizio taxi, in quanto ciò costituisce un segnale importante della volontà di aprire i mercati.

Ritiene positivo l'inserimento di un'osservazione relativa alle condizioni di lavoro del personale del settore ferroviario, in quanto la tutela dei trattamenti degli stessi deve accompagnarsi alla pur necessaria apertura di tale mercato.

Ringrazia il Relatore per aver recepito i rilievi concernenti l'osservazione sulle telecomunicazioni.

Il senatore BALDINI *(PdL)*, ringraziato il Relatore per il lavoro svolto, afferma che il contenuto del decreto-legge in esame è insufficiente rispetto alle finalità dichiarate dal Governo e che il problema delle liberalizzazioni non si risolve con il rilascio di qualche licenza di taxi in più. Anche la nuova disciplina in materia di professioni non risponde interamente alle esigenza di liberalizzazione, in quanto un limitato aumento del numero di notai e farmacisti, non risolve la contraddittorietà di un sistema che riconosce solo ad alcune professioni il privilegio del numero chiuso.

Manifesta il proprio disappunto per le affermazioni di alcuni membri del Governo sui cambiamenti del mercato del lavoro, in quanto solo le persone dotate di maggiori professionalità e capacità possono trarre beneficio dalla flessibilità, mentre la maggioranza della popolazione ne risulterà danneggiata. Raccomanda pertanto al Governo una maggiore attenzione per le fasce sociali più deboli.

Conclude auspicando che il Governo adotti in futuro un atteggiamento più aperto e collaborativo nei confronti del Parlamento.

Il senatore BORNACIN *(PdL)*, pur apprezzando il contenuto dello schema di parere proposto dal Relatore, non può non manifestare la propria contrarietà rispetto a molte delle disposizioni contenute nel decreto-legge, soprattutto in materia di professioni, che rischiano di favorire grandi operatori economici a scapito di quelli più piccoli. Per tale motivo annuncia la propria astensione.

Il senatore VIMERCATI *(PD)* sottolinea l'importanza che tutti i componenti dei Gruppi che appoggiano il Governo confermino tale appoggio al momento della votazione di complessi provvedimenti.

Il senatore BORNACIN *(PdL)* rivendica il proprio diritto a votare in dissenso rispetto al proprio Gruppo di appartenenza.

Il senatore FISTAROL *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* annuncia il proprio voto favorevole, dichiarando che il Governo ha avuto il coraggio e la forza di fare quanto gli Esecutivi precedenti non hanno fatto.

Manifesta apprezzamento per la riformulazione dell'osservazione relativa all'articolo 37, comma 2.

Il senatore LADU *(PdL)* dichiara di condividere l'azione del Governo in materia di concorrenza e di liberalizzazioni, anche per quanto riguarda le farmacie e le professioni. Il provvedimento in esame costituisce un passo in avanti, anche se certamente non l'ultimo che dovrà essere compiuto, per indirizzare il Paese verso un nuovo processo di crescita. Tuttavia ritiene che maggiore coraggio sarebbe stato necessario con riferimento al settore energetico, in cui la mancanza di concorrenza genera un notevole aumento dei costi per imprese e cittadini.

Il senatore RANUCCI *(PD)* ringrazia il Relatore per il lavoro svolto e afferma che il provvedimento in esame segna un importante inizio del processo delle liberalizzazioni, che giustamente prende in considerazione, tra l'altro, taxi, farmacie e notai che svolgono servizi pubblici.

Il presidente GRILLO ringrazia il Relatore e gli altri membri della Commissione per il lavoro svolto. Esprime rammarico per il mancato coinvolgimento diretto della Commissione nell'esame in sede referente del provvedimento in esame, riservandosi di manifestare tale rammarico al Presidente del Senato.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, illustrata dal senatore Marco Filippi e allegata al resoconto di seduta, e conferisce al Presidente l'incarico di comunicare personalmente il parere alla 10ª Commissione, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, secondo periodo, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

L'8ª Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole osservando quanto segue:

– con riferimento al comma 8 dell'articolo 25, che estende opportunamente la disciplina dei servizi pubblici locali anche al trasporto regionale, fatti salvi fino alla scadenza naturale dei primi sei anni gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità alla normativa vigente, si ritiene opportuno valutare la possibilità di incentivare il ricorso alla gara alla scadenza naturale dei contratti;

– con riferimento all'articolo 36, che conferisce le funzioni regolatorie dei trasporti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, in considerazione del fatto che il provvedimento in esame non stabilisce un chiaro termine del suddetto assetto transitorio, che si protrarrà invece fino all'approvazione, da parte del Parlamento, di un futuro disegno di legge di iniziativa governativa, appare necessario che nel disegno di legge che il governo annuncia di voler presentare al Parlamento sia presa adeguatamente in considerazione l'ipotesi di una riforma complessiva del sistema delle *Authority*, evitando la loro progressiva moltiplicazione con conseguente frammentazione dei settori soggetti a regolazione e la loro possibile conseguente diversificazione dei modelli regolatori che di certo non gioverebbe all'integrazione tra i vari sistemi. È quindi necessario escludere ogni possibile sovrapposizione di ruoli tra l'autorità incaricata di effettuare la regolazione dei trasporti e l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, che dovrebbe iniziare ad operare nel prossimo futuro, ad esempio per quanto concerne le competenze in materia tariffaria. Appare inoltre opportuno circoscrivere i compiti dell'Autorità in materia di rilascio delle licenze per i taxi alle grandi aree metropolitane, lasciando invece la decisione ai Sindaci in tutti gli altri centri urbani;

– all'articolo 37, comma 1, si ritiene necessario introdurre una più rigorosa scansione temporale che conduca alla separazione tra l'impresa ferroviaria e quella che gestisce la rete;

– con riferimento all'articolo 37, comma 2, che abroga la lettera b-*bis)* dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003 – che prevede l'obbligo per le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura nazionale servizi di trasporto di merci o persone di osservare la legislazione nazio-

nale, regionale e la normativa in materia di condizioni di lavoro del personale – si auspica che la regolamentazione dei trattamenti di lavoro del personale sia definita nell'ambito della contrattazione collettiva in termini coerenti con la finalità di prevenire fenomeni di *dumping* competitivo basati sulla compressione dei trattamenti medesimi;

– all'articolo 43, sul ricorso al *project financing* per la realizzazione di infrastrutture carcerarie, il comma 3 dovrebbe essere modificato, al fine di rendere facoltativo il coinvolgimento di fondazioni di origine bancaria ovvero di altri enti pubblici o di enti con fini non lucrativi;

– in relazione al contratto di disponibilità, introdotto dall'articolo 44, il comma 6 del nuovo articolo 160-*ter* del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 deve essere modificato, al fine di fornire maggiori garanzie all'affidatario, in quanto l'attuale formulazione rende l'investimento di quest'ultimo eccessivamente aleatorio;

– l'articolo 46 si limita ad introdurre nell'articolo 58 del Codice dei contratti pubblici un rinvio al regolamento di attuazione dello stesso e non pare dunque sufficiente a perseguire la finalità indicata nella relazione illustrativa di agevolare l'utilizzo del dialogo competitivo;

– la formulazione dell'articolo 48, in materia di dragaggi, presenta ampi margini di miglioramento, soprattutto con riferimento ai troppi vincoli che, in base ad essa, il Ministero dell'ambiente potrebbe imporre e al fatto che l'attuazione della normativa sia rimessa ad un decreto, laddove sarebbe opportuno che la materia venisse compiutamente disciplinata all'interno del decreto-legge in esame;

– l'articolo 49, che si limita a demandare ad un successivo decreto ministeriale la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, dovrebbe essere riformulato, formalizzando possibilmente da subito tale regolamentazione, oppure esplicitando chiaramente già nel testo che nel successivo decreto tali terre e rocce non costituiranno rifiuti;

– l'articolo 53, sull'allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali, dovrebbe essere abrogato, per evitare l'eventuale abbassamento degli *standard* di sicurezza delle infrastrutture;

– si esprime apprezzamento per l'articolo 54, che prevede l'emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche;

– l'articolo 59 non risolve il problema dell'autonomia finanziaria dei porti e del reperimento delle risorse necessarie per lo sviluppo degli stessi, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, in quanto il meccanismo dell'extragettito ivi previsto opera successivamente alla realizzazione dell'infrastruttura. Come riconosciuto dallo stesso Governo, a pagina 37 della relazione illustrativa, è dunque fondamentale introdurre l'autonomia finanziaria dei porti, mediante destinazione agli stessi almeno dell'1 per cento dell'IVA e delle accise in essi prodotte: «*in tal modo, sulla base degli esempi positivi di altri Stati Europei (es. Spagna), verrebbero destinati ad investimenti infrastrutturali nei porti almeno 80/90 milioni di € ogni anno, con notevoli benefici indotti in termini di PIL di circa 6,8 miliardi*

euro pari al 2,7 del PIL nazionale. Con la proposta, si determina una prospettiva di crescita di contributo al PIL ammontante a circa 247,5 milioni di euro»;

– in relazione all'articolo 71, che delimita l'oggetto del Capo che attua la direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali, al comma 3 deve essere chiarito che l'entità delle tariffe deve essere correlata a quella degli investimenti realizzati;

– al fine di promuovere lo sviluppo della portualità turistica, fondamentale volano per l'economia delle regioni costiere, garantendo, al contempo, la razionale programmazione degli interventi sul territorio e il necessario controllo degli stessi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, sarebbe opportuno estendere lo strumento della finanza di progetto anche alle opere da realizzarsi per finalità diportistiche, integrando la normativa relativa al cosiddetto *project financing* (articolo 153 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006) con quella speciale in materia di realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997);

– si auspica, infine, che, già a partire dall'esame del provvedimento in materia di semplificazioni recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, Governo e Parlamento instaurino un dialogo finalizzato ad estendere l'applicazione dei principi ispiratori del decreto-legge in esame al settore delle telecomunicazioni.

Plenaria

366ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la FIT-CGIL Guido Barcucci, Massimo Ercolani e Roberto Luvini; per la FIT-CISL Remo Di Fiore e Giovanni Olivieri; per la UILTRASPORTI Angelo Patimo e Agostino Falanga.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della navigazione marittima, con particolare riferimento al tragico incidente che si è verificato al largo dell'isola del Giglio nella notte del 13 gennaio 2012: audizione delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO, nel dare il benvenuto agli auditi, ricorda le finalità dell'indagine conoscitiva.

Il signor DI FIORE premette che la sua esposizione non avrà ad oggetto l'individuazione delle cause del naufragio della Costa Concordia, in relazione alle quali sono in corso indagini delle Autorità competenti. Essa si prefigge invece di fornire chiarimenti sul quadro normativo e sul si-

stema di controlli nell'ambito della navigazione marittima, trascurate dai mezzi di informazione che hanno fornito un'immagine distorta dell'equipaggio e della compagnia armatrice.

Ricorda che la Costa Crociere ha più di diciottomila dipendenti e genera un rilevante indotto per l'economia italiana e pertanto la diffusione da parte della stampa di informazioni non corrette può creare danni economici enormi alla Società, ai dipendenti e al Paese.

Per quanto concerne l'attività dei sindacati successivamente al verificarsi del naufragio, essi hanno istituito un'unità di crisi che ha preso contatti con la Costa e con l'ITF *(International Transport Workers'Federation)* di Londra.

Il sindacato, sin dal primo momento, in base al proprio compito istituzionale ha dedicato la propria attenzione all'equipaggio, composto da 1023 persone, e per questo ha inviato sul posto il coordinatore dell'Ispettorato italiano della ITF, il coordinatore delle navi da crociera e i sindacalisti del territorio. Essi sono restati *in loco* sino all'avvenuto rimpatrio dei marittimi, hanno seguito le ricerche, visitato i feriti in ospedale, parlato con i marittimi alloggiati negli alberghi e trasferito le necessità e le richieste ai responsabili nazionali che hanno aperto un dialogo con Costa Crociere.

Quest'ultima, sin da subito, si è attivata positivamente per risolvere i problemi immediati, adottando provvedimenti a favore del personale imbarcato, quali ad esempio il rimborso per perdita corredo; il rimborso delle somme di denaro depositate, la possibilità di essere reimbarcato non appena ottenuto nel paese di origine il duplicato dei documenti oppure di optare per il prolungamento del periodo a casa; l'assistenza psicologica laddove richiesta.

In queste settimane gli organi di informazione hanno speso finito per creare nell'opinione pubblica una visione distorta della marineria italiana. L'idea che è stata trasmessa al pubblico è quella che il trasporto marittimo ed il mondo delle crociere in particolare siano deregolati e privi di controlli. Tutto ciò è falso, in quanto a differenza di tutte le altre attività industriali, esistono regole certe in campo internazionale per tutti gli aspetti dell'attività marittima.

Per quanto riguarda la preparazione degli equipaggi, la materia è strettamente regolamentata a livello internazionale, monitorata regolarmente dalle autorità dei vari paesi attraverso le loro strutture ispettive. Ogni marittimo che a bordo è iscritto nel ruolo di emergenza deve essere in possesso della certificazione che attesta l'effettuazione di quattro corsi di base inerenti l'antincendio, il primo soccorso, la gestione delle emergenze e la sopravvivenza in mare. Ciò significa che anche le qualifiche più basse debbano avere le conoscenze teorico-pratiche per affrontare situazioni di emergenza a bordo.

Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate da alcuni passeggeri relative al fatto che alla guida delle lance non vi erano ufficiali ma personale dell'*hotel*, bisogna segnalare che a bordo vi sono una serie di marittimi specializzati in quel servizio senza distinzione di sezione di appartenenza,

in particolare sulle navi con migliaia di passeggeri. Chiaramente, l'abilitazione alla conduzione dei mezzi di salvataggio prevede la frequenza di corsi specializzati con certificazione corrispondente. Anche in questo caso l'Autorità marittima verifica e controlla gli aspetti formativi incluse le certificazioni.

Sulla questione della lingua parlata a bordo, la presenza consolidata a livello mondiale di equipaggi di differenti nazionalità ha fatto sì che la normativa internazionale preveda l'obbligo a bordo di una lingua comune, in genere l'inglese. Nel caso di Costa, poi, il fatto che vi sia una politica di fidelizzazione al fine di avere a bordo delle navi sempre lo stesso personale, fa sì che questi marittimi parlino sufficientemente bene l'italiano.

In riferimento al trattamento del personale, Costa Crociere riconosce un salario minimo notevolmente superiore a quello applicato dalle società concorrenti. A ciò si sommano altri benefici in termini di assistenza sanitaria e previdenziale. Contrariamente a quanto affermato da alcuni organi di stampa, il controllo dell'accesso a bordo di ogni nave è molto rigido e, in applicazione della normativa internazionale antiterrorismo, prevede un doppio controllo, ancora più stringente di quelli applicati nel settore aereo.

Ugualmente destituite di fondamento sono le notizie di stampa in merito all'asserito ricorso del lavoro minorile a bordo. Anche in questo caso, infatti, Costa Crociere applica rigorosamente la normativa internazionale.

La politica nel passato ha sostenuto la marineria italiana quando, con la legge n. 30 del 1998, ha riportato in bandiera nazionale oltre settecento navi. Ora deve contribuire a ristabilire un'attenta e corretta visione della vicenda della Concordia per evitare che tutto quel lavoro venga vanificato con la ripresa della fuga in bandiera estera, la delocalizzazione e l'abbandono del personale italiano.

Il presidente GRILLO *(PdL)* afferma che con molta convinzione la Commissione ha invitato gli auditi a parlare dell'incidente in esame, in quanto è chiaro a tutti che eventuali errori commessi in relazione allo stesso non debbano pregiudicare la storia importante, le professionalità e i livelli occupazionali di un settore che è il vanto del nostro Paese.

Il signor ERCOLANI esprime cordoglio per le vittime del tragico incidente e solidarietà all'equipaggio della Costa Concordia che, essendo riuscito ad evacuare dalla nave 4200 passeggeri in un lasso di tempo molto breve, meriterebbe un'attenzione e un rispetto diversi.

Si dice preoccupato per la situazione della sicurezza in mare in quanto, solo con riferimento al 2010, risulta che nel mondo si siano verificati 172 tra incidenti e naufragi e i dati relativi al 2011, non ancora definitivi, dimostrerebbero un aumento di tali eventi.

Illustra le questioni la cui regolamentazione richiederebbe un ripensamento, che individua nel traffico delle navi in entrata; nella partenza delle navi in condizioni meteo estremamente avverse; nella disciplina del rizzaggio e del derizzaggio. Con riferimento a quest'ultimo tema, sottolinea che l'attività del rizzaggio del carico, che è estremamente importante per

la sicurezza della navigazione, dovrebbe essere svolta dalle imprese portuali, con proprio personale qualificato e non dai marittimi di bordo che sono specializzati in altre attività.

Stigmatizza il fatto che a quattro anni dall'adozione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza, le conseguenti modifiche non siano state apportate al decreto legislativo n. 271 del 1999. Tale adeguamento è reso impellente dal fatto che, in Italia, dal 2009 ad oggi risultano quattro infortuni mortali a cui vanno aggiunti tutti gli infortuni con conseguenze gravi. Ricorda che il lavoro marittimo è altamente usurante. I marittimi sono stati esposti all'amianto, ma non godono di nessun beneficio. Molti hanno un rapporto di lavoro non continuo e quindi senza adeguate tutele previdenziali.

Il settore attraversa una crisi profonda ed è necessario recuperare l'attenzione che la politica gli aveva proficuamente dedicato in passato. In caso contrario è molto concreto l'abbandono della bandiera e l'indebolimento della flotta italiana. In un momento in cui le risorse sono scarse, esse vanno bene utilizzate e il settore marittimo è meritevole di attenzione in tal senso.

Manifesta infine preoccupazione per i rischi che potrebbero derivare dal processo di privatizzazione della Tirrenia in conseguenza delle istruttorie svolte dall'Antitrust europea, che potrebbero mettere a rischio tutta l'operazione, con gravi danni per i lavoratori e per le prospettive della flotta.

Il presidente GRILLO ricorda che l'8ª Commissione si occupa da tempo del processo di privatizzazione della Tirrenia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e sulla continuità territoriale, ed esprime l'auspicio che il processo di privatizzazione possa procedere mantenendo il livello dei servizi e dell'occupazione.

Il signor PATIMO ritiene che quello attuale sia uno dei periodi più critici per la marineria nazionale, rivendica la specificità del lavoro marittimo e richiede normative *ad hoc*, in quanto quelle generali non si applicano in maniera soddisfacente al settore. Sottolinea inoltre la natura usurante del lavoro marittimo.

Lodati gli effetti estremamente positivi sul settore della legge n. 30 del 1998, sollecita interventi di analogo livello e respiro, paventando, in caso contrario, l'abbandono della bandiera nazionale da parte di un gran numero di navi.

Stigmatizza il mancato rifinanziamento della legge n. 343 del 2001 sulla formazione dei lavoratori marittimi, ricordando che le certificazioni e i relativi corsi di formazione hanno prezzi estremamente elevati e molti lavoratori non sono in grado di sostenerli.

Il senatore SIRCANA *(PD)* chiede agli auditi se anche i piccoli armatori applichino le normative in maniera rigorosa.

Il signor DI FIORE risponde che ogni aspetto del lavoro marittimo è rigidamente regolato. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, ad esempio, esistono convenzioni dell'ILO che stabiliscono salari minimi, orari, riposi e ferie. Il sindacato internazionale dei trasporti (ITF) fissa inoltre regole anche migliorative rispetto a quelle delle convenzioni suddette e suoi ispettori ne verificano l'applicazione.

Oltre alla regolamentazione c'è dunque anche un forte meccanismo di controllo.

La normativa internazionale verrà inoltre modificata con l'entrata in vigore della convenzione MLC 2006, che raccoglie tutte le convenzioni precedenti e rappresenterà uno dei pilastri della navigazione marittima. Purtroppo, solo ventidue paesi l'hanno ratificata finora e l'Italia non è tra questi.

Il senatore RANUCCI *(PD)* afferma che la marineria italiana va difesa e chiede informazioni sulle ragioni per le quali si verifica l'abbandono della bandiera italiana.

Chiede inoltre se gli auditi riterrebbero necessario introdurre una regolamentazione che vieti ai comandanti di abbandonare il porto quando le condizioni meteorologiche sono avverse.

Domanda infine un approfondimento sul contenuto delle convenzioni ILO e sull'impiego degli allievi a bordo.

Il presidente GRILLO *(PdL)*, premesso che il codice della navigazione accorda al comandante la direzione della manovra e della navigazione, chiede se non sia arrivato il momento di ripensare tale disciplina, favorendo una maggiore collegialità delle decisioni.

Il signor DI FIORE spiega che la normativa cui fa riferimento il presidente Grillo è stata elaborata in un momento storico in cui i contatti tra bordo e terra erano estremamente limitati e il comandante si trovava pertanto a dover prendere importanti decisioni in assoluta autonomia. Lo sviluppo della tecnologia e delle comunicazioni ha cambiato profondamente la materia e, ad esempio, nella navigazione aerea la potestà decisionale del comandante è ampiamente limitata dal ruolo dei controllori del traffico aereo. Per ridurre la discrezionalità del comandante bisogna dunque rafforzare i controlli. Ma, viceversa, se non ci sono i controlli il potere non può che essere del comandante. A tale proposito ricorda che la tecnologia VTS, che consente di monitorare le rotte marittime, è attualmente in uso solo nello Stretto di Messina e nelle Bocche di Bonifacio.

Il signor PATIMO ribadisce la necessità di interventi a favore della formazione del personale marittimo.

Il signor DI FIORE, in risposta al senatore Ranucci, spiega che alcuni abbandonano la bandiera nazionale a favore di quella di paesi che impon-

gono minori controlli, mentre altri lo fanno per motivi economici, quale ad esempio il costo del lavoro.

Il presidente GRILLO ringrazia gli auditi e i senatori intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Giovedì 9 febbraio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23

€ 17,60